

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37/19 DD. 02.10.2019

Oggetto: Individuazione dell'ambito di affidamento, scelta della forma di affidamento, affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale", ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia.

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di OTTOBRE alle ore 9.30 presso la sala riunioni 2R02 della sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, via Sabbadini 31, come da comunicazione dd. 27.09.2019, è proseguita la seduta dell'Assemblea Regionale d'Ambito sospesa in data 26.09.2019. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea	Caneva	Componente		x
Sartini	Marco	Porcia	Delegato	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente	x	
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente		x
Baiutti	Giorgio	Tricesimo	Delegato	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Lenarduzzi	Franco	Ruda	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente		x

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben. Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

Visto lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» (art. 4, co. 1°, punto 1° bis, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

Vista la L. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, con cui sono state affidate all'AUSIR le funzioni di «programmazione, organizzazione e controllo» sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero territorio regionale (art. 4, co. 5°), in espressa attuazione delle indicate clausole di Statuto speciale (art. 1, co. 2°);

Considerato che con tale legge (art. 1, co. 3°) la Regione Friuli-Venezia Giulia si è posta l'obiettivo di «attuare il principio (...) della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo 152/2006»;

Visto infatti l'art. 200, co. 1°, lett. a, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con il quale - nello stabilire l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali - si segna la necessità del «superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Considerato che l'Assemblea regionale d'Ambito provvede: (1) «all'individuazione» dell'ambito di affidamento del servizio «di dimensione almeno provinciale», nonché (2) alla «scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore», in entrambi i casi previo «parere vincolante» dell'Assemblea locale interessata, parere che l'Assemblea regionale d'ambito deve chiedere a quella locale (art. 6, co. 7°, lett. a, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. b, e co. 8°, L.R. n. 5 del 2016);

Considerato che poi - ottenuto tale parere sull'ambito di affidamento e sulla forma di affidamento - la stessa Assemblea regionale d'Ambito provvede in concreto «all'affidamento» del servizio «ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, L.R. n. 5 del 2016);

Visto l'art. 16, co. 1°, L.R. n. 5 del 2016, ove si riafferma che l'AUSIR, e per essa l'Assemblea regionale d'ambito, «delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento (...) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore»;

Considerato che nello stesso art. 16, L.R. n. 5 del 2016 si soggiunge (co. 2°) che «l'AUSIR può affidare (...) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house* e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale», con la precisazione che «in tale ipotesi, l'individuazione del gestore *in house* deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario»;

Ritenuto che pertanto l'AUSIR (nei suoi diversi organi: l'Assemblea regionale d'Ambito; le Assemblee locali; il Presidente; il Direttore generale) sia chiamata a coniugare - per quanto possibile - la disciplina speciale di legge regionale con la disciplina di legge statale nel settore dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 34, co. 20°, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. da L. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui «per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»;

Considerato che quest'ultima disposizione di legge statale è stata ulteriormente precisata con specifico riferimento al settore dei rifiuti urbani e tenuto conto dell'organizzazione (in ambiti ottimali) del relativo servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, con funzioni in capo ad enti di governo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

Visto infatti il vigente art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. da L. 14 settembre 2011, n. 148, ove si è confermato che gli enti di governo del servizio rifiuti (come è l'AUSIR) debbono adottare l'indicata relazione *ex art.* 34, co. 20°, D.L. n. 179 del 2012, ma rispettando anche le seguenti ulteriori regole:

- «nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio»;
- «al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti»;
- «nell'ipotesi di affidamento *in house*» tale piano economico-finanziario deve specificare anche «l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio»;
- tale piano economico-finanziario (qualunque sia la forma di affidamento prescelta) «deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
- «nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*»;

Considerato che per provvedere all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è anzitutto necessario individuare l'ambito territoriale di affidamento del servizio, in ragione della L.R. n. 5 del 2016 (art. 6, co. 7°, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. b);

Visto il decreto 18 luglio 2019, n. 115 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anzitutto «all'Assemblea regionale d'Ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere vincolante sull'individuazione del territorio dei Comuni di tale Assemblea locale, quale Ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni (in tale decreto) illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'Ambito la conseguente decisione definitiva»;

Vista la deliberazione 23 luglio 2019, n. 29, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito ha deciso di «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019» e dunque ha chiesto «all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere sulla proposta contenuta nell'indicato decreto del Direttore generale, avente ad oggetto l'individuazione dell'ambito di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Vista la deliberazione 23 settembre 2019, n. 5, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Centrale" ha anch'essa deciso «di fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019» e dunque ha espresso il suo «parere positivo sull'individuazione del territorio dei Comuni di questa Assemblea locale quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni illustrate nell'indicato decreto del Direttore generale, demandando all'Assemblea regionale d'Ambito la conseguente decisione definitiva»;

Ricordato che tale parere dell'Assemblea locale "Centrale" 23 settembre 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:

- 1) secondo un vincolo posto dalle indicate disposizioni di legge regionale, l'ambito ottimale di affidamento deve avere «dimensione almeno provinciale», con espresso riferimento dunque alle originarie circoscrizioni amministrative delle Province nella Regione Friuli-Venezia Giulia, poi soppresse a seguito della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20;
- 2) tutti i Comuni già rientranti nel territorio dell'ex Provincia di Udine oggi partecipano - attraverso i loro rappresentanti - all'Assemblea locale "Centrale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani (cfr. allegato A, L.R. n. 5 del 2016);
- 3) dunque il territorio della soppressa Provincia di Udine, coincidente coi territori degli indicati Comuni, costituisce l'ambito minimo e necessario di affidamento del servizio, che peraltro non pare possibile estendere, ricomprendendo territori di altri Comuni e dunque adottando una dimensione ultra-provinciale;
- 4) infatti - a seguito dei primi riscontri ottenuti nella ricognizione delle gestioni esistenti sull'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia, avviata con la deliberazione Assemblea generale d'Ambito 8 giugno 2018, n. 22 - si è accertato che i territori di Comuni appartenenti alle altre Assemblee locali con territorio anche limitrofo, già rientranti nelle circoscrizioni di altre ex Province, non potrebbero allo stato essere oggetto di un'ulteriore riunificazione (territoriale e poi anche gestionale) poiché in tali ulteriori territori nessun Comune e nessun altro gestore ha mai manifestato all'AUSIR l'intendimento o la proposta di una riunificazione con il territorio della soppressa Provincia di Udine,

fermo restando inoltre che in tali ulteriori territori esistono differenti gestioni, in capo anche a diversi gestori, che potrebbero avere titolo a proseguire nelle stesse gestioni fino a naturale scadenza ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, oppure hanno già ottenuto tale titolo di prosecuzione ed è stato loro affidato a regime il servizio di gestione integrata (territori dell'ex Provincia di Pordenone: cfr. deliberazioni Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 20 e 21);

Ritenuto dunque necessario individuare definitivamente il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- IV -

Considerato che - sempre in via preliminare e ferma l'indicata definizione dell'ambito territoriale di affidamento - l'Assemblea locale "Centrale" e dunque i relativi Comuni sono chiamati dalla legge regionale (art. 6, co. 7°, lett. a; art. 8, co. 7°, lett. b, L.R. n. 5 del 2016), ancora su richiesta dell'Assemblea regionale d'ambito, a esprimere un parere anche sulla «proposta di forma di affidamento del servizio», parere che anch'esso è «vincolante» per l'Assemblea regionale d'ambito, la quale poi - in attuazione di tale scelta pregiudiziale dell'Assemblea locale sulla forma di affidamento - deve provvedere concretamente «all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, L.R. n. 5 del 2016), dunque verificando se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (regionale, statale, europea) per procedere all'affidamento secondo la forma scelta dall'Assemblea locale, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento (in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016 ove si tratti di affidamento *in house providing*);

Visto il sopra indicato decreto 18 luglio 2019, n. 115 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anche «all'Assemblea regionale d'Ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo a NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. per le ragioni sopra illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'Ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016»;

Vista la sopra indicata deliberazione 23 luglio 2019, n. 29, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito - nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019» - ha dunque chiesto all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere anche sulla relativa proposta di forma di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti della L. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 (art. 6, co. 7°, lett. a, art. 8, co. 7°, lett. b, e co. 8°, L.R. n. 5 del 2016);

Vista la sopra ricordata deliberazione 23 settembre 2019, n. 5, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Centrale", nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019», ha dunque espresso il suo « parere positivo sulla proposta di forma di affidamento *in house*

providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo in capo a NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. per le ragioni sopra illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016»;

Ricordato ancora una volta che tale parere dell'Assemblea locale "Centrale" 23 settembre 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:

1) per i territori dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" la scelta sulla forma di affidamento si pone nelle due note alternative della internalizzazione (o autoproduzione) del servizio (secondo il modello dell'*in house providing*) e nella esternalizzazione del servizio stesso (impresa scelta con gara);

2) come emerge dall'Allegato n. 1 al decreto del Direttore n. 115 del 2019, nonché come confermato nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, nell'indicato ambito territoriale operano da tempo i gestori A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A., i quali servono (a) n. 106 Comuni soci su n. 134 Comuni dell'ambito, (b) una popolazione di n. 491.239 persone su una popolazione dell'ambito di n. 528.791 persone (pari al 93% circa della popolazione d'ambito), (c) n. 279.157 utenze totali, domestiche e non domestiche, pari al 89,42% delle utenze totali servite nell'ambito (A&T 2000 S.p.A.: n. 100.928 utenze; MTF S.r.l.: n. 6.836; NET S.p.A.: n. 171.393), con affidamenti di servizi comunque riferiti al settore dei rifiuti urbani che i Comuni soci hanno inteso configurare espressamente secondo il modello dell'*in house providing*, fissando le scadenze delle relative gestioni nella grande maggioranza dei casi al 31 dicembre 2030 o anche oltre, con conseguente possibilità anche che - ricorrendone i presupposti - A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. abbiano comunque titolo a proseguire tali gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza, in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016;

Vista la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito, in sintesi e per quanto qui interessa:

- a) ha riconosciuto - ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 - il titolo di A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. a proseguire in tutte le gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza segnata negli atti comunali di affidamento e relativi contratti;
- b) ha confermato a diverso titolo ex art. 25, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016 le gestioni di NET S.p.A. nei territori dei Comuni di Buja, Drenchia, Grimacco, Povoletto, Pulfero e Torreano;
- c) ha stabilito che NET S.p.A. debba proseguire anche nelle gestioni nei territori dei Comuni di Tarcento e Tricesimo, alle medesime condizioni di servizio oggi applicate, comunque fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento;

Riaffermato anche in questa sede che:

1. gli altri 28 Comuni dell'ambito territoriale di affidamento hanno realizzato una forma di cooperazione fra loro per la gestione e l'erogazione del servizio in forma associata per il tramite della Comunità montana della Carnia (poi U.T.I. Carnia), con gestione che è in essere e che dunque l'U.T.I. e tali Comuni - ricorrendone i presupposti - possono avere titolo a proseguire fino alla naturale scadenza (31 dicembre 2020), in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016;

2. tali 28 Comuni carnici detengono già una partecipazione indiretta in NET S.p.A. attraverso l'U.T.I. della Carnia e il Comune di Forni di Sopra anche una partecipazione diretta nelle stessa NET, né allo stato esistono elementi ostativi all'avvio di procedimenti che portino ciascuno dei Comuni ad acquisire quote di partecipazione diretta in NET oppure negli altri gestori dell'ambito di affidamento, rendendo così attuale per questa via la possibilità di ottenere anche per essi una progressiva e graduale riunificazione delle gestioni a livello sovracomunale, raggiungendo pertanto ulteriori economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza;

Vista infatti la deliberazione 26 settembre 2019, n. 35, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito, in sintesi e per quanto qui interessa:

1. ha accertato che l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e i suoi Comuni posseggono i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 per proseguire fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2020 la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati nei territori dei Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo e Treppo Carnico (oggi Comune di Treppo Ligosullo), Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
2. ha disposto per l'effetto che l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e gli indicati Comuni possano proseguire la relativa gestione sino al 31 dicembre 2020 secondo la Convenzione 15 ottobre 2012 e alle condizioni in essa stabilite;

Considerato che - secondo l'Allegato n. 1 al decreto del Direttore n. 115 del 2019, come confermato anche nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione - A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito di affidamento;

Ritenuto pertanto che fra le due possibili forme generali di affidamento del servizio occorra preferire quella della internalizzazione (o autoproduzione) in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. secondo il modello dell'*in house providing* perché in sintesi la forma di gestione *in house providing*: (1) ha sinora incontrato il maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito, che vedrebbero così continuare la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio, con maggiore possibilità anche di raggiungere per questa via aggregazioni delle gestioni e dei gestori, che la stessa legge regionale indica e promuove (art. 16, co. 4°), «al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione»; (2) potrebbe garantire gli *standard* previsti per il servizio nell'intero ambito; (3) eviterebbe l'inefficienza e le diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle gestioni oggi in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A., che tali gestori hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte dei casi sino al 31 dicembre 2030 e anche oltre, oppure la riunificazione gestionale e territoriale dei soli n. 28 Comuni carnici;

Dato altresì atto che - a seguito del parere vincolante 23 settembre 2019, espresso dall'Assemblea locale "Centrale" - gli Uffici dell'AUSIR hanno completato la procedura per chiedere all'ANAC l'iscrizione di A&T 2000 s.p.a., MTF s.r.l., NET s.p.a., all'elenco dei cd. organismi *in house providing* (Protocolli n. 74647/19, n. 74589/19, n. 74673/19), previsto dall'art. 192, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la ragione che con le Linee guida n. 7 (cfr. § 3.2.) l'ANAC ha voluto estendere l'adempimento

dell'iscrizione anche agli enti come l'AUSIR, stabilendo che «con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-*bis* del citato art. 3-*bis*»;

- V -

Considerato che - così definito l'ambito ottimale di affidamento e così scelta la forma preferenziale di affidamento secondo il modello dell'*in house providing* - anche in base allo stesso parere vincolante dell'Assemblea locale "Centrale" (23 settembre 2019) questa Assemblea deve ora verificare e dare conto se in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea) per tale modello dell'*in house providing*;

Visto l'art. 16, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché - per quanto applicabile - l'art. 5, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge in sintesi che - secondo gli statuti societari, le convenzioni-patti parasociali, i bilanci, ogni altro atto d'organizzazione, nonché gli accertamenti tecnici svolti durante l'istruttoria - in capo alle indicate società sono adeguatamente realizzati oggi, e anche garantiti per il futuro, il requisito del capitale sociale a integrale partecipazione pubblica degli enti pubblici soci, il requisito del controllo analogo, il requisito dell'attività prevalente;

- VI -

Vista ancora la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge inoltre che:

1) A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (*ex art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016*);

2) si afferma la preferenza per un affidamento diretto del servizio a tali società per l'intero ambito di affidamento rispetto alla inutilità, diseconomicità o senz'altro impossibilità di una gara per l'affidamento a impresa terza del servizio per lo stesso ambito o per parti di esso, in considerazione del fatto che A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte delle loro gestioni in essere sino al 31 dicembre 2030 e anche oltre (popolazione servita nell'ambito di affidamento: 93% circa), mentre l'U.T.I Carnia e i relativi Comuni hanno titolo a proseguire nell'attuale gestione in forma associata in essere sino al 31 dicembre 2020 (popolazione servita nell'ambito di affidamento: il 7% circa), con conseguente irrealizzabilità di una complessiva riunificazione dei territori e delle gestioni attraverso gara, ove invece la riunificazione con superamento della frammentazione è un principio di legge ineludibile, che si può realizzare progressivamente e gradualmente proprio attraverso il modello dell'*in house providing* e in capo ai gestori pubblici esistenti (*ex art. 34, co. 20°, D.L. n. 179 del 2012*);

3) specifiche ragioni, tecniche ed economiche, riferite agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio rafforzano la preferenza dell'affidamento *in house providing* ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. (*ex art. 3 bis, D.L. n. 138 del 2011*);

Ritenuto indispensabile - in ragione delle citate leggi di settore sulla gestione integrata dei rifiuti urbani - definire anche la riunificazione dei territori e delle gestioni oggi gestite in forma associata dagli indicati n. 28 Comuni attraverso l'U.T.I. della Carnia, valutabile in circa il 7% della popolazione dell'ambito di affidamento;

Considerato che tali 28 Comuni carnici detengono già una partecipazione indiretta in NET S.p.A. attraverso l'U.T.I. della Carnia e il Comune di Forni di Sopra anche una partecipazione diretta nella stessa NET, né allo stato esistono d'altronde elementi ostativi all'avvio di procedimenti che portino ciascuno dei Comuni ad acquisire quote di partecipazione diretta in NET oppure negli altri gestori dell'ambito di affidamento, con la conseguenza che ciò rende attuale la possibilità di confluire - al termine del rapporto in essere (31 dicembre 2020) - nell'affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.;

Ritenuto che tale gestione e i relativi territori dei Comuni carnici non possano essere sottratte all'indicato processo di riunificazione a livello di ambito ottimale di affidamento, imposto dalla legislazione di settore;

Valutata l'opportunità di procedere sin d'ora ad una determinazione generale in ordine alle indicate gestioni affinché ne tengano conto anche le società affidatarie nell'organizzazione del servizio e poi nell'attuazione del Piano d'ambito e del Piano degli investimenti, una volta definiti e approvati;

Ritenuto dunque possibile sin d'ora un affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale per i territori dei rispettivi Comuni partecipanti alle società stesse e con effetto dalla cessazione a qualsiasi titolo di ogni attuale diversa forma di gestione nei territori stessi, in particolare nei territori dei n. 28 Comuni della Carnia;

Precisato che l'ex Comune di Rivignano aveva acquisito la qualità di socio di A&T 2000 S.p.A., con servizio di igiene ambientale affidato alla stessa A&T 2000, mentre l'ex Comune di Teor aveva acquisito la qualità di socio di NET S.p.A., con servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato alla stessa NET, sicché - a seguito della fusione fra i due Comuni - l'attuale Comune di Rivignano Teor si trova oggi ad essere socio di entrambe le società e ad essere gestito - con affidamenti in essere - dalle due società per porzioni diverse dell'unico territorio comunale;

Ritenuto pertanto necessario che il Comune di Rivignano Teor - anche ai fini di una razionalizzazione e semplificazione al contempo territoriale e gestionale del servizio - comunichi all'AUSIR gli atti con cui ha definito quale partecipazione societaria (in A&T 2000 S.p.A. oppure in NET S.p.A.) debba rilevare ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale, disposto oggi da questa Assemblea;

Ritenuto altresì che, ove uno stesso Comune si trovi oggi a partecipare (direttamente o indirettamente) al capitale sociale di più di uno dei gestori *in house* tra A&T 2000 S.p.A., NET S.p.A. e MTF S.r.l., l'indicato affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debba essere oggi inteso come riferito al gestore la cui gestione in essere nel Comune con multipla partecipazione sia stata riconosciuta con deliberazione di questa Assemblea 2 ottobre 2019, n. 36;

Visto infine l'art. 16, co. 4, L.R. n. 5 del 2016, secondo cui «in ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di

qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore» e «a tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione»;

Considerata la necessità di favorire e incentivare processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale d'intesa con la Regione e con gli Enti locali;

- VII -

Ritenuto necessario - vista la gradualità del processo di riunificazione, che si svolgerà nel tempo – di stabilire che le tre società trasmettano la prima volta entro il 31 dicembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato sullo stato di attuazione del presente affidamento e sull'erogazione del servizio nell'ambito, rapporto che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando il dovere di tali società di comunicare senza indugio all'AUSIR ogni fatto o atto che incida sul rapporto organizzativo *in house providing* coi Comuni partecipanti (in particolare e comunque, sul capitale sociale delle società, sul controllo analogo, sull'attività prevalente);

- VIII -

Visto l'art. 13, L.R. n. 5 del 2016, ove si definiscono i contenuti e gli adempimenti del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il quale in particolare è costituito dalla ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti, dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario;

Visto l'art. 6, co. 7°, lett. b, L.R. n. 5 del 2016, ove si assegna a questa Assemblea regionale il compito di approvare il Piano d'ambito, previo parere consultivo dell'Assemblea locale interessata, che nel caso in esame è quella "Centrale";

Dato atto che è in corso il procedimento per la redazione e l'approvazione del Piano d'ambito, di cui si prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2019;

Considerato che in ragione di tale Piano d'ambito si potrà al contempo integrare la Relazione, qui in allegato *sub* 1, con il piano economico-finanziario e con l'asseverazione *ex art. 3 bis*, D.L. n. 138 del 2011;

Vista la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527°, con cui si sono attribuite all'ARERA anche funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, «con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481», «al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure»;

Considerato che fra tali funzioni di regolazione e controllo assegnate all'ARERA rilevano in particolare le seguenti:

- «a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi»;
- «b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi»;
- «c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza»;
- «e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- «f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"»;
- «g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento»;
- «h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento»;
- «i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi»;

Considerato dunque che per il Piano d'ambito in corso di redazione, così come per la Convenzione di servizio (prevista dall'art. 6, co. 7°, lett. d, L.R. n. 5 del 2016), l'AUSIR dovrà tenere conto delle definitive decisioni dell'ARERA, la quale nel 2018 ha iniziato ad esercitare le nuove funzioni in materia di rifiuti con l'avvio di numerosi procedimenti (riguardanti essenzialmente la raccolta dei dati sul territorio nazionale, la modulazione tariffaria, le condizioni di qualità del servizio), procedimenti la cui conclusione è attesa per la fine dell'anno 2019 (cfr. deliberazione 15 febbraio 2018, n. 82; deliberazioni 5 aprile 2018, n. 225 e n. 226; il documento per la consultazione 27 dicembre 2018, n. 713/2018/R/RIF; deliberazioni 27 dicembre 2018, n. 714 e n. 715; determinazione 3 aprile 2019, n. 2; il documento per la consultazione 30 luglio 2019 n. 352/2019/R/RIF; il documento per la consultazione 30 luglio 2019 n. 351/2019/R/RIF);

Ritenuto pertanto che all'esito (previsto per la fine del 2019) di tali procedimenti, collegati e connessi, in capo all'ARERA e in capo all'AUSIR, sarà possibile per la stessa AUSIR sottoporre stabilmente l'affidamento oggi disposto della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale a un termine certo iniziale, nonché a un termine certo finale, che comunque tenga conto dei costi di ammortamento necessari alla realizzazione del Piano d'ambito, del relativo Programma degli interventi e del relativo Piano economico-finanziario, fermo restando però che, ove l'ARERA non provvedesse in tempo utile, l'AUSIR a sua volta dovrà comunque provvedere in autonomia e con effetto sino alle definitive determinazioni dell'ARERA;

Ritenuto comunque necessario definire sin d'ora il termine iniziale dell'affidamento e di indicarlo nel 1° gennaio 2020, anzitutto per consentire a tutti i gestori e a tutti i Comuni di iniziare a organizzare in concreto l'avvio della gestione integrata d'ambito;

Visto altresì l'art. 203, co. 2°, lett. c, D.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede un termine minimo di durata dell'affidamento del servizio, che deve essere «comunque non inferiore a quindici anni»;

Ritenuto necessario definire sin d'ora la durata minima dell'affidamento, che sarà comunque di almeno 15 anni, con conseguente scadenza allo stato di tale affidamento al 1° gennaio 2035;

Precisato che la *“Convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto della Società A&T 2000 s.p.a.”*, conclusa fra tutti i soci pubblici ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21, L. Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dura «fino al 31 dicembre 2030» (art. 3, co. 1°, Convenzione), con la conseguente necessità che tale previsione e la durata di tale Convenzione siano modificate e commisurate all'indicato termine di scadenza dell'affidamento (1° gennaio 2035);

Precisato che anche lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. prevede la durata della società «fino al 31/12/2030» (art. 4, co. 1°), con la conseguente necessità che anche tale previsione statutaria sia modificata e commisurata all'indicato termine di scadenza dell'affidamento (1° gennaio 2035);

Precisato altresì che la *“Convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti territoriali soci della società NET s.p.a. per l'esercizio coordinato del controllo analogo”* «avrà durata fino a quando permarranno gli affidamenti diretti alla Società del Servizio Pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, da parte degli Enti Territoriali sottoscrittori del presente accordo» (art. 6, co. 1°, Convenzione), con la conseguente necessità che anche tale previsione e la durata di tale Convenzione siano commisurate all'indicato termine di scadenza dell'affidamento (1° gennaio 2035);

Considerato inoltre che - a completamento degli atti collegati all'affidamento - l'approvazione della Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani (di competenza di questa Assemblea: art. 6, co. 7°, lett. e, L.R. n. 5 del 2016) potrà avvenire una volta costituito dalla Giunta regionale il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti (art. 20, co. 1°, L.R. n. 5 del 2016), il quale deve esprimere il proprio parere all'Assemblea sul relativo schema;

- IX -

Visto il decreto del Direttore generale n. 79/2019 del 15 maggio 2019, con cui si è avviato «il procedimento per il riconoscimento e la prosecuzione delle gestioni in essere di NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A. e MTF S.r.l. per i territori di Comuni che costituiscono l'Assemblea locale “Centrale”, nonché per i territori dei Comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016, nonché per l'individuazione dell'ambito di affidamento, per la scelta della forma di affidamento e per l'affidamento stesso a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia»;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento, Prot. n. 1371 dd 15 maggio 2019, spedita via p.e.c. agli enti e ai soggetti interessati;

Viste altresì la comunicazione e la pubblicazione di tutti gli atti preordinati e preliminari alla presente deliberazione, in particolare la deliberazione Assemblea locale “Centrale” 23 settembre 2019, n. 5;

Dato atto che alla data di approvazione di questa deliberazione A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. hanno inviato all'AUSIR varie integrazioni documentali, assunte a protocollo, per il procedimento in corso e che il Comune di Cividale del Friuli ha trasmesso la nota Prot. n. 21235 dd. 27.06.2019, assunta al Protocollo dell'Agenzia con il numero 1693/2019;

Viste, in particolare, le note di A&T 2000 S.p.A (Prot. di ingresso n. 1637/2019), di MTF S.r.l. (Prot. di ingresso n. 2247/2019) e di NET S.p.A. (Prot. di ingresso n. 2309/2019) e con cui le predette società di gestione si impegnano ad internalizzare una parte dei servizi attualmente affidati in appalto ad imprese terze;

Dato atto che nessun altro soggetto ha presentato documenti, osservazioni o richieste pertinenti per il procedimento in corso;

Vista infine la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 1, con cui il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'AUSIR, nel fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale 18 luglio 2019, n. 115 (e il relativo Allegato n. 1), ha anche discusso e valutato gli emendamenti presentati per la presente deliberazione nel corso della seduta 26 settembre 2019 di questa Assemblea da tre componenti della stessa (Dino Giacomuzzi, Michele Fabbro e Emiliano Canciani), in particolare quelli presentati in via principale come I gruppo di emendamenti (n. 1, n. 2, n. 3), proponendo all'Assemblea di accoglierli e recepirli nei termini indicati in tale deliberazione dello stesso C.d.A.;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

- 1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- 2) di scegliere per tale ambito la forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.;
- 3) di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che partecipano alle rispettive società:
 - 3.a.) precisando che tale affidamento della gestione del servizio nell'ambito sarà in conformità alla Convenzione di servizio e al Piano d'ambito con tutti i suoi allegati (compreso il Piano economico-finanziario), nonché alla Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani, una volta che tali atti saranno definiti e approvati da questa Assemblea;
 - 3.b.) precisando che l'affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. nei territori dei Comuni i quali oggi abbiano in corso una gestione a diverso titolo, in particolare quella dell'U.T.I. della Carnia per i relativi n. 28 Comuni, ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico e sempreché a quella data tali Comuni siano soci di una di tali società e siano rispettati tutti i vincoli per l'*in house providing* indicati al successivo punto n. 4;
 - 3.c.) precisando che l'affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. è a superamento di ogni altra gestione in essere delle stesse società;
 - 3.d.) precisando che entro 90 giorni dalla pubblicazione di questa deliberazione il Comune di Rivignano Teor debba comunicare all'AUSIR gli atti con cui ha definito quale partecipazione societaria (in A&T 2000 S.p.A. oppure in NET S.p.A.) debba rilevare ai

fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale, disposto con questa deliberazione;

- 3.e.) precisando che ove uno stesso Comune si trovi oggi a partecipare (direttamente o indirettamente) al capitale sociale di più di un gestore *in house* tra quelli di cui al punto n. 3, l'indicato affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debba essere oggi inteso come riferito al gestore la cui gestione in essere nel Comune con multipla partecipazione sia stata riconosciuta con deliberazione di questa Assemblea 2 ottobre 2019, n. 36;
- 4) di stabilire che l'indicato affidamento ha effetto sinché permangano per A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. il vincolo del capitale interamente pubblico, il vincolo del controllo analogo, il vincolo dell'attività prevalente, allo stato secondo gli atti (Statuti; Convenzioni ex art. 30, D.lgs. n. 267 del 2000) e in base alle relative valutazioni contenute nella Relazione in Allegato n. 1 a questa deliberazione;
- 5) di specificare che l'effetto di affidamento disposto al precedente punto n. 1 comporta che, se nel corso della gestione integrata, avviata in base a questa deliberazione, un Comune - ricorrendo i presupposti di legge - acquisisse la qualità di socio in una Società (A&T 2000 S.p.A. o MTF S.r.l. o NET S.p.A.) diversa da quella cui oggi partecipa, ai fini di una prosecuzione del servizio in capo a tale diverso gestore nel relativo territorio comunale, tale prosecuzione è possibile sempreché: (a) l'AUSIR verifichi la sussistenza di tutti gli indicati requisiti *in house providing* anche nel rapporto fra il Comune e il gestore subentrante, (b) il gestore uscente e il gestore subentrante - previa approvazione dell'AUSIR - si accordino sulla regolare consegna del servizio e sulla definizione fra loro di ogni conseguente profilo, tecnico, gestionale, economico in particolare sulle rispettive partite di dare e avere, fermo restando che, sulla base del citato accordo, il gestore uscente dovrà rinunciare sia all'affidamento della gestione oggi in essere riconosciuta da questa Assemblea con deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36, sia all'affidamento a regime della gestione integrata dei rifiuti urbani disposto con la presente deliberazione; (c) i gestori eseguano l'accordo così raggiunto sotto il controllo dell'AUSIR, (d) siano adeguati per l'effetto e ove necessario gli atti che definiscono il presente affidamento, in particolare la Convenzione di servizio e il Piano d'Ambito;
- 6) di dare atto della necessità di favorire e incentivare processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale d'intesa con la Regione e con gli Enti locali, ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'art. 16, co. 4, della LR n. 5/2016;
- 7) di sottoporre allo stato l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito al termine iniziale del 1° gennaio 2020;
- 8) di stabilire comunque la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035;
- 9) di stabilire che A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. presentino entro 6 mesi all'AUSIR un piano per la progressiva internalizzazione dei servizi attualmente affidati in appalto ad imprese terze affinché tale relazione sia valutata dall'Assemblea regionale d'Ambito per le iniziative di competenza;

- 10) di stabilire che entro 6 mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione gli enti pubblici soci di A&T 2000 S.p.A. devono adeguare la durata della Convenzione di controllo analogo (oggi fissata al 31 dicembre 2030: art. 3, co. 1°, Convenzione) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035);
- 11) di stabilire che entro 6 mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione A&T 2000 S.p.A. deve adeguare la durata della società (oggi prevista «fino al 31/12/2030»: art. 4, co. 1°, Statuto) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035);
- 12) di precisare che entro il 31 dicembre 2019 gli enti pubblici soci di NET S.p.A. devono adeguare la durata della Convenzione di controllo analogo (oggi fissata al permanere degli affidamenti in essere, che sono superati dal presente affidamento: art. 6, co. 1°, Convenzione) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035);
- 13) di rinviare a successiva deliberazione - all'esito della conclusione dei procedimenti per l'approvazione del Piano d'ambito e della Convenzione di servizio di cui al precedente punto n. 3.a.) - con cui verificare lo stato d'attuazione di questa deliberazione, nonché per apportare ad essa e alla Relazione qui allegata sub 1 tutte le necessarie integrazioni e modificazioni, comunque per individuare definitivamente il termine iniziale e il termine finale cui sottoporre l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito;
- 14) di riservare a questa Assemblea la verifica della realizzazione di tutte le condizioni sopra indicate, a tal fine stabilendo che le due società trasmettano la prima volta entro il 31 dicembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando il dovere di tali società di comunicare all'AUSIR senza indugio (e comunque entro 30 gg. dalla conoscenza) ogni fatto o atto che incida sul rapporto organizzativo *in house providing* coi Comuni partecipanti (in particolare e comunque, sul capitale sociale delle società, sul controllo analogo, sull'attività prevalente);
- 15) di stabilire che la mancata realizzazione o il venir meno delle indicazioni condizioni di affidamento comportano l'esercizio del potere dell'AUSIR di affidare - secondo la vigente disciplina europea ed italiana - le relative gestioni del servizio;
- 16) di approvare la Relazione contenuta nell'Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 17) di comunicare e pubblicare senza indugio questa deliberazione e il suo Allegato n. 1 secondo legge e in base allo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Davide Furlan

RELAZIONE *EX* ART. 34, CO. 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSE - CONTENUTO E FINALITÀ DELLA RELAZIONE.....	4
I^A SEZIONE - PANORAMA NAZIONALE ED EUROPEO DEL SETTORE	7
1. Le nuove norme europee su rifiuti e ambiente	7
2. La raccolta differenziata in Italia.....	9
3. Performances di gestione dei rifiuti urbani a livello regionale e dell'ambito di affidamento <i>de quo</i>	11
II^A SEZIONE – ANALISI DEL GESTORE A&T 2000 S.P.A.	13
A. Modello gestionale ed organizzativo	13
1. A&T 2000 S.p.A. come forma di cooperazione tra Enti locali per la gestione <i>in house</i> del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti	14
2. Statuto e convenzione per il controllo analogo: conformità di A&T 2000 S.p.A. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello <i>in house providing</i>	16
3. Altri aspetti societari utili alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del Gestore <i>in house</i> A&T 2000 S.p.A.	26
B. Performances tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie.....	28
1. Organizzazione tecnica e risultati della raccolta urbana di A&T 2000 S.p.A.	28
2. Risultati economici ultimo esercizio A&T 2000 S.p.A.	38
3. Analisi sulla convenienza economica	41
4. Investimenti	42
5. Considerazioni conclusive.....	42
III^A SEZIONE – ANALISI DEL GESTORE MTF S.r.l.	44
A. Modello gestionale ed organizzativo	44
1. MTF S.r.l. come società di gestione <i>in house</i> del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti	45
2. Statuto e conformità di MTF S.r.l. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello <i>in house providing</i>	46
3. Altri aspetti societari utili alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del Gestore <i>in house</i> MTF S.r.l.....	50
B. Performances tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie.....	52
1. Organizzazione tecnica e risultati della raccolta urbana di MTF S.r.l.	52
2. Risultati economici ultimo esercizio MTF S.r.l.	58
3. Analisi sulla convenienza economica	60

4. Investimenti	61
5. Considerazioni conclusive	61
IV^ SEZIONE – ANALISI DEL GESTORE NET S.p.A.	63
A. Modello gestionale ed organizzativo	63
1. NET S.p.A. come forma di cooperazione tra Enti locali per la gestione <i>in house</i> del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti	65
2. Statuto e convenzione per l'esercizio del controllo analogo: conformità di NET S.p.A. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello <i>in house providing</i>	67
3. Altri aspetti societari utili alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del Gestore <i>in house</i> NET S.p.A.	76
B. Performances tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie.....	79
1. Organizzazione tecnica del servizio e risultati	79
2. Risultati economici ultimo esercizio NET S.p.A.	84
3. Analisi sulla convenienza economica	85
4. Investimenti	87
5. Considerazioni conclusive ed idoneità.....	87
V^ SEZIONE – LA FORMA DI GESTIONE <i>IN HOUSE PROVIDING</i> PER I 28 COMUNI “DELLA CARNIA”	89
1. Lo scenario attuale	89
2. Le ragioni del mancato ricorso al mercato	89
VI^ SEZIONE – GLI ULTERIORI BENEFICI DELLA FORMA DI GESTIONE <i>IN HOUSE PROVIDING</i>	92

PREMESSE - CONTENUTO E FINALITÀ DELLA RELAZIONE

L'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce al comma 20 che *«...per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste...»*.

Quest'ultima disposizione di legge statale è stata ulteriormente precisata con specifico riferimento al settore dei rifiuti urbani e tenuto conto dell'organizzazione (in ambiti ottimali) del relativo servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, con funzioni in capo ad Enti di governo cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente.

Infatti con il vigente art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. da L. 14 settembre 2011, n. 148, si è confermato che gli enti di governo del servizio rifiuti (come l'AUSIR) debbono adottare l'indicata relazione ex art. 34, co. 20°, D.L. n. 179 del 2012, ma rispettando anche le seguenti ulteriori regole:

- «nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio»;
- «al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti»;
- «nell'ipotesi di affidamento *in house*» tale piano economico-finanziario deve specificare anche «l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio»;
- tale piano economico-finanziario (qualunque sia la forma di affidamento prescelta) «deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
- «nel caso di affidamento *in house*, gli Enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*».

Al riguardo, va precisato sin d'ora che la presente relazione non contempla ancora il piano economico-finanziario contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti di cui all'art. 3 *bis*, co. 1° *bis*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La mancanza del PEF è motivata dal fatto che l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani viene effettuata dall'AUSIR nelle more dell'approvazione del Piano d'ambito ai sensi dell'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 13 della LR n. 5/2016. Infatti, il piano economico-finanziario è una parte del Piano d'Ambito, ma per esso si dovrà tenere conto delle definitive decisioni dell'ARERA, cui di recente sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527°), proprio perché l'ARERA deve concludere (presumibilmente entro il 2019) i numerosi procedimenti, avviati nel 2018 e ancora in corso, riguardanti aspetti rilevanti per lo stesso Piano d'Ambito e anche per la Convenzione di servizio (essenzialmente la raccolta dei dati sul territorio nazionale, la modulazione tariffaria, le condizioni di qualità del servizio, ecc.). Ad ogni modo, avendo gli uffici dell'Ente di governo d'Ambito già avviato la procedura di redazione del Piano

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, non appena l'AUSIR procederà ad approvare il Piano d'Ambito, si provvederà contestualmente ad integrare la presente relazione in tal senso.

Resta fermo, altresì, che - per espressa disposizione di legge regionale - «l'individuazione del gestore *in house* deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario» (art. 16, co. 2°, L. Regione Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5).

Ciò premesso, va rilevato che gli affidamenti in essere a favore di A&T 2000 S.p.A., di MTF S.r.l. e di NET S.p.A. risultano già conformi alla normativa nazionale ed europea di settore e che la presente relazione intende verificare la convenienza tecnico-economica delle gestioni *in house providing* attualmente in essere e ribadire la loro conformità alla normativa nazionale ed europea di settore ai fini dell'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale" a favore delle tre società citate, per un periodo di durata non inferiore a 15 anni (secondo il termine minimo di legge: art. 203, co. 2°, lett. c, D.lgs. n. 152 del 2006) e dunque per un periodo allo stato determinabile dal 1° gennaio 2020 al 1 gennaio 2035.

La presente relazione si sviluppa in sei sezioni:

1. La prima sezione contiene una disamina inerente l'attuale panorama nazionale ed europeo del settore; essa si pone l'obiettivo di fornire una prima informazione generale su questo settore, inquadrando le scelte contingenti e locali in un più ampio panorama di riduzione delle quantità prodotte, di aumento della percentuale di differenziazione e più in generale di tutela ambientale previsto per tutti gli Stati membri dell'Unione. La fonte utilizzata è il Rapporto Rifiuti Urbani 2018 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nonché il recente Rapporto Rifiuti Urbani Friuli-Venezia Giulia 2019 curato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
2. La seconda sezione è dedicata all'analisi del gestore A&T 2000 S.p.A.:
 - a) sotto il profilo del modello gestionale aziendale, con valutazione degli elementi organizzativi distintivi e caratterizzanti la realtà della società *de qua*;
 - b) sotto il profilo delle *performances* tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie, con un focus sulle modalità pratiche di espletamento dei servizi affidati dagli Enti locali ed un confronto con altre realtà (*benchmark*). Ciò al fine di consentire una valutazione sulla convenienza tecnica ed economica dell'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società A&T 2000 S.p.A. per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale".
3. La terza sezione è dedicata all'analisi del gestore MTF S.r.l.:
 - a) sotto il profilo del modello gestionale aziendale, con valutazione degli elementi organizzativi distintivi e caratterizzanti la realtà della società *de qua*;
 - b) sotto il profilo delle *performances* tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie, con un focus sulle modalità pratiche di espletamento dei servizi affidati dagli Enti locali ed un confronto con altre realtà (*benchmark*). Ciò al fine di consentire una valutazione sulla convenienza tecnica ed economica dell'affidamento a regime alla società MTF S.r.l. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale".
4. La quarta sezione è dedicata all'analisi del gestore NET S.p.A.:
 - a) sotto il profilo del modello gestionale aziendale, con valutazione degli elementi organizzativi distintivi e caratterizzanti la realtà della società *de qua*;

- b) sotto il profilo delle *performances* tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie, con un focus sulle modalità pratiche di espletamento dei servizi affidati dagli Enti locali ed un confronto con altre realtà (*benchmark*). Ciò al fine di consentire una valutazione sulla convenienza tecnica ed economica dell'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società NET S.p.A. per i territori dei Comuni soci che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale".
- 5. La quinta sezione è dedicata alla scelta della forma di gestione *in house providing* per i 28 Comuni ricadenti nell'area di aggregazione "della Carnia" che attualmente gestiscono il servizio in forma associata per il tramite dell'Unione Territoriale Intercomunale "della Carnia".
- 6. La sesta sezione tratta i benefici della forma di gestione *in house* prescelta.

1^ SEZIONE - PANORAMA NAZIONALE ED EUROPEO DEL SETTORE

1. Le nuove norme europee su rifiuti e ambiente

L'Unione Europea ha definito un quadro giuridico volto a regolamentare l'intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio.

All'interno della corposa normativa emanata a livello comunitario, particolare rilevanza assumono le recenti direttive approvate nel maggio 2018 denominate "Pacchetto Economia Circolare" (n. 849/2018/Ue, 850/2018/Ue, 851/2018/Ue e 852/2018/Ue - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018), che revisionano le Direttive fondamentali di settore (quadro rifiuti, discariche, imballaggi, RAEE, pile e veicoli a fine vita), oltre a nuove produzioni normative a supporto di un complessivo efficientamento nell'uso e gestione delle risorse a livello europeo, per passare progressivamente da un modello "lineare" di estrazione-trasformazione-consumo-smaltimento a un modello "circolare", in cui i cicli di produzione e consumo vengono alimentati sempre più dagli scarti dei cicli precedenti. Nei sistemi di economia circolare, infatti, quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita le risorse che ne derivano restano all'interno del sistema economico in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore. Per passare a un'economia circolare più spinta occorre apportare cambiamenti nell'insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell'organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche.




Fig. 1 - Fonte: elaborazioni ISPRA su dati Eurostat ed EPA Irlanda

In particolare, le direttive facenti parte del succitato "Pacchetto", tutte datate 30 maggio 2018, modificano le direttive sui rifiuti a partire dalla direttiva "madre" 2008/98/Ce e poi le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti

"RAEE" (2012/19/Ue), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/Ce). Le modifiche sono in vigore dal 4 luglio 2018, mentre gli Stati membri dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020.

Le nuove norme in materia di rifiuti prevedono il raggiungimento dei seguenti obiettivi di riciclaggio:

- 55% entro il 2025;
- 60% entro il 2030;
- 65% entro il 2035.




Fig. 2 - Fonte: elaborazioni AUSIR su dati ISPRA




Fig. 3 - Fonte: elaborazioni AUSIR su dati ISPRA

	Entro il 2025	Entro il 2030
Tutti i tipi di imballaggio	65%	70%
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Materiali ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

Tab. 1 - Nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio.

Le nuove norme sulla raccolta differenziata, ampliando l'obbligo esistente di differenziare carta e cartone, vetro, metalli e plastica, contribuiranno a migliorare la qualità delle materie prime secondarie e ne diffonderanno ulteriormente l'uso: entro il 2022 si dovranno raccogliere separatamente i rifiuti domestici pericolosi, entro il 2023 i rifiuti organici ed entro il 2025 i tessili.

2. La raccolta differenziata in Italia

Come è noto, la raccolta differenziata è alla base di una corretta gestione dei rifiuti. I vantaggi sono molteplici:

- si riduce sensibilmente il volume dei rifiuti da smaltire in discarica;
- si eliminano le parti tossiche dei rifiuti, con un notevole beneficio per la salute;
- si recuperano risorse per ottenere nuovi prodotti.

Dal grafico seguente (fonte ISPRA, dati 2016) si evince che, nonostante gli sforzi profusi nel recupero e nel riciclo, la discarica resta ancora una soluzione per il 24,7% dei casi. Il 19% circa degli RSU entra nella filiera del compostaggio, il 19,5% è avviato all'incenerimento, mentre il 26,1% viene riciclato. I *trend* di crescita delle pratiche di riciclaggio e compostaggio risultano ancora notevolmente rallentati a livello nazionale.




Fig. 4 - Fonte: elaborazioni AUSIR su dati ISPRA.

Nel 2017, la raccolta differenziata ha interessato poco più di 16,4 milioni di tonnellate di rifiuti, pari al 55,5% della produzione totale. La macro area più virtuosa resta il Nord Italia con il 66,2% dei rifiuti raccolti in modo

differentiato. Per macro aree geografiche si intendono i seguenti raggruppamenti, operati in accordo con la suddivisione ISTAT:

- NORD: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna;
- CENTRO: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
- SUD: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.




Fig. 5 - Fonte: elaborazioni AUSIR su dati ISPRA




Fig. 6 - Fonte: elaborazioni AUSIR su dati ISPRA.

3. Performances di gestione dei rifiuti urbani a livello regionale e dell'ambito di affidamento *de quo*

In Friuli Venezia Giulia, il territorio dell'ex Provincia di Pordenone è il più virtuoso in termini di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, potendo vantare una percentuale media di raccolta differenziata pari all'81,6% (dato 2017). Seguono il territorio dell'ex Provincia di Udine, con il 67,3%, e quello di Gorizia, con il 66,6%. Fanalino di coda è il territorio dell'ex Provincia di Trieste, con una percentuale media di raccolta differenziata pari al 40,1%.

Provincia	Popolazione	RU	Pro capite RU	RD	Percentuale RD
		(t)	(kg/ab.*anno)	(t)	(%)
UDINE	529.381	261.783,0	494,5	176.275,0	67,3%
GORIZIA	139.439	71.188,0	510,5	47.404,5	66,6%
TRIESTE	234.638	113.324,8	483,0	45.483,5	40,1%
PORDENONE	312.080	142.722,3	457,3	116.500,7	81,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.215.538	589.018,0	484,6	385.663,8	65,5%

Fig. 7 - Rifiuti urbani per ambito "provinciale" (t), anno 2017. Fonte: ISPRA; dati di popolazione: ISTAT

L'ambito di affidamento di cui trattasi, pertanto, si colloca complessivamente al di sopra dei dati medi regionali (fortemente penalizzati dalla realtà triestina), pur mantenendo un considerevole distacco rispetto alle migliori pratiche di differenziazione attuate nel pordenonese.

Sia a livello locale che dell'intera Regione, i *trend* risultano positivi, con un aumento complessivo di oltre 3 punti percentuali in termini di raccolta differenziata nel quinquennio 2013-2017.




Fig. 8 - Fonte: elaborazioni AUSIR su dati ISPRA.

Sotto il profilo della composizione merceologica della raccolta, il territorio dell'ex Provincia di Udine risulta in linea con quanto prodotto nel restante territorio regionale, cui concorre nella misura del 45,7% (= 176.275 t RD / 385.663,8 t RD) in termini di frazioni della raccolta differenziata e del 44,4% in termini di RU complessivi (= 261.783 t / 589.018 t).

Frazione merceologica	Quantitativo per provincia				
	Udine	Gorizia	Trieste	Pordenone	Friuli Venezia Giulia
	(tonnellate)				
Frazione organica	78.122,7	21.414,9	12.611,8	54.763,8	166.913,2
Carta e cartone	31.745,8	7.956,1	11.128,8	18.123,6	68.954,3
Legno	10.696,0	2.755,5	3.876,1	5.450,8	22.778,3
Metallo	7.601,3	905,6	1.151,0	2.475,2	12.133,2
Plastica	12.832,9	2.997,5	4.071,2	6.446,0	26.347,5
RAEE	3.302,1	948,4	1.512,7	1.777,6	7.540,8
Selettiva	712,5	240,4	221,0	524,7	1.698,5
Tessili	64,1	408,7	354,5	576,8	1.404,2
Vetro	21.131,9	5.407,6	5.717,0	12.896,4	45.152,9
Ingombranti misti a recupero	506,0		145,5	1.828,4	2.479,8
Pulizia stradale a recupero	1.488,4	1.241,3	684,5	906,5	4.320,7
Rifiuti da C&D	6.320,1	2.062,8	3.039,6	3.924,8	15.347,2
Altro RD	1.751,2	1.065,6	970,0	6.806,2	10.593,1
RD totale	176.275,0	47.404,5	45.483,5	116.500,7	385.663,8
Indifferenziato	79.333,1	22.239,5	64.803,4	23.306,8	189.682,8
Ingombranti a smaltimento	6.174,8	1.544,0	3.037,9	2.914,7	13.671,4
Totale RU	261.783,0	71.188,0	113.324,8	142.722,3	589.018,0

Fig. 9 - Raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche per ex Provincia (t), anno 2017. Fonte: ISPRA.




Fig. 10 - Fonte: ARPA, Rapporto rifiuti urbani 2019.

II^ SEZIONE – ANALISI DEL GESTORE A&T 2000 S.P.A.

A. Modello gestionale ed organizzativo

A&T 2000 S.p.A. è una società *in house providing* (secondo i cd. requisiti del capitale interamente pubblico, del controllo analogo, dell'attività prevalente) con sede legale in Codroipo (UD), piazzetta Marconi n. 3, che «...opera nell'ambito della raccolta, recupero, trasporto, spazzamento, trattamento e smaltimento finale di ogni tipologia di rifiuto, traendone ogni utilità possibile, in conformità alle leggi vigenti, in esecuzione di incarichi conferiti dagli Enti Locali soci per attività costituenti servizi pubblici locali, ovvero anche da terzi, siano questi Enti Locali o meno, per attività in libero mercato concorrenziale...» (Statuto, art. 3).

A&T 2000 S.p.A. attualmente gestisce il servizio a favore:

- di n. 49 Comuni dell'Ambito ottimale di affidamento costituito dai Comuni facenti parte dell'Assemblea locale "Centrale" ex allegato A L.R. 5/2016 (v. cartografia sottoriportata);
- del territorio dell'ex Comune di Rivignano, oggi confluito in Rivignano Teor (appartenente all'Ambito ottimale di affidamento di cui trattasi);
- del Comune di San Dorligo della Valle (facente parte dell'Assemblea locale "Orientale Triestina").




Fig. 11 - Elaborazione Uffici AUSIR.

La Società è iscritta all'Albo gestori ambientali alla posizione TS/004932 per la categoria 8C ordinaria (intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi - quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate).

1. A&T 2000 S.p.A. come forma di cooperazione tra Enti locali per la gestione *in house* del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti

A&T 2000 S.p.A., con sede a Codroipo, si è costituita nel marzo 1998 come Consorzio di 17 Comuni dell'allora Provincia di Udine, prendendo origine dalla preesistente aggregazione di 14 Enti locali che nel 1996 si erano convenzionati per attuare sinergie economiche e operative nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani. A partire dal 1 gennaio 2012, in forza dell'atto di sottoscrizione e di aumento di capitale con conferimento di complesso aziendale relativo a singolo ramo d'impresa a rogito notaio Maraspin di Codroipo (rep. 82838 dd 23.12.2011) e dell'integrazione societaria che ne è derivata, il bacino di gestione della Società in parola si è allargato agli ulteriori 14 Comuni soci della Comunità Collinare. Con le successive adesioni del Comune di Pagnacco (dicembre 2012), dei territori precedentemente serviti dalle Comunità del Gemonese e Canal del Ferro-Val Canale (1 gennaio 2015) e del Comune di San Dorligo della Valle (delibera comunale di sottoscrizione della primavera 2017), si è venuta a delineare la compagine societaria di seguito riepilogata:

Compagine societaria Gestore A&T 2000 S.p.A.	
<i>SOCI</i>	<i>Quota partecipazione</i>
Comune di Artegna	0,452%
Comune di Attimis (Comune socio non servito)	0,310%
Comune di Basiliano	2,693%
Comune di Bertiole	1,388%
Comune di Bordano	0,402%
Comune di Buttrio	2,056%
Comune di Camino al Tagliamento	0,915%
Comune di Campoformido	3,934%
Comune di Codroipo	7,829%
Comune di Corno di Rosazzo	1,404%
Comune di Dogna	0,026%
Comune di Faedis (Comune socio non servito)	0,513%
Comune di Gemona del Friuli	1,459%
Comune di Lestizza	2,127%
Comune di Lusevera	0,128%
Comune di Magnano in Riviera	0,558%
Comune di Martignacco	2,907%
Comune di Moggio Udinese	0,003%
Comune di Moimacco	0,841%
Comune di Montenars	0,146%
Comune di Mortegliano	2,673%
Comune di Nimis	0,471%
Comune di Pagnacco	0,306%
Comune di Pasian di Prato	4,786%
Comune di Pavia di Udine	2,994%
Comune di Povoletto (Comune socio non servito)	1,864%

Compagine societaria Gestore A&T 2000 S.p.A.	
<i>SOCI</i>	<i>Quota partecipazione</i>
Comune di Pozzuolo del Friuli	3,446%
Comune di Pradamano	1,626%
Comune di Premariacco	1,404%
Comune di Reana del Rojale	2,601%
Comune di Remanzacco	2,957%
Comune di Resia (Comune socio non servito)	0,003%
Comune di Resiutta	0,163%
Comune di Rivignano Teor	1,402%
Comune di San Dorligo della Valle-Dolina	0,591%
Comune di San Giovanni al Natisone	3,167%
Comune di Sedegliano	2,104%
Comune di Taipana	0,125%
Comune di Trasaghis	1,197%
Comune di Varmo	1,580%
Comune di Venzona	0,003%
Comunità Collinare del Friuli	34,446%

Tab. 2 - Compagine societaria Gestore A&T 2000 S.p.A.

Sul punto, si precisa che la Comunità Collinare del Friuli (socio di maggioranza della Società *de qua*) ha natura giuridica di consorzio volontario di diritto pubblico tra i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande e Buja, i quali hanno delegato a tale Comunità collinare l'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti, ove poi i contratti di servizio per l'erogazione del servizio nel territorio dei Comuni sono stati sottoscritti col gestore dalla Comunità collinare e dai Comuni stessi⁽¹⁾.

Il consorzio in parola, sin dall'aprile 1967 (atto costitutivo dd 16.04.1967 a rogito notaio Mareschi di San Daniele del Friuli, rep. 26597), si è prefissato l'obiettivo di consentire lo svolgimento in forma associata di alcuni servizi e funzioni in una logica di ottimizzazione dei costi e delle risorse, ed in particolare, come precisato all'art. 3, lett. a) dello statuto consortile attualmente vigente «...*promuovere, coordinare ed attuare interventi e servizi per la tutela, salvaguardia, valorizzazione turistica, ambientale del territorio...*» ⁽²⁾. La durata del consorzio è statutariamente fissata in anni 20 «...*rinnovabili per uguali periodi, nell'intesa che, antecedentemente alla scadenza, non venga deliberato dagli Enti aderenti lo scioglimento o l'eventuale trasformazione...*».

La Comunità collinare del Friuli non si è trasformata in Unione territoriale intercomunale (UTI) a seguito della L.R. 26 dicembre 2014, n. 26 (cfr. art. 40, co. 5°), restando dunque consorzio fra enti locali.

La società A&T 2000 S.p.A. copre ad oggi un bacino di circa 197.000 abitanti (191.000 dei quali residenti nell'ambito ottimale di affidamento coincidente con i Comuni dell'Assemblea locale "Centrale"), per un totale di quasi 104.000 utenze domestiche e non domestiche servite (101.000 delle quali ricadenti nel bacino di affidamento di cui alla presente relazione)³.

¹ Appare opportuno rilevare come il Comune di Buja, pur aderendo alla Comunità Collinare del Friuli e detenendo, conseguentemente, una partecipazione indiretta in A&T 2000 S.p.A., abbia affidato a decorrere dal 1 gennaio 2017 il servizio rifiuti urbani a NET S.p.A., di cui il Comune stesso è socio.

² Statuto approvato dall'Assemblea del consorzio "Comunità Collinare del Friuli" dd 15.12.2016, giusto verbale rep. 3073 notaio Bordon di Udine.

³ Popolazione su base ISTAT 2018, utenze SRU su base O.R.So. 2018.

Trattasi, come meglio dettagliato nel paragrafo seguente, di una società che rappresenta una forma di cooperazione tra Enti locali per la gestione *in house providing* del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Statuto e convenzione per il controllo analogo: conformità di A&T 2000 S.p.A. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello *in house providing*

Gli Enti pubblici soci hanno deliberato la partecipazione in A&T 2000 S.p.A. quale società *in house providing*, approvando l'aggiornamento dello Statuto societario e la Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio di un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

• Statuto di A&T 2000 S.p.A.

Lo statuto attualmente vigente è stato approvato in sede di Assemblea straordinaria del 21.03.2018, giusto verbale rep. 89204, racc. 26944 redatto dal notaio Maraspin di Codroipo.

Il documento di cui trattasi qualifica A&T 2000 S.p.A. come una Società che «... *ha per oggetto le attività di:*

- a) promozione, coordinamento ed attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, con modalità integrate con i restanti presidi e servizi del territorio e compiere in genere altre attività ed interventi in materia di rifiuti, in tutte le forme, fasi e processi che a livello intercomunale possano conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia;*
- b) programmare la raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti, nonché la loro commercializzazione o idonea innocuizzazione e l'acquisto, la distribuzione, l'installazione e la manutenzione di macchine, attrezzature e materiali di consumo per l'esercizio dei servizi rientranti nei propri ambiti operativi;*
- c) procedere a smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché dei rifiuti speciali (inclusi i pericolosi), a mezzo dei processi previsti o consentiti dalla legge, quali, a titolo meramente esemplificativo: riciclaggio, compostaggio, incenerimento (con recupero di energia-calore o meno) ed interrimento sanitario, applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti specifici, ivi compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque di fognatura, e quant'altro;*
- d) costruzione e gestione di impianti infrastrutturali e di dotazioni ed attrezzature mobili, per l'esercizio dei servizi rientranti nei propri ambiti operativi;*
- e) prestazioni di servizi e svolgimento di attività di carattere accessorio in settori connessi, complementari od affini a quelli indicati ai precedenti punti da "a" a "d"....» (Statuto, art. 3 co. 2).*

La durata societaria è fissata dall'art. 4 dello Statuto sino al 31.12.2030, salve proroghe o scioglimenti anticipati deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Sotto il profilo dell'organizzazione interna, il Titolo IV dello Statuto prevede che la Società sia «... *amministrata, secondo le determinazioni dell'Assemblea ordinaria che li nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di cinque membri, anche non soci, avuto riguardo ai criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché avuto riguardo ad ogni altra legge in materia; la nomina del Consiglio di Amministrazione, in luogo di quella dell'Amministratore Unico, avviene con delibera assembleare motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.*

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

I dipendenti degli Enti soci non possono essere Amministratori della Società.

2. La durata della carica degli Amministratori della Società non può essere superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Organo Amministrativo che abbia raggiunto la scadenza del proprio mandato, e non sia stato sostituito, compie nei quarantacinque giorni successivi esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

3. Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla vigente normativa pubblicistica e civilistica.

4. In caso di Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la loro decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente. Se detta decadenza riguarda l'Amministratore Unico, la comunicazione della stessa va resa al Collegio Sindacale ...» (Statuto, art. 20).

Alla data della relazione del presente elaborato, la Società risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente, un Vicepresidente e un Consigliere ⁴.

I poteri amministrativi del CdA sono definiti dall'art. 23 dello Statuto: «... L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione sono investiti in via esclusiva dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate all'Assemblea e tenendo conto di quanto al successivo art. 26.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo predispone gli eventuali opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse ...».

Come sancito dai successivi artt. 24, 25 e 26, inoltre:

«... Art. 24- AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e determinandone, ai sensi dell'art. 2381 c.c., i poteri ed i limiti può provvedere all'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 25 * POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società con firma libera, nel secondo caso per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete la rappresentanza legale della società nei limiti dei poteri conferiti.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuovono e resistono ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero; ...[...].

3. L'Organo amministrativo può rilasciare anche a terzi Procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, conferendo loro gli opportuni poteri di rappresentanza.

4. Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente...[...].

Art. 26 * DIRETTORE GENERALE ED ALTRI RAPPRESENTANTI


1. L'Organo Amministrativo può, determinando se del caso opportune linee di coordinamento con le deleghe eventualmente attribuite a componenti del Consiglio di Amministrazione, assumere un Direttore in possesso di laurea in discipline tecniche e/o economiche e/o giuridiche, di provate competenze professionali e dotato delle necessarie capacità manageriali e tecniche nelle attività che costituiscono l'oggetto sociale, conferendogli un mandato non superiore a cinque anni, rinnovabile, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra lo stesso e la Società.

Le deleghe di responsabilità ed i poteri di firma del Direttore saranno fissati dall'Organo Amministrativo.

⁴ Fonte: bilancio di esercizio 2018 della Società A&T 2000 S.p.A., approvato dall'Assemblea dei Soci in data 04.07.2019.

Spetta inoltre all'Organo Amministrativo individuare le modalità di sostituzione del Direttore in caso di assenza, impedimento del medesimo o di vacanza del posto e definire le cause di revoca o risoluzione del rapporto con il direttore stesso ... [...] ...».

Di seguito si riporta l'organizzazione del modello di governance attualmente adottato⁵:



⁵ https://aet2000.it/wp-content/uploads/Organigramma_publicato-luglio2017.pdf

La partecipazione degli Enti pubblici soci è garantita mediante l'Assemblea (ordinaria o straordinaria) definita all'art. 13 co. 1 dello Statuto di A&T 2000 S.p.A. Questa è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 16, Statuto) e svolge le funzioni elencate agli artt. 18-19 del documento in analisi:

«... Art. 18 * ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso di ciascuno degli amministratori e dei sindaci, nonché del soggetto in incaricato della revisione legale dei conti;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni ex art. 2364 C.C. per il compimento dei seguenti atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti:

- piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, da approvarsi entro il 31 Gennaio di ciascun esercizio, i quali contengono gli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- lo schema del contratto di servizio, che regola i rapporti tra i Soci e la Società;

- gli acquisti di lavori, forniture e servizi di valore superiore ad euro 1.000.000;

- le acquisizioni e le alienazioni di immobili di valore superiore ad euro 50.000;

- i criteri di definizione della struttura organizzativa;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale e, in seconda ed eventuale terza convocazione, qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soggetti intervenuti.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda ed eventuale terza convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

4. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia alla o che transige sull'azione di responsabilità degli Amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del Capitale sociale.

Art. 19 * ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda ed eventuale terza convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda ed eventuale terza convocazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

4. Ai sensi dell'art. 2369, comma 5, del C.C., è peraltro necessario, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni ivi previste.

5. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30 del presente statuto. ... [...] ...».

Infine, in base a quanto previsto dall'art. 27, co. 1, dello Statuto, «... L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, designandone il Presidente. Esso è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla legge, nei cui confronti non ostino cause di ineleggibilità e decadenza, avuto riguardo ai criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni ...».

Si rinvia al successivo paragrafo per quanto attiene all'esercizio del controllo analogo su A&T 2000 S.p.A. da parte degli Enti soci così come previsto dall'art. 28 dello Statuto.

- **Convenzione per il controllo analogo su A&T 2000 S.p.A.**

La convenzione intercomunale ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, deliberata da tutti i Consigli comunali e dall'Assemblea della Comunità Collinare, sottoscritta da tutti i Comuni affidanti e dalla Comunità Collinare, è lo strumento da tutti gli Enti condiviso per l'esercizio associato del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Comune gestito	Estremi delle delibere di approvazione della convenzione ex art. 30 TUEL
Artegna	Deliberazione CC n. 43 dd 27.09.2017.
Basiliano	Deliberazione CC n. 49 dd 28.09.2017.
Bertio	Deliberazione CC n. 52 dd 22.11.2017.
Bordano	Deliberazione CC n. 37 dd 29.09.2017.
Buttrio	Deliberazione CC n. 33 dd 28.09.2017.
Camino al Tagliamento	Deliberazione CC n. 28 dd 11.10.2017.
Campoformido	Deliberazione CC n. 41 dd 28.09.2017.
Codroipo	Deliberazione CC n. 34 dd 27.09.2017.
Colloredo di Monte Albano	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Corno di Rosazzo	Deliberazione CC n. 34 dd 27.09.2017.
Coseano	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Dignano	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Dogna	Deliberazione GC n. 5 dd 24.01.2018.
Fagagna	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Flaibano	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Forgaria nel Friuli	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Gemona del Friuli	Deliberazione CC n. 38 dd 28.09.2017.
Lestizza	Deliberazione CC n. 26 dd 30.09.2017.
Lusevera	Deliberazione CC n. 31 dd 12.10.2017.
Magnano in Riviera	Deliberazione CC n. 26 dd 29.09.2017.
Majano	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Martignacco	Deliberazione CC n. 46 dd 21.11.2017.
Moggio Udinese	Deliberazione CC n. 37 dd 26.09.2017.
Moimacco	Deliberazione CC n. 34 dd 29.09.2017.
Montenars	Deliberazione CC n. 41 dd 29.09.2017.
Mortegliano	Deliberazione CC n. 9 dd 27.09.2017.

Comune gestito	Estremi delle delibere di approvazione della convenzione ex art. 30 TUEL
Moruzzo	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Nimis	Deliberazione CC n. 33 dd 28.09.2017.
Osoppo	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Pagnacco	Deliberazione CC n. 38 dd 18.09.2017.
Pasian di Prato	Deliberazione CC n. 60 dd 28.09.2017.
Pavia di Udine	Deliberazione CC n. 48 dd 14.09.2017.
Pozzuolo del Friuli	Deliberazione CC n. 32 dd 29.09.2017.
Pradamano	Deliberazione CC n. 48 dd 28.09.2017.
Premariacco	Deliberazione CC n. 27 dd 27.09.2017.
Ragogna	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Reana del Rojale	Deliberazione CC n. 27 dd 29.09.2017.
Remanzacco	Deliberazione CC n. 41 dd 27.09.2017.
Resiutta	Deliberazione CC n. 35 dd 28.09.2017.
Rive d'Arcano	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Rivignano Teor (Rivignano)	Deliberazione CC n. 41 dd 29.09.2017.
San Daniele del Friuli	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
San Dorligo della Valle - Dolina	DCC n. 50/C dd 18.09.2017.
San Giovanni al Natisone	Deliberazione CC n. 73 dd 10.10.2017.
San Vito di Fagagna	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Sedegliano	Deliberazione CC n. 49 dd 27.10.2017.
Taipana	Deliberazione CC n. 33 dd 09.10.2017.
Trasaghis	Deliberazione CC n. 39 dd 04.10.2017.
Treppo Grande	Deliberazione Comunità Collinare n. 22 dd 28.09.2017.
Varmo	Deliberazione CC n. 29 dd 28.09.2017.
Venzone	Deliberazione CC n. 30 dd 28.09.2017.

Tab. 3 – Delibere di approvazione della convenzione per il controllo analogo su A&T 2000.

Lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. individua in capo agli enti pubblici soci numerosi e particolari poteri di ingerenza nella gestione della società in ragione delle seguenti clausole, contenute nell'art. 28, secondo cui:

1) tale articolo individua *«le forme di controllo esercitate congiuntamente dagli enti locali soci nei confronti della società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la società»;*

2) *«i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di legge, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici, sulle decisioni significative della società, sulla nomina degli organi sociali, come stabilito dal presente statuto nonché secondo le modalità previste in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato Decreto legislativo 231/2001 e dall'art. 21 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, la quale istituisce e disciplina apposito Coordinamento dei soci»;*

- 3) «il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti i soci» ed «è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa»;
- 4) «al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Coordinamento dei soci: a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; b) i bilanci d'esercizio, comprensivi delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti; c) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Coordinamento dei soci»;
- 5) «la trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società "A&T 2000 S.p.A." ove «pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal Coordinamento dei soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali»;
- 6) «anche mediante l'esame degli atti al precedente punto 4, il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società», fermo restando che «per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società, può altresì disporre l'audizione del direttore e dei consiglieri di amministrazione»;
- 7) «il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi degli articoli 2403 e 2403 bis C.C., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»;
- 8) «la società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale»;
- 9) «ai fini di cui ai punti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno»;
- 10) «anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia all'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa»;
- 11) «gli amministratori e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società»;
- 12) «le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione "in house" della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci»;
- 13) «fermo quanto previsto nel presente articolo con riferimento al Coordinamento dei Soci istituito in sede di convenzione come da precedente comma 2, opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché comitati con funzioni consultive o di proposta».

Tali previsioni statutarie hanno trovato conferma e attuazione nella "Convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto della Società A&T 2000 S.p.A.", conclusa fra tutti i soci pubblici ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21, L. Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1; essa è da ricondurre altresì al modello civilistico del patto parasociale, in conformità sul punto anche all'art. 16, co. 2°, lett. c, D.lgs. n. 175 del 2016, compresa la durata del patto parasociale ai fini del controllo analogo congiunto, la quale - secondo tale disposizione di legge statale - può essere «superiore ai cinque anni», come è nel caso in esame, ove tale Convenzione dura «fino al 31 dicembre 2030» (art. 3, co. 1°, nonché art. 1, co. 2° Convenzione).

In tale Convenzione - oltre a quanto confermato e ripreso rispetto alle indicate previsioni, contenute nello Statuto della Società - spiccano le seguenti ulteriori clausole:

- a) l'organismo per il controllo analogo è denominato Coordinamento dei Soci (o Coordinamento), cui partecipano tutti i legali rappresentanti (o loro delegati) dei soci pubblici, *«ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in A & T 2000 S.p.A. quale risultante dal libro soci»* (art. 5, co. 1°, Convenzione);
- b) *«il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione dei servizi pubblici svolti da A & T 2000 S.p.A. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa»; «a tale fine, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno»* (art. 5, co. 2°, Convenzione);
- c) *«il bilancio e le relazioni degli organi di controllo e revisione, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, le modifiche statutarie (per cui si rinvia all'art. 13), tutti gli altri atti di competenza dell'Assemblea, ed in ogni caso gli atti richiesti dal Coordinamento possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento stesso; è obbligatoria la preventiva trasmissione di tutti gli atti sopra elencati, oltre che al Coordinamento, agli Enti soci per consentire ad essi di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei servizi pubblici e delle attività direttamente affidate ad A&T 2000 S.p.A.; in ogni caso, ciascun Ente socio ha il diritto di richiedere, mediante formale comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici e delle attività affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa»* (art. 5, co. 3°, Convenzione);
- d) *«il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società»; «per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società, e può altresì disporre l'audizione del Direttore e degli Amministratori»* (art. 5, co. 4°, Convenzione);
- e) *«il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti relazionano al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività»* (art. 5, co. 5°, Convenzione);
- f) *«le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel precedente articolo 5; esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi»; «laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società»; «delle sedute è redatto apposito verbale»* (art. 6, co. 3°, Convenzione);
- g) *«ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società, e ad assicurare comportamenti e adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dal Coordinamento intercomunale»* (art. 6, co. 5°, Convenzione);
- h) *«ferma restando la legittimazione di tutti i sottoscrittori della presente Convenzione a partecipare al Coordinamento, qualora il Coordinamento debba esprimersi, nei limiti delle proprie competenze come descritte dalla presente convenzione e dallo statuto di A&T 2000 S.p.A., su profili riguardanti specificamente uno o più servizi pubblici rientranti nell'oggetto di A&T 2000 S.p.A., hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di A&T 2000 S.p.A. della gestione dei servizi pubblici di cui si tratta»* (art. 6, co. 7°, Convenzione);
- i) ulteriore organo di controllo è la c.d. Commissione perché *«il Coordinamento nomina nel proprio seno, o tra gli Amministratori dei Comuni nel territorio dei quali la Società eroga servizi ed attività, una Commissione di cinque membri (compreso il Presidente della Commissione) con finalità istruttorie e di supporto all'attività del Coordinamento stesso, nonché di impulso, collaborazione e controllo rispetto all'attività dell'Organo Amministrativo della Società»; «i membri della Commissione partecipano alle sedute del Coordinamento (e) vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Coordinamento in caso di*

cessazione anche anticipata dall'incarico»; «la Commissione relaziona annualmente al Coordinamento circa le risultanze della propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2403 bis del c.c.» (art. 5, co. 6°, Convenzione);

l) «l'esercizio del controllo analogo congiunto, da parte di tutti gli Enti soci di A&T 2000 S.p.A. e di ciascuno di essi, sugli svolgimenti societari e sulle gestioni affidate direttamente alla Società presuppone l'obbligatoria approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione da parte di ogni Ente socio ed affidante» (art. 7, Convenzione).

Con le indicate previsioni dello Statuto di A&T 2000 e della convenzione-patto parasociale fra i soci pubblici si è dunque realizzata una fitta trama di vincoli e controlli, preventivi e successivi, da parte di tali soci (nel loro complesso e singolarmente) sulla generale attività della società e sulla concreta erogazione di ciascun servizio sinora affidato a tale società, sì da raggiungere non solo un ragionevole temperamento fra le esigenze dei Comuni di maggiori dimensioni e quelle dei Comuni di minori dimensioni (essendo A&T 2000 società "pluricomunale", ammessa dall'ordinamento italiano ed europeo), ma anche un significativo grado di controllo analogo in capo a ciascun Comune ai fini del modello organizzativo dell'*in house providing* che può valere anche per la gestione e l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

- **Conformità di A&T 2000 S.p.A. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello *in house providing***

Di seguito si riportano schematicamente gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali gli uffici dell'AUSIR hanno accertato, per il Gestore A&T 2000 S.p.A., il soddisfacimento dei requisiti previsto dalla disciplina europea in materia di società *in house providing*.

- a. Controllo analogo: in attuazione dello Statuto societario risulta sottoscritta da tutti i Comuni e dalla Comunità Collinare, soci affidatari, la *"Convenzione tra i Soci per il controllo analogo congiunto della Società A&T 2000 S.p.A."* datata 7 febbraio 2018, come ampiamente illustrata alle pagine precedenti⁶. Anche lo Statuto di A&T 2000 S.p.A., come visto, individua in capo ai Soci pubblici numerosi e specifici poteri di ingerenza nella gestione societaria, e in particolare «... (10). Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia all'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. (11). Gli amministratori e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società. (12). Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione "in house" della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci ...» (Statuto, art. 28).
- b. Attività prevalente: lo svolgimento dell'attività prevalente in favore dei Comuni partecipanti affidatari, in misura espressamente superiore all'80% del fatturato, è anche una prescrizione statutaria posta come limite dell'oggetto sociale della società (art. 3, co. 8°, Statuto A&T 2000 S.p.A.), con l'ulteriore vincolo statutario che A&T 2000 può svolgere attività diverse solo se il relativo importo complessivo

⁶ Per i Comuni affidatari di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande si rinvia all'art. 2, co. 1 lett. g) del D.lgs. 175/2016, ove è definita partecipazione indiretta «...la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica...». Nel caso in specie, i Comuni elencati controllano (assieme al Comune di Buja) la Comunità Collinare del Friuli, socia di maggioranza del Gestore A&T 2000 S.p.A.

sia inferiore al 20% e solo se tali attività diverse siano preordinate a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle Società stesse.

In base a quanto dichiarato dal Gestore con propria nota Prot. AUSIR n. 2252 del 06.09.2019, il requisito *de quo* riferito a tutti i Comuni soci affidatari, compresi quelli della Comunità Collinare del Friuli, risulta rispettato dalla Società A&T 2000 S.p.A., almeno, nell'ultimo triennio di attività:

- la componente dei ricavi riconducibile ai Comuni soci affidatari nel 2016 è ammontata ad € 21.033.334,00, pari al 97,24% dell'intero ricavo nell'esercizio considerato;
- la componente dei ricavi riconducibile ai Comuni soci affidatari nel 2017 è ammontata ad € 22.117.782,00, pari al 97,29% dell'intero ricavo nell'esercizio considerato;
- la componente dei ricavi riconducibile ai Comuni soci affidatari nel 2018 è ammontata ad € 23.346.766,00, pari al 95,88 % dell'intero ricavo nell'esercizio considerato.

Ne consegue che - non solo per Statuto ma anche in concreto - risulta rispettata la prescrizione per cui «*oltre l'ottanta per cento del [...] fatturato*» deve essere «*effettuato nello svolgimento dei compiti affidati (alla società in house) dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*» (art. 16, co. 3°-5°, D.lgs. n. 175 del 2016; cfr. anche - per quanto applicabile - l'art. 5, co. 1°, lett. b, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

In relazione a quanto sopra, si deve aggiungere che, ai sensi degli articoli 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali provenienti dall'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 3 della L.R. n. 5/2016 possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico. Pertanto A&T 2000 S.p.A., quale gestore del servizio pubblico locale, può assicurare il recupero e lo smaltimento sia dei rifiuti urbani, sia dei rifiuti speciali conferiti da soggetti pubblici e privati al servizio pubblico di raccolta sulla base delle convenzioni previste dalle norme di legge sopra citate e provenienti dall'ambito territoriale unico. Ne deriva che l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come "attività espletata in adempimento dei compiti affidati" dagli Enti locali che controllano la società incaricata della gestione del servizio pubblico.

- c. Capitale pubblico: lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. (in particolare art. 1, co. 1°; art. 7, co. 1°-4°; art. 9, co. 18°) garantisce il mantenimento di un'integrale partecipazione pubblica al capitale sociale poiché in sintesi possono essere o divenire soci unicamente Comuni o enti pubblici, ove in tutti casi i Comuni che giovano dei servizi erogati dalla Società, partecipano alla stessa (direttamente, nella maggior parte dei casi, o indirettamente attraverso la Comunità collinare del Friuli), ove fra i servizi svolti dalle Società spiccano proprio quelli riferiti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In particolare, l'art. 7 dello Statuto approvato in sede di Assemblea straordinaria di A&T 2000 S.p.A. del 21.03.2018 prevede che «... La società è a totale capitale pubblico ai sensi delle norme di legge in materia. (2) Di conseguenza e per tutta la durata della società, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dovrà sempre appartenere ai Comuni o agli Enti Pubblici. (3) L'ammissione di nuovi Soci è, comunque, subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 31. (4) L'ingresso di altri Soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per i Soci in essere, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5 C.C., e fatta salva l'osservanza delle altre norme di legge...». Il capitale integralmente pubblico trova attualmente riscontro, in base ai dati in possesso della scrivente Agenzia, nell'articolazione della compagine societaria:

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/06/2018




Fig. 12 - Fonte: visura camerale A&T 2000 S.p.A.

D'altronde, in ragione della sussistenza attuale dei tre requisiti per l'*in house providing* sinora illustrati (capitale sociale a integrale partecipazione pubblica; attività prevalente; controllo analogo) con deliberazione n. 36-2019 l'Assemblea regionale d'ambito ha riconosciuto - in base alla L.R. n. 5 del 2016 e salve le precisazioni contenute in tale deliberazione - il titolo di A&T 2000 S.p.A. a proseguire in tutte le gestioni in essere sul territorio dell'ex Provincia di Udine fino alla loro naturale scadenza segnata negli atti comunali di affidamento e relativi contratti, la quale è in quasi tutti i casi il 31 dicembre 2030.

3. Altri aspetti societari utili alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del Gestore *in house* A&T 2000 S.p.A.

Attualmente A&T 2000 S.p.A. articola la propria attività in n. 4 diverse sedi: una sede legale in Codroipo (condotta in locazione), una prima sede operativa a Pasian di Prato, una seconda ricavata nell'ambito dell'impianto di proprietà a Rive d'Arcano, un ultimo appoggio operativo ad uso deposito presso l'ex caserma militare di San Bernardo di Reana del Rojale (in locazione). Nelle more di una progressiva razionalizzazione dell'attività e delle risorse, nel 2017 la Società di cui trattasi ha acquistato dal mercato fallimentare un fabbricato in Comune di Pozzuolo del Friuli da destinarsi, previa ristrutturazione e riqualificazione energetica, a nuova sede societaria unificata.

In una logica di valutazione dell'idoneità tecnica del Gestore *in house providing*, si riscontra come A&T 2000 S.p.A. risulti attualmente coinvolta nella proprietà di n. 2 impianti di trattamento, come definiti dall'art. 183, lett. s), D.lgs. 152/2006:

- un impianto di recupero di rifiuti solidi urbani non pericolosi sito in Comune di Rive d'Arcano di cui la Società in parola risulta proprietaria immobiliare e titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (autorizzazione decreto n. 3481/AMB del 26.09.2018 - attuale soggetto concessionario autorizzato all'esercizio dell'impianto: I. BLU S.r.l.⁷).

⁷ Autorizzazione alla gestione dell'impianto da parte della società I. BLU S.r.l. giusto Decreto del P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti n. 2099/AMB dd 15.05.2019, in vigore dal 01.06.2019.

L'impianto tratta rifiuti di carta, plastica e vetro provenienti non soltanto dal bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A., bensì anche da quelli di altri operatori della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre a circa 300 t/mese di PET provenienti dal mercato estero (polietilene tereftalato, comunemente impiegato per la realizzazione di bottiglie e contenitori in materiale plastico da selezionarsi per colore ai fini di un ottimale avvio a recupero).

In base a quanto riferito da A&T 2000 S.p.A., il Piano Industriale societario 2019-2021 prevede l'ampliamento della potenzialità dell'impianto *de quo* dalle attuali 50.000 t/anno a 70.000 t/anno con aumento degli spazi di stoccaggio e l'installazione di ulteriori due lettori ottici, nonché, successivamente, a 100.000 t/anno con ampliamento degli stoccaggi e inserimento di ulteriore lettore ottico destinato alla selezione dei poliaccoppiati e al miglioramento della *performance* della selezione del PET ⁽⁸⁾;

- un impianto di trattamento anaerobico sito in località Panellia di Codroipo (realizzato *in project financing* su terreni di proprietà - gestore dell'impianto: DESAG ECOLOGIA S.c.a.r.l.), dell'attuale capacità di 31.000 t/anno e già autorizzato al trattamento di 45.000 t/anno ⁽⁹⁾.

In base a quanto riferito dalla Società in parola, l'impianto tratta rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense, FORSU) provenienti dal bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A. (circa 1.000 t/mese) e da quello dei Comuni dell'UTI Carnia (28 Comuni, circa 200 t/mese). A detti quantitativi si aggiungeranno nel prossimo futuro quelli provenienti da alcuni Comuni del pordenonese, come previsto nel recente accordo siglato tra A&T 2000 S.p.A. e il Gestore *in house* GEA – Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A. operante nel territorio dei Comuni soci appartenenti all'Assemblea locale "Occidentale" ⁽⁵⁾.

Il Piano Industriale di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2019-2021 prevede, inoltre, di destinare alcuni terreni di proprietà al trattamento di matrici vegetali con finalità di recupero energetico, produzione di compost e/o di *biochar* (materiale carbonioso ottenuto per pirolisi di biomasse).

Da giugno 2018 è attiva, infine, un'area in Comune di San Dorligo della Valle adibita a piattaforma per biomasse. Sotto il profilo dell'articolazione interna del personale, il numero complessivo di dipendenti della Società *de qua* è in costante crescita: 23 nel 2016, 31 nel 2017 e 38 nell'anno 2018, suddivisi secondo il prospetto di seguito riportato.

AREA	RISORSE (2018)
Direzione Generale	1
Amministrazione	6
Acquisti e Comunicazione	2
Controllo Gestione e Impianti	4
Gestione Sistema Integrato	2
Commerciale	2
Ufficio Operativo	12
Tariffa e Servizio Clienti	7
Segreteria e Reception	2
TOTALE	38

Tab. 4 – Dotazione organica A&T 2000 S.p.A. nel 2018. Fonte: A&T 2000 S.p.A.

Il Gestore ha ottemperato alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 mediante l'adozione dello specifico modello di organizzazione, gestione e controllo. In base a quanto indicato nella relazione di bilancio 2018, è stato avviato un processo di revisione del modello che porterà nel corso del 2019 all'aggiornamento dello stesso.

⁸ Dati comunicati da A&T 2000 S.p.A. (v. nota Prot. AUSIR n. 1637 dd 20.06.2019).

⁹ Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale STINQ-UD/AIA/132, giusto Decreto n. 243/AMB del 25.01.2018.

B. Performances tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie

1. Organizzazione tecnica e risultati della raccolta urbana di A&T 2000 S.p.A.

Di seguito si riporta una sintesi delle modalità operative individuate da A&T 2000 S.p.A. nell'organizzazione dei servizi, principali ed accessori, affidati dagli Enti locali soci¹⁰.

Le schede descrittive di seguito riportate sono state predisposte assumendo a riferimento l'anno 2018, nell'assunto che le procedure adottate nell'ultimo esercizio rappresentino il risultato di un processo di perfezionamento del modello organizzativo venutosi ad affinare nel corso degli affidamenti.

• Servizi principali di raccolta e trasporto erogati a favore dei Comuni soci affidatari

SCHEDA A.1	Raccolta secco residuo Valida per 47 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta del secco residuo avviene con sistema porta a porta controllato, previa esposizione su pubblica via dei dispositivi in dotazione.</p> <p>Nei Comuni serviti, i contenitori in uso sono di diverso tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sacchetti volumetrici (in 11 Comuni a tariffazione corrispettiva¹¹); ▪ contenitori monoutenza da 1100 l, in uso alle utenze non domestiche assimilate di tutti i Comuni serviti con acclerate ed effettive elevate produzioni di rifiuto; ▪ contenitori monoutenza da 60, 80, 120 l: in uso alle utenze domestiche e non domestiche assimilate presso un singolo Comune a tariffazione corrispettiva (contenitori di proprietà comunale); ▪ contenitori monoutenza da 100 e 120 l: in uso presso un singolo Comune (contenitori di proprietà comunale); ▪ sacchetti non volumetrici: per i restanti Comuni sono in uso sacchi non volumetrici assegnati alle utenze domestiche (40 sacchi) e non domestiche assimilate (30 sacchi); le utenze hanno facoltà di richiedere altri sacchi. <p>Il lavaggio dei contenitori monoutenza in dotazione agli utenti, in comodato d'uso gratuito, è a carico degli stessi.</p> <p>A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso".</p> <p>Nel caso di materiale non conforme conferito nei contenitori, gli operatori sono tenuti a non raccogliere il contenitore e lasciare un bollino adesivo (fornito dalla ditta terza incaricata) per indicare i motivi della non conformità e invitare l'utenza, se necessario, a contattare il numero verde del Gestore. L'eventuale errore nella giornata di conferimento è trattato allo stesso modo.</p> <p>Nel caso di reperimento di rifiuti depositato all'esterno del contenitore/sacco, il materiale non viene raccolto e viene inoltrata al Gestore una segnalazione di abbandono di rifiuti.</p>	

¹⁰ V. nota A&T 2000 S.p.A. prot. AUSIR n. 2252 dd 06.09.2019.

¹¹ Per 6 Comuni a tariffa unificata, sono forniti come minimo 20 sacchi (700 l) per le utenze domestiche e 10 sacchi (120l) per le utenze non domestiche assimilate. Per i 5 Comuni a tariffazione non unificata sono forniti come minimo 30 sacchi (750 l) per le utenze domestiche e 15 sacchi (1700 l) per le utenze non domestiche assimilate. Gli utenti hanno facoltà di richiedere al Gestore sacchi volumetrici ulteriori al minimo previsto.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

SCHEDA A.1	Raccolta secco residuo Valida per 47 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
	<p>Gli impianti di destino della raccolta sono diversi in base all'ubicazione dei Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hestambiente di Trieste; ▪ SNUA di Aviano (PN). 	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>La frequenza del servizio è di un giro di raccolta a settimana per tutti i Comuni serviti. Non sono erogati servizi a chiamata. Presso grandi utenze (es. ospedali) la frequenza di raccolta è potenziata: 2 o 3 volte a settimana.</p>	

SCHEDA A.1 bis	Raccolta secco residuo Valida per 1 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta del secco residuo avviene tramite cassonetti stradali da 1100 l con chiave elettronica assegnata agli utenti (contenitori di proprietà comunale). Sono previsti 12 lavaggi l'anno dei contenitori da 1100 l con chiave elettronica. A seconda della viabilità, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso". Nel caso di reperimento di materiale depositato all'esterno del contenitore/sacco, tale materiale non viene raccolto e viene inoltrata al Gestore una segnalazione di abbandono di rifiuti. Gli impianti di destino corrispondono a quelli elencati nella scheda A.1.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è settimanale. Non sono erogati servizi a chiamata.	

SCHEDA A.1 ter	Raccolta secco residuo Valida per 2 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta del secco residuo avviene tramite cassonetti stradali da 770 l e 1100 l, per i quali è previsto 1 lavaggio annuo. A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso". Gli impianti di destino corrispondono a quelli elencati nella scheda A.1.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è settimanale. Non sono erogati servizi a chiamata.	

SCHEDA A.2	Raccolta multimateriale leggero (imballaggi in plastica e lattine) - Valida per 45 Comuni su 50 anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Imballaggi in plastica e lattine (CER 15 01 06)
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta degli imballaggi in plastica/imballaggi in plastica e lattine avviene con sistema porta a porta controllato, previa esposizione su pubblica via dei dispositivi in dotazione. I contenitori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cassonetti monoutenza da 1100 l: per utenze non domestiche assimilate con elevata produzione di rifiuto; ▪ ceste roll container da 1100 l: per utenze non domestiche assimilate con elevata produzione di rifiuto; ▪ contenitori monoutenza da 90 l: in uso alle utenze domestiche di un singolo Comune (proprietario di una parte dei contenitori). ▪ sacchi da 90 l: in uso nei restanti Comuni per le utenze domestiche e non domestiche assimilate; non sono previsti limiti nella consegna dei sacchi. <p>Il lavaggio dei contenitori monoutenza in dotazione agli utenti, in comodato d'uso gratuito, è a carico degli stessi.</p> <p>A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso".</p> <p>Nel caso di materiale non conforme conferito nei contenitori, gli operatori sono tenuti a non raccogliere il contenitore e lasciare un bollino adesivo (fornito dalla ditta terza incaricata) per indicare i motivi della non conformità e invitare l'utenza, se necessario, a contattare il numero verde del Gestore. L'eventuale errore nella giornata di conferimento è trattato allo stesso modo.</p> <p>Nel caso di reperimento di rifiuti conformi depositati all'esterno del contenitore/sacco, il materiale viene raccolto comunque.</p> <p>Gli impianti di primo destino dei rifiuti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Idealservice Soc. Coop. di San Giorgio di Nogaro (UD); ▪ Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD).
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è quindicinale. Non sono erogati servizi a chiamata.

SCHEDA A.2 bis	Raccolta imballaggi in plastica e multimateriale leggero (plastica + metalli) anno di riferimento 2018 Valida per 5 Comuni su 50
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Imballaggi in plastica (CER 15 01 02), Imballaggi in plastica e lattine (CER 15 01 06)
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta degli imballaggi in plastica/imballaggi in plastica e lattine avviene tramite cassonetti stradali da 1100 l, per i quali è previsto 1 lavaggio annuo.</p> <p>A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso".</p> <p>Gli impianti di destino corrispondono a quelli elencati nella scheda A.2.</p>
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è di un giro di raccolta a settimana/ogni due settimane a seconda del Comune servito. Non sono erogati servizi a chiamata.

SCHEDA A.3	Raccolta carta e cartone Valida per 45 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Carta e cartone (CER 20 01 01)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta avviene con sistema porta a porta controllato previa esposizione su pubblica via dei dispositivi in dotazione.</p> <p>I contenitori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cassonetti monoutenza da 240l o 1100l: per utenze non domestiche assimilate con elevata produzione di rifiuto; ▪ contenitori monoutenza da 50 o 120 l: in uso alle utenze domestiche e non domestiche assimilate. <p>Il lavaggio dei contenitori monoutenza in dotazione agli utenti, in comodato d'uso gratuito, è a carico degli stessi.</p> <p>A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso".</p> <p>Nel caso di materiale non conforme conferito nei contenitori, gli operatori sono tenuti a non raccogliere il contenitore e lasciare un bollino adesivo (fornito dalla ditta terza incaricata) per indicare i motivi della non conformità e invitare l'utenza, se necessario, a contattare il numero verde del Gestore. L'eventuale errore nella giornata di conferimento è trattato allo stesso modo.</p> <p>Nel caso di reperimento di rifiuti conformi depositati all'esterno del contenitore/sacco, il materiale viene raccolto comunque.</p> <p>Gli impianti di primo destino dei rifiuti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD); ▪ Friul Julia Appalti S.r.l. 	
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è quindicinale. Non sono erogati servizi a chiamata.	

SCHEDA A.3 bis	Raccolta carta e cartone Valida per 5 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Carta e cartone (CER 20 01 01)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta avviene tramite cassonetti stradali da 1100 l, per i quali è previsto 1 lavaggio annuo.</p> <p>A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso". I volumi raccolti vengono trasportati all'impianto di primo destino di Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è di un giro di raccolta a settimana/ogni due settimane a seconda del Comune servito. Non sono erogati servizi a chiamata.	

SCHEDA A.4	Raccolta del vetro Valida per 45 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Imballaggi in vetro (CER 15 01 07)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta degli imballaggi vetro avviene con sistema porta a porta controllato previa esposizione su pubblica via dei dispositivi in dotazione.</p> <p>I contenitori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bidoni monoutenza da 240 l: per utenze non domestiche assimilate con elevata produzione di rifiuto; ▪ contenitori monoutenza da 35 o 120 l: in uso alle utenze domestiche e non domestiche assimilate. <p>Il lavaggio dei contenitori monoutenza in dotazione agli utenti, in comodato d'uso gratuito, è a carico degli stessi.</p> <p>Per la raccolta del vetro vengono utilizzati esclusivamente vaschette leggere tipo "Daily" e/o vaschette tipo "Fuso".</p> <p>Nel caso di materiale non conforme conferito nei contenitori, gli operatori sono tenuti a non raccogliere il contenitore e lasciare un bollino adesivo (fornito dal Gestore) per indicare i motivi della non conformità e invitare l'utenza, se necessario, a contattare il numero verde di A&T 2000. L'eventuale errore nella giornata di conferimento è trattato allo stesso modo.</p> <p>Nel caso di reperimento di materiale depositato all'esterno del contenitore/sacco, il rifiuto non viene raccolto e viene inoltrata al Gestore una segnalazione di abbandono di rifiuti. I volumi raccolti vengono trasportati all'impianto di primo destino di Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>La frequenza del servizio è di un giro di raccolta settimanale per bar/ristoranti, mentre ogni due settimane per tutti gli altri utenti. Limitatamente a due Comuni, la frequenza del servizio è di un giro di raccolta al mese, ad eccezione di bar/ristoranti, per i quali la frequenza di raccolta è settimanale. Non sono erogati servizi a chiamata.</p>	

SCHEDA A.4 bis	Raccolta del vetro Valida per 5 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Imballaggi in vetro (CER 15 01 07)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta degli imballaggi in vetro avviene tramite bidoni stradali da 240 l, per i quali è previsto 1 lavaggio annuo.</p> <p>Per la raccolta del vetro vengono utilizzati esclusivamente vaschette leggere tipo "Daily" e/o vaschette tipo "Fuso". I volumi raccolti vengono trasportati all'impianto di primo destino di Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>La frequenza del servizio è di un giro di raccolta settimanale per bar/ristoranti, mentre ogni due settimane per tutti gli altri utenti. Non sono erogati servizi a chiamata.</p>	

SCHEDA A.5	Raccolta verde, sfalci, ramaglie Valida per 14 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio è erogato tramite una raccolta porta a porta su richiesta dell'utenza. I contenitori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cassoni scarrabili (propr. Gestore, Comune o di proprietà della ditta terza incaricata); ▪ fascine o contenitori di proprietà degli utenti. <p>La raccolta porta a porta delle fascine viene effettuata con compattatore pesante da 4/5 assi. Lo svuotamento dei cassoni scarrabili avviene tramite autocarro scarrabile pesante dotato di gru con ragno. Non è previsto il lavaggio dei cassoni scarrabili.</p> <p>Nel caso di materiale non conforme, gli operatori respingono il conferimento, indicano i motivi della non conformità e invitano l'utenza, se necessario, a contattare il numero verde del Gestore.</p> <p>Gli impianti di primo destino dei rifiuti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DeSag di Codroipo (UD); ▪ Sager S.r.l. (Risano). 	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di ritiro porta a porta è attivo in un Comune per circa 6 mesi l'anno e ha cadenza settimanale.</p> <p>Il ritiro a domicilio di grandi quantitativi di verde tramite cassoni scarrabili, attivo a tariffa in 13 Comuni, avviene a chiamata per tutto l'arco dell'anno.</p>	

SCHEDA A.5 bis	Raccolta verde, sfalci, ramaglie Valida per 2 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio è erogato in due Comuni del bacino di A&T2000 S.p.A. tramite benne stradali (propr. appaltatore). Lo svuotamento viene effettuato con autocarro scarrabile pesante dotato di gru con ragno.</p> <p>Gli impianti di primo destino dei rifiuti sono i medesimi di cui alla scheda A.5.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	Lo svuotamento delle benne stradali avviene con frequenza settimanale dal 15 settembre al 15 giugno. Dal 16 giugno al 14 settembre lo svuotamento avviene due volte a settimana (le date possono variare a seconda della stagionalità).	

SCHEDA A.6	Raccolta umido organico Valida per 45 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	

SCHEDA A.6	Raccolta umido organico Valida per 45 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta dell'umido organico avviene con sistema porta a porta controllato previa esposizione su pubblica via dei dispositivi in dotazione.</p> <p>I contenitori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bidoni monoutenza da 240 l: per utenze non domestiche assimilate con elevata produzione di rifiuto; ▪ contenitori monoutenza da 25 l: in uso alle utenze domestiche e non domestiche assimilate. <p>Il lavaggio dei contenitori in dotazione agli utenti, in comodato d'uso gratuito, è a carico degli stessi.</p> <p>A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso".</p> <p>Nel caso di materiale non conforme conferito nei contenitori, gli operatori sono tenuti a non raccogliere il contenitore e lasciare un bollino adesivo (fornito dalla ditta terza incaricata) per indicare i motivi della non conformità e invitare l'utenza, se necessario, a contattare il numero verde del Gestore. L'eventuale errore nella giornata di conferimento è trattato allo stesso modo.</p> <p>Nel caso di reperimento di materiale conforme depositato all'esterno del contenitore/sacco, l'operatore provvede ugualmente alla raccolta.</p> <p>I volumi vengono trasportati presso l'impianto di primo destino DeSag di Codroipo (UD).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è quindicinale per tutti i Comuni serviti. Non sono erogati servizi a chiamata.	

SCHEDA A.6 bis	Raccolta umido organico Valida per 5 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche + non domestiche assimilate	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta dell'umido organico avviene tramite cassonetti stradali da 240 l, per i quali sono previsti 12 lavaggi l'anno.</p> <p>A seconda della viabilità dei Comuni serviti, sono impiegati nella raccolta le seguenti tipologie di mezzo: compattatore pesante 4/5 assi, compattatore pesante 3/4 assi, compattatore medio, vaschetta o compattatore leggero tipo "Daily", vaschetta tipo "Fuso".</p> <p>Nel caso di reperimento di materiale conforme depositato all'esterno del contenitore/sacco, tale materiale viene raccolto comunque.</p> <p>I volumi vengono trasportati presso l'impianto di primo destino DeSag di Codroipo (UD).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	La frequenza del servizio è di due giri di raccolta a settimana per tutti i Comuni serviti. Non sono erogati servizi a chiamata.	

SCHEDA A.7	Raccolta di farmaci scaduti, pile esauste Valida per 50 Comuni su 50	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	Medicinali (CER 20 01 32), pile portatili (CER 20 01 33)	
Tipologia di utenze servite	Domestiche	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta avviene tramite contenitori stradali. I contenitori previsti sono <i>baloon</i> o colonnine di proprietà del Gestore. Il mezzo utilizzato per la raccolta di medicinali e pile portatili è un furgone tipo "Ducato Maxi", omologato per il trasporto in ADR.</p> <p>Non è previsto il lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta di medicinali e/o pile portatili. A&T2000 S.p.A. garantisce la manutenzione ordinaria/straordinaria dei contenitori.</p> <p>Gli impianti di primo destino dei rifiuti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fenice Ecologia S.r.l. ▪ Neda Ambiente FVG S.r.l. 	
Frequenza ordinaria del servizio	Il servizio è svolto con una frequenza calendarizzata e concordata con ciascun Comune in base alle esigenze dello stesso ed al numero di contenitori presenti sul territorio. In base alla calendarizzazione stabilita, il passaggio di raccolta avviene con cadenza quindicinale, mensile, bimestrale oppure trimestrale.	

SCHEDA A.8	Gestione dei centri di raccolta	anno di riferimento 2018
Descrizione del servizio	<p>A&T2000 S.p.A. attualmente gestisce n. 36 Centri di Raccolta distribuiti su 31 Comuni dell'ambito di affidamento di cui trattasi, mediante il ricorso alla ditta terza ArtCo Servizi Soc. Coop.. per gli aspetti operativi.</p> <p>Per quanto riguarda i 19 Comuni restanti, si segnala quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 3 di questi non usufruiscono del servizio presso CDR presenti sul territorio comunale; • n. 2 Comuni usufruiscono di un servizio sostitutivo senza l'impiego di centri infrastrutturati (ricorso ai c.d. "punti mobili"); • n. 14 Comuni hanno optato per la gestione in economia delle eco-piazzole presenti sul territorio comunale, pur usufruendo dei servizi di svuotamento dei contenitori erogati da A&T 2000 S.p.A. <p>Con riferimento alle modalità organizzative adottate da A&T 2000 S.p.A., di seguito si riepilogano in forma sintetica gli aspetti caratterizzanti la raccolta delle principali frazioni merceologiche conferibili nelle 45 eco-piazzole del bacino di affidamento e nei 2 centri di raccolta mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Imballaggi in plastica (CER 15 01 02) conferiti da utenze domestiche (D) e non domestiche assimilate (ND).</u> I contenitori previsti sono cassoni scarrabili da 25/30 m cubi, press container e/o benne coniche da 7 m cubi. Lo svuotamento delle benne avviene con frequenza quindicinale tramite compattatore pesante voltabenne. Lo svuotamento dei cassoni scarrabili/press container avviene a chiamata tramite camion motrice scarrabile pesante; non è previsto il lavaggio dei contenitori, per i quali A&T2000 S.p.A. garantisce in ogni caso la manutenzione ordinaria/straordinaria. Gli imballaggi in plastica (CER 15 01 02) conferiti presso i CDR vengono inviati ai seguenti impianti di primo destino: Idealservice Soc. Coop. di San Giorgio di Nogaro (UD) e Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD). 	

SCHEDA A.8	Gestione dei centri di raccolta	anno di riferimento 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Carta e cartone (CER 20 01 01) conferiti da utenze domestiche (D) e non domestiche assimilate (ND).</u> I contenitori previsti sono cassoni scarrabili da 25/30 m cubi, press container e/o benne coniche da 7 m cubi. Lo svuotamento delle benne avviene con frequenza quindicinale tramite compattatore pesante voltabenne. Lo svuotamento dei cassoni scarrabili/press container avviene a chiamata tramite camion motrice scarrabile pesante; non è previsto il lavaggio dei contenitori, per i quali A&T2000 S.p.A. garantisce in ogni caso la manutenzione ordinaria/straordinaria. I rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01) conferiti presso i CDR vengono inviati all'impianto Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD). ➤ <u>Imballaggi in vetro (CER 15 01 07) conferiti da utenze domestiche (D) e non domestiche assimilate (ND).</u> Lo svuotamento dei contenitori in dotazione ai CDR avviene con frequenza quindicinale tramite vaschette leggere tipo "Daily" e/o vaschette tipo "Fuso". I rifiuti vengono inviati all'impianto Idealservice Soc. Coop. di Rive d'Arcano (UD). ➤ <u>Rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01) conferiti da utenze domestiche (D) e non domestiche assimilate (ND).</u> I contenitori previsti sono cassoni scarrabili da 25/30 m cubi (di proprietà comunale, del Gestore o della ditta terza incaricata del servizio operativo), benne e/o aie in cls (di proprietà comunale). Lo svuotamento a chiamata dei cassoni scarrabili/benne avviene tramite motrice scarrabile pesante dotata di gru con ragno; non è previsto il lavaggio dei contenitori, per i quali A&T2000 S.p.A. garantisce in ogni caso la manutenzione ordinaria/straordinaria. I rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01) conferiti presso i CDR vengono inviati ai seguenti impianti di primo destino: DeSag di Codroipo (UD), Canevarolo Vittorio (San Michele al Tagliamento), Snua S.r.l. (Aviano), Sager S.r.l. (Risano). ➤ <u>Rifiuti ingombranti (CER 20 03 37), oli alimentari esausti (CER 20 01 25), medicinali (CER 20 01 32), pile portatili (CER 20 01 33), abiti usati (CER 20 01 10), legno (CER 20 01 38), metalli (20 01 40); R1 (CER 20 01 23), R2 (CER 20 01 36), R3 (CER 20 01 35), R4 (CER 20 01 35), R5 (CER 20 01 21) conferiti da utenze domestiche (D) e non domestiche assimilate (ND).</u> I contenitori previsti sono cassoni scarrabili (propr. Gestore o appaltatore), benne (propr. Gestore o appaltatore), baloon o colonnine (farmaci e pile) (propr. Gestore), contenitori appositi di proprietà dei Consorzi o della ditta incaricata (RAEE, abiti usati) e/o reggisacco rigido (toner e cartucce). Lo svuotamento avviene a chiamata. I rifiuti, in base alla specifica natura, vengono inviati ai seguenti impianti di primo destino: Humana People to People Italia società (Rovigo), Neda Ambiente FVG S.r.l., SE.FI. Ambiente S.r.l., Sphaerae S.r.l., Nec New Ecology S.r.l., S.E.A. S.r.l. – servizi ecologici, Stena Technoworld S.r.l., S.A.P.I. S.p.A., Fenice Ecologia S.r.l., Querciambiente Soc. Coop., S.ECO. servizi ecologici – ambientali, Corte S.p.A., Eso Recycling S.r.l., Ecolegno Udine S.r.l., Fantoni S.p.A., Raffin S.r.l., Ergoplast S.r.l. 	

• **Servizi accessori erogati a favore dei Comuni soci affidatari**

SCHEDA B	anno di riferimento 2018
Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico	Lo spazzamento stradale avviene tramite appaltatore con mezzo spazzatore (spazzamento meccanizzato) e, a richiesta, mediante operatore a terra (spazzamento manuale). A seconda delle esigenze e caratteristiche dei singoli Comuni, viene stilato un calendario di spazzamento per ogni territorio. Sono previsti inoltre servizi di pulizia delle caditoie. Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i> : 17 Comuni, 71.532 abitanti serviti (ISTAT 2018).
Gestione dei cestini stradali	I cestini stradali sono svuotati tramite appaltatore con mezzo ridotto e personale di raccolta; sono previste frequenze diversificate tra Comune e Comune. Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i> : 5 Comuni, 39.416 abitanti serviti (ISTAT 2018).
Raccolta dei rifiuti mercatali	Per i Comuni che hanno evidenziato tale necessità, è prevista la raccolta dei rifiuti mercatali sul posto, oppure, per le frazioni autorizzate, il trasferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta Comunale. Il servizio è erogato in appalto tramite mezzo ridotto e personale di raccolta. Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i> : 3 Comuni, 27.228 abitanti serviti (ISTAT 2018).
Pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico dai rifiuti abbandonati	Gli abbandoni di rifiuti vengono gestiti diversamente a seconda della loro qualità: in caso di abbandoni di sacchetti, viene informata la polizia locale per i controlli del caso e poi si procede alla raccolta durante il giro del secco residuo o dei pannolini; nel caso di abbandoni complessi (pneumatici, amianto, inerti, ecc), dopo i controlli della polizia locale, si procede, tramite servizi in appalto e stretta supervisione del Gestore, alla pulizia dell'area, alla caratterizzazione (se necessario, mediante analisi) e asporto delle diverse frazioni rinvenute. Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i> : 50 Comuni, 191.369 abitanti serviti (ISTAT 2018).
Raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali	Il gestore mette a disposizione appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti cimiteriali, prevedendo le diverse frazioni differenziate e il secco residuo; la raccolta avviene durante i normali giri a calendario. Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i> : 50 Comuni, 191.369 abitanti serviti (ISTAT 2018).
Attività di call center, front office e contact center	Il Gestore ha previsto due numeri verdi attivi dal lunedì al venerdì per le segnalazioni sulla raccolta, per le pratiche relative alla tariffa e ogni eventuale informazione richiesta dalle utenze; gli uffici tecnici non sono aperti al pubblico se non su appuntamento per pratiche particolari. L'attività di <i>front office</i> propriamente detta è svolta dall'ufficio tariffa presso gli sportelli attivi nei Comuni a tariffa corrispettivo o tributo. Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i> : 50 Comuni, 191.369 abitanti serviti (ISTAT 2018).
Attività educative, formative e di servizio all'utenza	Il Gestore mette a disposizione degli utenti il proprio sito internet che riporta tutte le informazioni riguardo ai servizi di raccolta svolti nei Comuni serviti e riguardo ai servizi disponibili per i rifiuti speciali. Sul sito internet sono, inoltre, consultabili le necessarie indicazioni per effettuare in modo corretto la raccolta differenziata. Il Gestore organizza, inoltre, di concerto con i Comuni, le associazioni e ARPA FVG, incontri dedicati sul territorio per sensibilizzare la popolazione riguardo alla corretta gestione dei rifiuti. In collaborazione con Legambiente viene organizzata ogni anno anche una visita aperta presso l'impianto di selezione di Rive d'Arcano. Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i> : 50 Comuni, 191.369 abitanti serviti (ISTAT 2018).

SCHEDA B	anno di riferimento 2018
Attività di comunicazione, campagne di sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti	<p>Nei Comuni dove vige la raccolta porta a porta, il Gestore fornisce ogni anno agli utenti il calendario di raccolta porta a porta, che si configura non solo come strumento indispensabile per il conferimento dei rifiuti (vi sono indicate le giornate di esposizione dei contenitori e i recuperi festività) ma è anche uno strumento di sensibilizzazione sulle diverse tematiche legate alla tutela dell'ambiente e alla promozione culturale e del territorio. In occasione dell'avvio della raccolta porta a porta il Gestore realizza una capillare campagna di comunicazione, sia attraverso la consegna di materiali informativi (lettere, calendari di raccolta, <i>dépliant</i>, anche in versione multilingue) che tramite incontri dedicati con le diverse categorie di utenza (popolazione nelle varie frazioni, ditte e associazioni, scuole con incontri anche nelle singole classi). Anche in caso di passaggio alla tariffazione puntuale, vengono effettuati incontri sul territorio, oltre che inviate apposite lettere informative. Ogni anno il Gestore organizza, inoltre, un progetto didattico di educazione ambientale dedicato ai temi legati alla tutela dell'ambiente e rivolto alle scuole primarie e secondarie di I° grado dei Comuni serviti. Con le scuole vengono, inoltre, effettuate visite didattiche su richiesta presso l'impianto di selezione di Rive d'Arcano e l'impianto di compostaggio di Codroipo.</p> <p>Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i>: 50 Comuni, 191.369 abitanti serviti (ISTAT 2018).</p>
Servizio in occasione di manifestazioni e/o eventi particolari (anche previa sottoscrizione di apposita convenzione)	<p>La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di sagre/manifestazioni pubbliche avviene mediante consegna di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata, oggetto di svuotamento, di norma, nel corso dei giri ordinari di raccolta (sono comunque previsti giri di raccolta straordinari a richiesta). Tutti i servizi vengono erogati sulla base di apposita convenzione stipulata dagli organizzatori della manifestazione con A&T2000 S.p.A.</p> <p>Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i>: 50 Comuni, 191.369 abitanti serviti (ISTAT 2018).</p>
Servizio di bollettazione, fatturazione/riscossione	<p>Il Gestore si occupa della bollettazione per i Comuni a tariffa corrispettiva e tributo: l'elaborazione delle bollette avviene negli uffici del Gestore mentre la postalizzazione è affidata ad un appaltatore. La riscossione è svolta dal Gestore esclusivamente per i Comuni a tariffa corrispettiva.</p> <p>Bacino di fruizione del servizio secondario <i>de quo</i>: 15 Comuni, 84.498 abitanti serviti (ISTAT 2018).</p>

Nel complesso, i servizi gestiti da A&T 2000 S.p.A. per conto dei Comuni soci hanno comportato la raccolta di un volume di RU pari a 77.705,916 t (dato in aumento rispetto al biennio precedente: 69.686,832 t nel 2017 e 70.022,370 t nel 2016).

A conclusione del presente paragrafo, appare opportuno considerare come (a) la rinnovata fiducia nella società da parte degli Enti locali soci, che in forma associata attraverso AUSIR hanno inteso ribadire la scelta del modello di gestione *in house providing*, e (b) l'allineamento di tutti gli affidamenti in essere ad una scadenza unica (in buona parte dei casi protratta nel tempo) rappresentino innegabilmente degli elementi favorevoli quella stabilità aziendale necessaria ad avviare un concreto progetto di progressiva internalizzazione, almeno parziale, dei servizi attualmente affidati ad operatori esterni.

2. Risultati economici ultimo esercizio A&T 2000 S.p.A.

L'obiettivo di indagine del presente paragrafo sarà quello di valutare le *performances* economiche e finanziarie della società A&T 2000, con particolare riferimento al biennio 2017-2018.

La documentazione esaminata è stata la seguente ⁽¹²⁾:

- bilancio di esercizio 2018, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 04.07.2019;
- bilancio di esercizio 2017, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14.05.2018.

CONTO ECONOMICO in sintesi	2018	2017	Δ 2017/2018
Valore della produzione	24.770.369	23.049.219	7,47%
Costi della produzione	24.029.451	21.935.224	9,55%
<i>Costi per servizi</i>	<i>20.392.842</i>	<i>18.300.934</i>	<i>11,43%</i>
<i>Costo del lavoro</i>	<i>1.984.320</i>	<i>1.914.479</i>	<i>3,65%</i>
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>776.671</i>	<i>821.492</i>	<i>-5,46%</i>
Differenza tra valori e costi della produzione	740.918	1.113.995	-33,49%
Utile (perdita) di esercizio	525.958	750.879	-29,95%

Tab. 5 – Risultati esercizi 2017-2018 A&T 2000 S.p.A.

Il bilancio relativo all'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2018, presenta un utile netto di quasi 526.000 euro a fronte di un valore della produzione pari a Euro 24.770.369 (in incremento del 7,47% sul 2017): il peggiore risultato di esercizio rispetto all'annualità precedente è, pertanto, da addebitarsi in larga parte all'incremento dei costi per servizi, aumentati di oltre 2 milioni di euro tra il 2017 ed il 2018.

Ponendo attenzione, ai fini di una più completa comprensione del livello di solidità dell'azienda, agli esercizi precedenti (bilanci 2015 e 2016), si rileva tuttavia come l'utile 2018 (€ 526.000 circa) si collochi al vertice di un *trend* positivo già avviato nelle precedenti annualità, rispetto al quale il solo dato 2017 rappresenta un picco eccezionale.




Fig. 13 – Elaborazione AUSIR. Fonte: bilanci A&T 2000 relativi agli esercizi 2015-2018

¹² Fonte: <https://aet2000.it/blog-2/>

In questa logica, pertanto, la riduzione di margine tra il 2017 ed il 2018 non rappresenta nei fatti un elemento di criticità strutturale.

È lecito, peraltro, ritenere che (a) nella prospettiva di un allineamento al 2035 degli affidamenti da parte dei Comuni soci affidatari e (b) di una progressiva internalizzazione dei servizi di raccolta – cfr. nota a firma A&T 2000, Prot. AUSIR n. 1637 dd 19.06.2019 ⁽¹³⁾, la gestione economica possa trarre quei benefici strutturali necessari a consolidare il *trend* positivo degli ultimi anni in termini di risultati di esercizio.

A migliore descrizione della situazione finanziaria della Società, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di solidità aziendale relativi agli ultimi tre esercizi:

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
INDICI DI REDDITIVITA'			
R.O.E. (return on equity) reddito netto/patrimonio netto	8,32%	12,98%	9,56%
R.O.I. (return on investment) reddito operativo/capitale investito	4,57%	6,31%	5,11%
R.O.S. (return on sales) reddito operativo/ricavi	3,48%	5,11%	4,01%
S.I.R. (rotazione del capitale investito) ricavi/capitale investito	131,32%	123,56%	127,35%
INDICI DI ECONOMICITA'			
COSTO DELLA PRODUZIONE SUL FATTURATO costi operativi totali/ricavi operativi	0,965	0,949	0,960
VALORE AGGIUNTO SUL FATTURATO valore aggiunto/ricavi operativi	0,150	0,180	0,169
CASH-FLOW OPERATIVO SUL FATTURATO (utile netto + ammort.+TFR)/ricavi operativi	0,056	0,072	0,068
INDICI DI SOLIDITA'			
INDICE DI ELASTICITA' DELL'ATTIVO attivo corrente/attivo totale	0,691	0,675	0,659
INDICE DI ELASTICITA' DEL PASSIVO passivo corrente/passivo totale	0,513	0,505	0,472
COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI patrimonio netto/attivo immobilizzato	1,084	0,953	0,846
COPERTURA LORDA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (patrimonio netto + passivo a m/l)/attivo immobilizzato	1,576	1,523	1,545
INDICI DI INDIPENDENZA FINANZIARIA			
INDIPENDENZA FINANZIARIA patrimonio netto/passivo totale	0,335	0,310	0,289
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO passivo totale/patrimonio netto	2,984	3,225	3,461
STRUTTURA FINANZIARIA patrimonio netto/(passivo corrente + passivo a m/l)	0,504	0,449	0,406

Tab. 6 - Fonte: bilanci A&T 2000 relativi agli esercizi 2016-2018.

¹³ «...Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati sul territorio e di aumentare la qualità dei materiali raccolti, la Società ha in programma l'internalizzazione dei servizi a partire, nel breve periodo, dai servizi di raccolta presso i Centri Comunali di Raccolta (come previsto dal Piano Industriale 2019-2021) per giungere, entro la scadenza dell'attuale appalto di raccolta PAP (anno 2023), all'internalizzazione della totalità dei servizi di raccolta offerti....»

Dall'analisi economica e patrimoniale di A&T 2000 S.p.A. risultano, dunque, evidenti le buone *performances* ottenute dalla Società, tali da poter legittimamente desumere una solidità patrimoniale, una buona capacità di produrre reddito oltre a una buona capacità di produrre *cash-flow*.

Ai fini della presente relazione, in considerazione dei tempi e degli obiettivi, si è tralasciata una valutazione puntuale della Società, la quale richiederebbe un'approfondita analisi delle diverse poste di bilancio: ciò che maggiormente rileva, in questa sede, è la valutazione dell'efficacia della proposta aziendale ai Comuni gestiti e non un'analisi puntuale dell'effettivo valore aziendale.

Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene che dal punto di vista economico patrimoniale non siano presenti elementi tali da configurare particolari rischi per i Comuni sinora gestiti nell'affidamento a regime, a favore di A&T 2000 S.p.A. e fino all'anno 2035, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori degli stessi Comuni facenti parte dell'Assemblea locale "Centrale".

Anzi, come precedentemente esplicitato, si denota nel complesso una solidità patrimoniale ed una redditività operativa tali da inquadrare la Società come patrimonialmente solida e in grado di produrre una redditività operativa tale da garantire risultati netti di esercizio positivi.

3. Analisi sulla convenienza economica

Il costo medio pro-capite dei servizi complessivamente resi da A&T 2000 S.p.A. nel bacino di gestione ammonta a 93,72 €/abitante (iva compresa) per il 2018 e di 89,50 €/abitante (iva compresa) per il 2017 ⁽¹⁴⁾:

	2018	2017
A) Costo SRU per l'intero bacino di gestione (iva compresa)	€ 18.474.317,40	€ 17.738.419,00
B) Popolazione servita (dati ISTAT)	197.129	198.196
COSTO PRO-CAPITE (A/B)	93,72 €/ab	89,50 €/ab

Tab. 7 – Elaborazione AUSIR. Fonte: A&T 2000 S.p.A. e ISTAT.

In ambo i casi, trattasi di valori di rilievo, come risulta anche dalla comparazione del dato 2017 con i risultati ottenuti nel medesimo esercizio dai diversi operatori economici considerati da *Bain & Company* nel proprio studio condotto per Utilitalia, pubblicato a giugno 2018. Il campione di indagine cui ci si riferisce è composto, nello specifico, dai Comuni ricadenti nei bacini gestiti da SAVNO S.r.l. (Veneto), ASVO S.p.A. (Veneto), Consorzio dei comuni dei Navigli (Lombardia), Mantova Ambiente – TEA S.p.A. (Lombardia), Covar 14 (Piemonte), Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (Piemonte) e Consorzio di Bacino Alessandrino (Piemonte).

Lo studio considerato offre una significativa base di dati sui costi della raccolta differenziata dei diversi materiali, delle modalità di raccolta, del bacino d'utenza e di altre variabili. Oltre all'aggiornamento dei dati, lo studio presenta le prime riflessioni e i rendimenti di costi per i diversi modelli di raccolta; si tratta di uno strumento di pianificazione su basi realistiche delle strategie volte al recupero di materia dei rifiuti urbani al servizio di decisori istituzionali, imprese e studiosi.

Se da un lato lo studio evidenzia come la raccolta differenziata in Italia abbia fatto notevoli passi in avanti nonostante le difficoltà di alcune aree territoriali e le tante incertezze normative che circondano il settore, dall'altro ciò ha comportato una crescita dei costi. Infatti, dal 2007 – anno di riferimento del primo studio condotto – al 2016 i costi della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti sono complessivamente cresciuti del 4,5% medio annuo. Una quota di questi aumenti è ovviamente legata all'impatto dell'inflazione (per esempio sui carburanti e sulla gestione complessiva dei veicoli di raccolta) e alle dinamiche contrattuali. Almeno la metà dell'incremento complessivo, però, sempre secondo lo studio, è dovuto all'espansione della differenziata e, in

¹⁴ Costo SRU comunicato da A&T 2000 S.p.A. per l'intero bacino di gestione:

- anno 2018: € 18.474.317,40 iva compresa (v. nota Prot. AUSIR n. 1820 dd 10.07.2019);
- anno 2017: € 17.738.419,00 iva compresa (v. nota Prot. AUSIR n. 2252 dd 06.09.2019).

particolare, allo sviluppo della raccolta porta a porta che, com'è ovvio, impegna una quantità più importante di personale.

Segue un diagramma di confronto tra le realtà economiche considerate: il costo (€/ab) per i servizi erogati dai diversi operatori è stato determinato dalla società di consulenza mediante analisi dei rispettivi piani finanziari.




Fig. 14 – Fonte: Bain & Company per Utilitalia (giugno 2018).

Dall'analisi comparativa appare evidente come A&T 2000 S.p.A. sia in grado di erogare il servizio ad un costo pro capite/annuo nettamente inferiore agli altri operatori considerati.

Ciò rappresenta un forte elemento di positività dell'operato dell'azienda *in house* e costituisce un ulteriore elemento di conferma sulla forma di gestione.

4. Investimenti

In base alle informazioni trasmesse alla scrivente Agenzia dal Gestore con propria nota Prot. AUSIR n. 1637/2019, il piano industriale di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2019-2021 prevede i seguenti investimenti straordinari:

- realizzazione di una nuova sede aziendale unificata presso il fabbricato acquisito da asta fallimentare in Comune di Pozzuolo del Friuli;
- ampliamento della potenzialità dell'impianto di Rive d'Arcano (UD) dalle attuali 50.000 ton/anno a 70.000 ton/anno con aumento degli spazi di stoccaggio e l'installazione di ulteriori due lettori ottici e, successivamente, a 100.000 ton/anno con ampliamento stoccaggi e inserimento di ulteriore lettore ottico destinato alla selezione dei poliaccoppiati e al miglioramento della performance della selezione del PET;
- destinazione del terreno di proprietà in Codroipo (UD) al trattamento di matrici vegetali con finalità di recupero energetico, produzione di compost e/o di *biochar*;
- internalizzazione del servizio di gestione integrata dei 36 centri di raccolta comunali presso i quali attualmente la Società si serve dei servizi operativi di una società terza appaltatrice.

5. Considerazioni conclusive

Per dovere di chiarezza e di sintesi, si riassumono nel paragrafo conclusivo le principali evidenze dell'analisi sopra illustrata, finalizzata alla valutazione dell'opportunità di affidare a regime, a favore di A&T 2000 S.p.A. e fino

all'anno 2035, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni facenti parte dell'Assemblea locale "Centrale".

In primis sono stati enunciati i principali elementi organizzativi che contraddistinguono la struttura aziendale del Gestore *de quo*, verificando come i requisiti normativi per il modello dell'*in house providing* trovino riscontro non solo nei contenuti statutari, ma vedano una concreta materializzazione anche nelle scelte organizzative e nell'operato aziendale.

Sotto il profilo tecnico, poi, la società ha dimostrato di poter esprimere un elevato grado di competenza organizzativa, tale da consentire il raggiungimento di livelli qualitativi di erogazione del servizio complessivamente elevati. Su tale base organizzativa consolidata, peraltro, è lecito attendersi che, stanti

- la rinnovata fiducia nella società da parte degli Enti locali soci, che in forma associata attraverso AUSIR hanno inteso ribadire la scelta del modello di gestione *in house providing*;
- l'allineamento di tutti gli affidamenti in essere ad una scadenza unica (in buona parte dei casi protratta nel tempo);

la società possa trovare nel medio periodo quella stabilità aziendale necessaria ad avviare un concreto progetto di progressiva internalizzazione, almeno parziale, dei servizi attualmente affidati ad operatori esterni.

Da ultimo, è stata effettuata un'analisi economica e patrimoniale di A&T 2000 S.p.A., la quale ha dimostrato le buone *performances* raggiunte dalla stessa, quali indizi di una solidità patrimoniale, una buona capacità di produrre reddito oltre a una buona capacità di produrre *cash-flow*.

Da ultimo è stata analizzata la convenienza economica a conferire alla società A&T 2000 S.p.A. il servizio in esame. Lo scenario risultante evidenzia che l'affidamento alla Società in parola è, da un punto di vista meramente economico, altamente incoraggiante, soprattutto se confrontato con altre realtà del campione assunto a comparazione.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, tenuto conto:

- della rispondenza della modalità di affidamento del servizio alla disciplina europea con particolare riferimento ai principi dell'*in house*, avendo accertato l'esistenza, dei requisiti seguenti rilevabili nella società A&T 2000 S.p.A.:
 - a) capitale interamente pubblico;
 - b) svolgimento dell'attività prevalente;
 - c) controllo analogo.
- dell'elevato *know-how* progettuale interno esistente;
- dell'economicità della gestione dimostrata anche dal confronto con altre società e modalità di gestione;

si ritiene che l'opzione di maggiore efficienza, efficacia, convenienza economica e organizzativa sia l'affidamento a regime, a favore di A&T 2000 S.p.A. e fino all'anno 2035, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni facenti parte dell'Assemblea locale "Centrale".

III^ SEZIONE – ANALISI DEL GESTORE MTF S.r.l.

A. Modello gestionale ed organizzativo

MTF S.r.l. è una società con sede legale in Lignano Sabbiadoro (UD), viale Europa n. 26, che svolge attività connesse alla gestione dei rifiuti (di tutte le categorie: urbani, speciali, tossici e nocivi) «... *esclusivamente secondo il modello della società "in house" in favore del Comune di Lignano ...*» (Statuto, art. 3, co. 2).

MTF S.r.l., la cui attuale compagine societaria, oltre al Comune di Lignano Sabbiadoro (1%), vede la partecipazione per il 99% di Ambiente Servizi S.p.A. (a sua volta partecipata dal Comune di Lignano e gestore *in house*, ai sensi della Delibera dell'Assemblea regionale AUSIR n. 21/2019, del SRU per conto di 23 Comuni soci facenti parte dell'Assemblea locale "Occidentale" ex allegato A della LR 5/2016), svolge sin dal 01.03.2006 il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nella succitata località turistica, per un totale di abitanti residenti serviti pari a 6.885 (dato ISTAT 2018) e un volume di rifiuti raccolti nel 2018 pari a 12.048,371 t (dato stabile rispetto al biennio precedente: 12.351,938 t nel 2017 e 12.015,161 t nel 2016) .




Fig. 15 - Elaborazione Uffici AUSIR.

La Società è iscritta all'Albo gestori ambientali alla posizione TS/000077 per le seguenti categorie:

6. 1C ordinaria (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili - bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti);
7. 1E ordinaria (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili) - inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti relativamente a spazzamento meccanizzato;
8. 4F (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - quantitativo fino a 3.000 tonnellate).

1. MTF S.r.l. come società di gestione *in house* del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti

La costituzione della società MTF S.r.l. risale al 26 ottobre 1983, con sede sociale inizialmente collocata a Tolmezzo (UD) e attività aziendale incentrata sul *“movimento terra, trasporto e fornitura inerti”* di cui all’acronimo “MTF”. L’oggetto societario è stato successivamente modificato a metà degli anni ’90, ricomprendendo da prima lo *“sgombero neve ed assunzione di pubblici servizi”* (01.10.1994) per poi essere definitivamente convertita in società per la *“raccolta e trasporto di rifiuti urbani, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani”* nonché per la raccolta differenziata degli stessi, anche conto terzi, e la raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi a far fede dal 1998 ⁽¹⁵⁾. L’allora mercato di riferimento si articolava tra il Trentino Alto Adige, l’Alta Valle Pusteria e la regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai territori della Carnia e della Valcanale/Canal del Ferro.

Con atto del 03.02.2006, a seguito della trasformazione in S.r.l. occorsa a fine 2004 (rep. 43679/20817 dd 28.12.2004 notaio Lepre di Tolmezzo, UD), MTF è stata ceduta dalla storica proprietà a EXE S.p.A. di Udine, il cui azionista di maggioranza era l’allora Provincia di Udine: l’operazione era finalizzata ad una prima trasformazione aziendale secondo il modello del cosiddetto *“in house providing”*, consentendo lo svolgimento di servizi ambientali in favore dei futuri Enti locali soci.

Al progetto ha aderito sin dall’origine il Comune di Lignano Sabbiadoro che, giuste deliberazioni del Consiglio comunale n. 19 dd 20.02.2006 e n. 24 dd 27.02.2006, ha prima acquistato l’1% delle quote sociali di MTF S.r.l. e successivamente affidato alla stessa il servizio di *“raccolta dei rifiuti solidi urbani”* sul territorio comunale a decorrere dal 01.03.2006 per un periodo di 25 anni.

L’attuale dimensione societaria deriva, infine, dalla *“scissione parziale non proporzionale in due società autonome”* formalizzata con atto del 06.09.2007, che ha originato due soggetti aziendali distinti:

- MTF S.r.l., con sede a Lignano Sabbiadoro, il cui statuto è stato necessariamente adeguato ai più recenti interventi legislativi in materia di *in house providing* al fine di rendere la società conforme al contratto di servizio con il Comune di Lignano Sabbiadoro, diventato cliente unico della società;
- SRF S.r.l., con sede ad Amaro (UD), alla quale sono stati assegnati tutti gli altri contratti in essere alla data della scissione.

Da ultimo, si registra nel 2017 la vendita da parte di EXE S.p.A. in liquidazione (con procedura ad evidenza pubblica e riservata alle società ad intero capitale pubblico) del 99% delle quote di MTF S.r.l. in suo possesso. Ne è derivato l’ingresso nella compagine societaria da parte di Ambiente Servizi S.p.A. di San Vito al Tagliamento (PN), attuale Gestore *in house* del SRU per 23 Comuni dell’Assemblea locale “Occidentale” (deliberazione AUSIR n. 21 dd 12.04.2019) e principale azionista di Eco Sinergie S.c.a.r.l..

Compagine societaria Gestore MTF S.r.l.	
<i>SOCI</i>	<i>Quota partecipazione</i>
Comune di Lignano Sabbiadoro	1 %
Ambiente Servizi S.p.A.	99 %

Tab. 8 - Compagine societaria Gestore MTF S.r.l.

MTF S.r.l., come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti, costituisce una società che:

- rispetta i requisiti normativi nazionali e comunitari in materia di gestione *in house providing* del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- svolge da oltre 13 anni il servizio di raccolta anche differenziata dei rifiuti urbani in un contesto, quello del Comune di Lignano Sabbiadoro, caratterizzato da una forte vocazione turistica. Le modalità di

¹⁵ Fonte: visura camerale MTF S.r.l., doc. n. T 294767538 estratto dal Registro Imprese in data 25.10.2018.

svolgimento dei servizi affidati dal Comune socio e le *performances* ottenute in termini quantitativi, qualitativi ed economici dimostrano un avanzato livello di conoscenza del territorio e delle sue dinamiche demografiche;

- nelle more della progressiva internalizzazione di tutti i servizi rientranti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, può attingere al *know-how* del principale azionista (Ambiente Servizi S.p.A.), a sua volta gestore *in house* del SRU per conto di 23 Comuni soci dell'ex Provincia di Pordenone, nonché proprietario del 99,66% di Eco Sinergie S.c.a.r.l. (detentrica di un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti con sede in San Vito al Tagliamento).

2. Statuto e conformità di MTF S.r.l. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello *in house providing*

Lo statuto attualmente vigente è stato approvato in sede di Assemblea straordinaria del 30.12.2013, giusto verbale rep. 85754, racc. 36908 redatto dal notaio Pannella di Udine.

Il documento di cui trattasi qualifica MTF S.r.l. come una Società che «... *ha per oggetto le seguenti attività:*

- *la raccolta, lo smaltimento, il trattamento, il recupero ed il riciclaggio anche per conto di terzi enti pubblici, in qualsiasi forma, attraverso la costruzione e l'utilizzo di impianti tecnologici, discariche controllate e qualsiasi strumento o struttura idonea all'attività svolta, di tutte le classi e categorie di rifiuti solidi e liquidi, urbani e speciali, tossici e nocivi;*
- *la movimentazione ed il trasporto di tutte le classi di rifiuti, la prestazione di servizi analoghi, affini o complementari al proprio oggetto sociale per conto di terzi enti pubblici e la commercializzazione di materiali recuperati da rifiuti trattati;*
- *la manutenzione di impianti di depurazione acque, analisi chimiche, il servizio di lavaggio e la manutenzione di veicoli, macchinari adibiti anche al servizio ecologico per conto di terzi enti pubblici;*
- *l'attività di studio, ricerca e progettazione per conto proprio e di terzi enti pubblici;*
- *l'attività di ripristino ambientale e di verde pubblico...»* (Statuto, art. 3 co. 1).

Soprattutto l'art. 3, co. 2°, Statuto MTF S.r.l. stabilisce che quest'ultima deve svolgere la totalità delle sue attività «esclusivamente secondo il modello della società *in house* in favore del Comune di Lignano».

La durata societaria è fissata dall'art. 4 dello Statuto sino al 31.12.2050, con facoltà di proroga riservata ai Soci. Sotto il profilo amministrativo, il Titolo IV dello Statuto prevede che «... *Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile ...»* (Statuto, art. 16, co. 1). Nell'Assemblea, che in base al successivo art. 17 dello Statuto «... *è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano...»* e «... *nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci»* (Statuto, art. 17, co. 1-2), un ruolo di particolare rilievo è riservato all'unico Ente locale direttamente coinvolto nella compagine societaria.

Come espressamente disposto dal co. 4 dell'art. 18, infatti, «... *L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale [numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta], salvi i diversi maggiori quorum nei casi stabiliti dalla legge e da quanto di seguito previsto».*

In MTF S.r.l. – a causa anche dell'esclusiva attività svolta da tale Società in favore del Comune di Lignano - allo stesso Comune sono riconosciuti per Statuto speciali e incisivi diritti e poteri sull'organizzazione e sull'attività di MTF, anche nella forma di diritti particolari ex art. 2468, cod. civ., perché:

- 1) «*l'assemblea (della Società) non può deliberare validamente senza il voto favorevole del socio Comune di Lignano sulle seguenti materie:*
- *modifiche al presente statuto;*
 - *aumenti o riduzioni del capitale sia facoltativi sia obbligatori;*
 - *scelta del tipo di organo amministrativo, amministratore unico o consiglio di amministrazione;*

- materie che siano sottoposte dall'Organo di Amministrazione all'approvazione dell'assemblea rientranti tra le ipotesi di cui al successivo art. 24.3. Il predetto diritto di veto del socio Comune di Lignano rappresenta un diritto particolare ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2468 c.c. Il predetto diritto di veto deve ritenersi previsto in conformità della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società in "house"» (art. 18, co. 4°, Statuto);

2) «al fine di consentire al Comune di Lignano il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società in "house", la società dovrà inviare allo stesso Comune, al termine dell'iter di approvazione, il piano industriale e ogni documento di natura programmatica» (art. 10, co. 1°, Statuto);

3) «il Comune di Lignano avrà altresì diritto a ricevere, presso la sua sede, copia del piano industriale e degli eventuali documenti di tipo programmatico, copia della bozza di bilancio di esercizio con le relative relazioni, copia di ogni documento o relazione richiesta dal Comune di Lignano, prima della loro definitiva approvazione, nonché ogni altro atto o documento utile al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati dalla società» (art. 10, co. 2°, Statuto);

4) «l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (se nominato) dovranno, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, tenere conto di tutte le osservazioni che dovessero essere formulate dal Comune di Lignano in relazione agli atti e documenti che dovranno essere trasmessi ai sensi di quanto previsto al precedente art. 10.2, disponendo le variazioni e i correttivi che si rendessero necessari al fine di garantire al Comune di Lignano medesimo l'effettiva capacità di controllo sui servizi resi» (art. 10, co. 3°, Statuto);

5) «almeno una volta all'anno l'Organo di Amministrazione della società dovrà inviare al Comune di Lignano una relazione scritta avente a oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti e più in generale l'andamento dell'attività economica della società» (art. 10, co. 4°, Statuto);

6) «oltre a quanto sopra previsto, il Comune di Lignano potrà domandare all'assemblea e all'Organo di Amministrazione informazioni in ordine alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società e avrà diritto di accesso a tutti gli atti della società stessa e potrà disporre l'audizione del direttore, dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo (se nominato)»; «i diritti di controllo del Comune di Lignano si cumulano con gli altri diritti particolari previsti nel presente statuto in favore del Comune di Lignano e ciò in conformità della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello della società in "house"» (art. 10, co. 5°, Statuto);

7) «la società è obbligata a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base dei contratti di servizio il cui contenuto sia stato preventivamente approvato dal Comune di Lignano» (art. 10, co. 6°, Statuto);

8) «sia l'Organo di Amministrazione sia l'Organo di Controllo (se nominato) sono tenuti a offrire al Comune di Lignano la massima collaborazione, anche mediante la comunicazione dei dati che venissero loro richiesti, al fine di consentire al medesimo di poter esercitare il controllo sui servizi affidati alla società» (art. 10, co. 7°, Statuto);

9) «l'Organo di Amministrazione può sottoporre gli atti di maggior rilievo, nella gestione della società e dei servizi pubblici affidati, alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci» (art. 10, co. 8°, Statuto);

10) «gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili»; «nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Comune di Lignano avrà il diritto particolare ex art. 2468 c.c. di nominare un suo membro»; «gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'art. 2383, terzo comma, del codice civile; in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, del codice civile»; «in ogni caso, l'amministratore nominato dal Comune di Lignano, nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, potrà essere revocato solo con il consenso del Comune di Lignano stesso» (art. 21, co. 1°-2°, Statuto);

11) «sui seguenti argomenti il consiglio di amministrazione non può deliberare validamente senza il voto favorevole del consigliere nominato dal Comune di Lignano:

- nomina e revoca di amministratori delegati e determinazione dei relativi poteri;
- acquisizione e cessione di immobili e di ogni diritto ad essi relativo;
- stipula di contratti di locazione di durata superiore a sei anni;
- acquisto o cessione di partecipazioni o di usufrutto su partecipazioni in, o costituzione di, società; - loro ricapitalizzazione; concessione di finanziamenti alle stesse; acquisizione e cessione di obbligazioni emesse da società;
- acquisto o cessione di aziende o di rami di aziende;
- concessione e assunzione in affitto di aziende o rami d'azienda;
- costituzione o concessione in licenza dei segni distintivi a società non controllate dalla società;
- assunzione di debiti di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- concessione di, o rinuncia a, garanzie reali e o personali;
- stipula o scioglimento, a qualunque titolo, di accordi di joint venture, di GEIE, nonché di patti parasociali di ogni genere;
- stipula di contratti che comportino per la Società una spesa superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- transazioni fra la Società ed un socio od una società appartenente al gruppo del socio;
- approvazione del piano investimenti;
- ogni proposta di modifica, nulla escluso, del contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo» (art. 24, co. 3°, Statuto);

12) «nell' ipotesi in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, su tutti gli argomenti di cui al precedente punto 24.3 l' Amministratore Unico non può validamente assumere decisioni senza il preventivo nulla osta del responsabile dell'Ufficio Ambiente e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro» (art. 24, co. 5°, Statuto);

13) «il Comune di Lignano ha il diritto di dare il gradimento sulla scelta del revisore o della società di revisione, che senza il suo consenso non potranno essere nominati» (art. 29, co. 4, Statuto).

Sotto il profilo dell'organizzazione interna, la Società MTF S.r.l. risulta attualmente amministrata da un consiglio di amministrazione a tre componenti, coadiuvati da un direttore generale.

Pertanto con le indicate previsioni dello Statuto di MTF si è realizzata una fitta trama di vincoli e controlli, preventivi e successivi, in forma peculiare, da parte del Comune di Lignano sulla generale attività e sulla concreta erogazione dei servizi da parte di MTF, la quale è preordinata a svolgere la sua attività esclusivamente in favore di tale Comune, sì da raggiungere un significativo grado di controllo analogo in capo allo stesso Comune ai fini del modello organizzativo dell'*in house providing*, che può valere anche per la gestione e l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

• **Conformità di MTF S.r.l. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello *in house providing***

Di seguito si riportano schematicamente gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali gli uffici dell'AUSIR hanno accertato, per il Gestore MTF S.r.l., il soddisfacimento dei requisiti previsto dalla disciplina europea in materia di società *in house providing*.

- a. Controllo analogo: la Società è preordinata a svolgere la totalità delle sue attività «*esclusivamente secondo il modello della società in house in favore del Comune di Lignano*» (art. 3, co. 2°, Statuto); al Comune di Lignano Sabbiadoro lo Statuto riserva particolari e incisivi poteri di controllo e intervento sulla Società (cfr. artt. 10, 18, 21, 24, 29).

- b. Attività prevalente: l'art. 3, co. 2, dello Statuto prevede che «... *L'attività* [di cui all'oggetto sociale meglio descritto all'art. 3, co. 1, dello Statuto] *dovrà essere esercitata esclusivamente secondo il modello della società "in house" in favore del Comune di Lignano ...*». È, altresì, previsto al successivo co. 4 del medesimo art. 3 che eventuali operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili quali attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale vengano messe in atto da MTF S.r.l. comunque «... *in via non prevalente...*» (Statuto, art. 3, co. 4).

In base a quanto dichiarato dal Gestore con propria nota Prot. AUSIR n. 2166 del 28.08.2019 il requisito *de quo* risulta rispettato dalla Società MTF S.r.l., almeno, nell'ultimo triennio di attività:

- l'importo fatturato al Comune di Lignano Sabbiadoro nel 2016 è ammontato ad € 2.890.000, pari al 97,49% dell'intero fatturato aziendale nell'esercizio considerato;
- l'importo fatturato al Comune di Lignano Sabbiadoro nel 2017 è ammontato ad € 3.000.000, pari al 97,27% dell'intero fatturato aziendale nell'esercizio considerato;
- l'importo fatturato al Comune di Lignano Sabbiadoro nel 2018 è ammontato ad € 3.013.000, pari al 99,36 % dell'intero fatturato aziendale nell'esercizio considerato.

Ne consegue che - per Statuto e in concreto - risulta rispettata la prescrizione per cui «*oltre l'ottanta per cento del (...) fatturato*» *deve essere «effettuato nello svolgimento dei compiti affidati (alla società in house) dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*», fermo restando che anzi la Società deve svolgere la totalità delle sue attività «*esclusivamente secondo il modello della società in house in favore del Comune di Lignano*» (cfr. art. 16, co. 3°-5°, D.lgs. n. 175 del 2016; cfr. anche - per quanto applicabile - l'art. 5, co. 1°, lett. b, D.lgs. n. 50 del 2016).

- c. Capitale pubblico: il capitale sociale di MTF risulta attualmente detenuto per l'1% dal Comune di Lignano Sabbiadoro e per il restante 99% dalla società Ambiente Servizi S.p.A., a sua volta partecipata dallo stesso Comune di Lignano e gestore *in house*, ai sensi della Delibera dell'Assemblea regionale AUSIR n. 21/2019, del SRU per conto di 23 Comuni soci facenti parte dell'Assemblea locale "Occidentale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani ex allegato A della LR 5/2016.

A ciò si aggiunga quanto espressamente previsto dall'art. 11, co. 2, dello Statuto societario in materia di disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento: «... *le partecipazioni potranno essere trasferite esclusivamente in favore di enti pubblici o società a partecipazione interamente pubblica, con esclusione quindi della trasferibilità, in ogni caso, a persone, società e/o enti privati, anche se a partecipazione mista pubblica/privata e ciò in conformità della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello della società "house"....*». Anche tra le giuste cause di esclusione dalla compagine societaria lo Statuto annovera espressamente, all'art. 14, co. 1, la fattispecie in cui «... *il socio [...] non rivesta la qualità di ente pubblico o di società/ente partecipato da ente/i pubblico/i e ciò in conformità della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società in "house" ...*».

Si precisa che - nella sua partecipazione a MTF S.r.l. - Ambiente Servizi S.p.A. non pare costituire «*capitale privato*» a causa della sua peculiare natura di organizzazione *in house providing*, fermo restando comunque che tale partecipazione di Ambiente Servizi in MTF non determina poteri di controllo o di veto, né un'influenza determinante della prima sulla seconda (cfr. art. 5, co. 1°, lett. c, D.lgs. n. 50 del 2016, nonché art. 16, co. 1°, D.lgs. n. 175 del 2016), ove invece all'altro socio pubblico di MTF, il Comune di Lignano, come illustrato, sono assegnati per Statuto speciali e incisivi diritti e poteri sull'organizzazione e sull'attività di MTF, anche nella forma di diritti particolari ex art. 2468, cod. civ., in conformità alla previsione statutaria per cui l'attività di MTF deve essere esercitata esclusivamente secondo il modello della società *in house* in favore del Comune di Lignano.




Fig. 16 - Fonte: visura camerale MTF S.r.l.

D'altronde, in ragione della sussistenza attuale dei tre requisiti per l'*in house providing* sinora illustrati (capitale sociale a integrale partecipazione pubblica; attività prevalente; controllo analogo) con deliberazione n. 36-2019 l'Assemblea regionale d'ambito ha riconosciuto – in base alla L.R. n. 5 del 2016 - il titolo di MTF S.r.l. a proseguire nella gestione in essere sul territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro fino alla naturale scadenza del 28.02.2031.

Da ultimo si precisa che MTF S.r.l. ha già concluso il processo volto alla costruzione di un Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 avente quale finalità la prevenzione dei rischi di commissione dei reati che comportino una peculiare forma di responsabilità penale-amministrativa a carico della Società. Gli adempimenti di legge vengono attuati seguendo le procedure specifiche definite dal modello organizzativo per le aree ritenute sensibili, sotto la sorveglianza di un Organismo di Valutazione esterno alla società.

3. Altri aspetti societari utili alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del Gestore *in house* MTF S.r.l.

La partecipazione azionaria di Ambiente Servizi S.p.A. sia in Eco Sinergie S.c.a.r.l. (proprietaria di un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti con sede in San Vito al Tagliamento) sia in MTF S.r.l. crea, evidentemente, dei legami societari che consentono di confermare per quest'ultima società le medesime considerazioni svolte nella relazione ex art. 16, co. 2, LR 5/2016 allegata al Decreto del Direttore generale AUSIR n. 41 dd 20.03.2019, ove si precisa che la detenzione delle quote della società Eco Sinergie «... può risultare vantaggiosa soprattutto ai fini della riduzione delle spese per la raccolta differenziata a titolo di trasporto e smaltimento, nonché ai fini della divisione dei proventi dalla vendita ai consorzi di riciclo dei materiali selezionati...».

Sotto il profilo delle dotazioni aziendali, la Società svolge l'attività con un parco veicoli interamente di proprietà composto da 30 automezzi (dato 2018), oggetto di costanti integrazioni rispetto agli anni precedenti come attestato dal seguente prospetto di sintesi comunicato dal Gestore ⁽¹⁶⁾:

Anno di riferimento	N. automezzi acquistati	Totale investimento [€]
2016	3	294.750
2017	1	129.100
2018	2	44.700

Tab. 9 – Acquisiti automezzi MTF nell'ultimo triennio.

Il gestore risulta iscritto all'Albo trasportatori per trasporto nazionale con ruolo n. UD/3252180/L del 22.02.1984, posizione meccanografica d'archivio C847UQ.

Sotto il profilo dell'articolazione interna del personale, il numero dei dipendenti di MTF S.r.l. si caratterizza per una forte stabilità nell'ultimo triennio: 18,17 u.l.a. nel 2016, 17 u.l.a. nel 2017, 18,67 u.l.a. nell'anno 2018, suddivisi secondo il prospetto di seguito riportato.

AREA	RISORSE (2018)
Direzione Generale	1
Amministrazione	2
Responsabile servizi	1
Responsabile mezzi	1
Servizi igiene ambientale	13
TOTALE	18

Tab. 10 - Dotazione organica MTF S.r.l. nel 2018. Fonte: MTF S.r.l.

Si rileva, infine, che MTF S.r.l. ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dall'Ente certificatore DNV GL, certificato n. CERT-11623-2003-AQ-VEN-SICERT con validità dal 18.01.2018 al 04.12.2020.

¹⁶ Dati comunicati da MTF S.r.l. (v. nota Prot. AUSIR n. 1537/19, come integrata in data 17.06.2019).

B. Performances tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie

1. Organizzazione tecnica e risultati della raccolta urbana di MTF S.r.l.

Di seguito si riporta una sintesi delle modalità operative adottate da MTF S.r.l. nello svolgimento dei servizi, principali e accessori, affidati dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

Le schede descrittive di seguito riportate sono state predisposte assumendo a riferimento l'anno 2018, nell'assunto che le procedure adottate nell'ultimo esercizio rappresentino il risultato di un processo di perfezionamento del modello organizzativo venutosi ad affinare nel corso dei 13 anni in cui MTF ha svolto parte dei servizi del SRU per conto del Comune socio.

• Servizi principali di raccolta e trasporto erogati a favore del Comune socio affidatario

SCHEDA A.1	Raccolta secco residuo	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	SECCO RESIDUO	
Tipologia di utenze servite	Privati e grandi utenze	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio della raccolta del rifiuto secco residuo consiste nello svuotamento dei cassonetti da lt. 1700 dislocati sul territorio comunale di Lignano Sabbiadoro, posti a servizio di tutte le utenze, private e non.</p> <p>La raccolta avviene con l'impiego di squadre operative composte da due dipendenti (conducente e raccoglitore), nonché autocompattatori a caricamento posteriore due assi di portata complessiva t. 15 dotati di impianto per la sanificazione dei cassonetti (impiegabile, all'occorrenza, in occasione di ogni svuotamento).</p> <p>Nel corso del 2018, i contenitori del rifiuto secco residuo sono stati oggetto di n. 3 lavaggi durante la stagione estiva (da giugno a settembre). A ciò si aggiunge un ulteriore lavaggio manuale con idropulitrice ad acqua calda con contestuale ripristino di adesivi e manutenzione nel corso del periodo invernale.</p> <p>In base alle procedure adottate a livello aziendale, qualora durante la ronda gli operatori dovessero rinvenire rifiuti non conformi, è prevista la segnalazione al responsabile cui compete, in accordo con l'Amministrazione Comunale, l'individuazione della soluzione più consona.</p> <p>Nel corso del 2018 l'impianto di primo destino della raccolta del rifiuto secco residuo è stato individuato nell'inceneritore di Hestambiente S.r.l. a Trieste.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto secco residuo viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di media e bassa stagione (01.01 – 15.04 e 01.10 – 31.12) il servizio è svolto con impiego di due mezzi operativi per tre giorni a settimana; ▪ durante la seconda quindicina di aprile, il mese di maggio e la seconda quindicina di settembre il servizio è svolto con impiego di tre mezzi operativi per sei giorni a settimana; ▪ durante i mesi di giugno, luglio, agosto e la prima quindicina di settembre il servizio è stato svolto con impiego di quattro mezzi operativi senza soluzione di continuità. 	

SCHEDA A.2	Raccolta VPL (vetro, plastica e lattine)	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	VETRO – PLASTICA - LATTINE	
Tipologia di utenze servite	Privati e grandi utenze	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio della raccolta del rifiuto VPL (vetro – plastica – lattine) consiste nello svuotamento dei cassonetti da lt. 1700 dislocati sul territorio comunale di Lignano Sabbiadoro, posti a servizio di tutte le utenze, private e non. La raccolta interessa, altresì, materiale che gli operatori dovessero rinvenire all'esterno dei cassonetti.</p> <p>I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocompattatori a caricamento posteriore tre assi di portata complessiva t. 26. Ogni squadra è formata da un autista e da un raccoglitore.</p> <p>Nel corso del 2018, i contenitori del rifiuto VPL sono stati oggetto di un lavaggio con mezzo lavacassonetti durante la stagione estiva. Durante il periodo invernale la Società ha provveduto ad un lavaggio manuale mediante idropulitrice ad acqua calda, con ripristino di adesivi e contestuale manutenzione.</p> <p>Nel corso del 2018, il VPL è stato indirizzato all'impianto di primo destino di Ecolfer S.r.l. a La Salute di Santo Stino di Livenza (VE).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto VPL viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di media e bassa stagione (01.01 – 15.04 e 01.10 – 31.12) il servizio è svolto con impiego di un solo mezzo operativo con cadenza settimanale; ▪ durante la seconda quindicina di aprile e il mese di maggio il servizio è svolto con impiego di due mezzi operativi per tre giorni a settimana; ▪ durante i mesi di giugno, luglio e agosto il servizio è svolto con impiego di due mezzi operativi senza soluzione di continuità, oltre ad un terzo mezzo in servizio per tre giorni a settimana; ▪ durante il mese di settembre il servizio è svolto da due mezzi operativi per due giorni a settimana. 	

SCHEDA A.3	Raccolta carta e cartone	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	CARTA e CARTONE	
Tipologia di utenze servite	Privati e grandi utenze	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto carta e cartone consiste nello svuotamento di cassonetti da lt. 1700 dislocati sul territorio comunale di Lignano Sabbiadoro, posti a servizio di tutte le utenze, private e non. La raccolta interessa, altresì, materiale che gli operatori dovessero rinvenire all'esterno dei cassonetti.</p> <p>I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocompattatori a caricamento posteriore tre assi di portata complessiva t. 26. Ogni squadra è formata da un autista e da un raccoglitore.</p> <p>Nel corso del 2018, i contenitori per carta e cartone sono stati oggetto di un lavaggio con mezzo lavacassonetti durante la stagione estiva. Durante il periodo invernale la Società ha provveduto ad un lavaggio manuale mediante idropulitrice ad acqua calda, con ripristino di adesivi e contestuale manutenzione.</p>	

SCHEDA A.3	Raccolta carta e cartone	anno di riferimento 2018
	Nel corso del 2018, la carta e il cartone raccolti sono stati inviati all'impianto di primo destino di Camilot Recycling S.r.l. a Ronchis (UD).	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto carta e cartone viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di media e bassa stagione (01.01 – 15.04 e 01.10 – 31.12) il servizio viene svolto con ricorso a due mezzi operativi tre giorni a settimana; ▪ durante la seconda quindicina di aprile, il mese di maggio e il mese di giugno il servizio viene svolto da tre mezzi operativi per sei giorni a settimana; ▪ durante i mesi di luglio e agosto il servizio viene svolto da due mezzi operativi senza soluzione di continuità, affiancati da un terzo mezzo operativo per sei giorni a settimana ed un quarto in servizio tutti i pomeriggi; ▪ durante il mese di settembre il servizio viene svolto da tre mezzi operativi per sei giorni a settimana. 	

SCHEDA A.4	Raccolta verde	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	VERDE	
Tipologia di utenze servite	Privati	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il verde viene gestito mediante servizio di ronda previa prenotazione al <i>call-center</i> di MTF. In base alla procedura adottata, infatti, nel corso della ronda calendarizzata gli operatori provvedono ad intercettare tutte quelle aree di stazionamento dei cassonetti ove l'utente privato ha segnalato di voler depositare temporaneamente il rifiuto verde. Il conferimento del verde avviene a mezzo di sacchi chiusi (non forniti dalla Società) che l'addetto alla raccolta provvede a svuotare manualmente all'atto del ritiro.</p> <p>I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocompattatori a caricamento posteriore due assi di portata complessiva t. 18 e tre assi di portata complessiva t. 26. Ogni squadra è formata da un autista e da un raccoglitore.</p> <p>Nel corso del 2018, il rifiuto verde è stato avviato all'impianto di primo destino di Ecofert di Bellotto Moreno a San Michele al Tagliamento (VE).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto verde viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di bassa stagione (01.01 – 30.04 e 01.10 – 31.12) il servizio è svolto da due mezzi operativi per due giorni a settimana; ▪ durante il periodo di alta stagione (01.05 – 30.09) il servizio è svolto da tre mezzi operativi per tre giorni a settimana. 	

SCHEDA A.5	Raccolta umido organico PRIVATI	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	UMIDO	
Tipologia di utenze servite	Privati	

SCHEDA A.5	Raccolta umido organico PRIVATI	anno di riferimento 2018
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto umido per conto delle utenze private consiste nello svuotamento dei cassonetti da lt. 240 dislocati sul territorio comunale di Lignano Sabbiadoro. La raccolta interessa, altresì, materiale che gli operatori dovessero rinvenire all'esterno dei cassonetti.</p> <p>I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocompattatori a caricamento posteriore due assi di portata complessiva t. 18 (dotati di impianto per la sanificazione dei cassonetti impiegabile, all'occorrenza, in occasione di ogni svuotamento), che svolgono il servizio mediante l'impiego del solo operatore conducente.</p> <p>Nel corso del 2018, i contenitori per organico sono stati oggetto di n. 6 lavaggi con mezzo lavacassonetti durante la stagione estiva (maggio-settembre). Durante il periodo invernale la Società ha provveduto ad un lavaggio manuale mediante idropulitrice ad acqua calda, con ripristino di adesivi e contestuale manutenzione.</p> <p>Lo stabilimento di primo destino della raccolta del rifiuto umido è l'impianto di compostaggio di proprietà Bioman S.p.A. sito a Maniago (PN).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto umido viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di bassa stagione (01.01 – 30.04 e 01.10 – 31.12) il servizio è svolto da un mezzo operativo per tre giorni a settimana; ▪ durante i mesi di maggio e giugno il servizio è svolto da due mezzi operativi per tre giorni a settimana; ▪ durante i mesi di luglio, agosto e settembre il servizio è svolto da tre mezzi operativi senza soluzione di continuità. 	

SCHEDA A.5 bis	Raccolta umido organico GRANDI UTENZE	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	UMIDO	
Tipologia di utenze servite	Grandi utenze	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio della raccolta del rifiuto umido per le grandi utenze (ristoranti, alberghi, bar...) consiste nello svuotamento dei cassonetti da lt. 240.</p> <p>I contenitori, all'occorrenza, vengono esposti vicino alle postazioni esistenti sul territorio e svuotati da MTF S.r.l., che provvede a prelevare anche eventuali rifiuti collocati esternamente ai contenitori.</p> <p>La raccolta avviene con l'impiego di squadre operative composte da due dipendenti (conducente e raccoglitore), nonché autocompattatori a caricamento posteriore due assi di portata complessiva t. 18.</p> <p>Per questa tipologia di utenza, non è prevista la pulizia dei contenitori, che rimane a carico dell'utente: nel corso dell'inverno 2018, tuttavia, MTF ha posto in atto una campagna di lavaggio manuale con idropulitrice ad acqua calda dei contenitori, con contestuale ripristino degli adesivi e manutenzione.</p> <p>Lo stabilimento di primo destino della raccolta del rifiuto umido è l'impianto di compostaggio di proprietà Bioman S.p.A. sito a Maniago (PN).</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto umido viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di bassa stagione (01.01 – 30.04 e 01.10 – 31.12) il servizio è svolto mediante ricorso ad un mezzo in servizio per tre giorni a settimana; ▪ durante i mesi di maggio e giugno il servizio viene svolto da due mezzi operativi sul territorio per tre giorni a settimana; 	

SCHEDA A.5 bis	Raccolta umido organico GRANDI UTENZE	anno di riferimento 2018
	<ul style="list-style-type: none"> durante i mesi di luglio, agosto e settembre il servizio è svolto da due mezzi operativi senza soluzione di continuità. 	

SCHEDA A.6	Raccolta di rifiuti ingombranti	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	INGOMBRANTI	
Tipologia di utenze servite	Privati e grandi utenze	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>La raccolta avviene con deposito (nei giorni prestabiliti) degli ingombranti da parte delle utenze presso le aree di stazionamento dei cassonetti, previa prenotazione del servizio tramite <i>call center</i>. Nel corso della ronda, gli operatori di MTF provvedono a rimuovere anche eventuali ingombranti illegittimamente abbandonati sulla pubblica via.</p> <p>Il servizio viene preferibilmente erogato in corrispondenza delle “Giornate della raccolta”, potendo usufruire della possibilità di trasferire immediatamente gli ingombranti risultanti dalla ronda agli operatori incaricati del successivo trasporto agli impianti di destino.</p> <p>I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocarri cassonati di portata complessiva t. 6,5 provvisti di sponda idraulica, utilizzati da un autista ed un raccoglitore.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta degli ingombranti viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> durante il periodo di bassa stagione (01.01 – 30.04 e 01.10 – 31.12) il servizio viene svolto mediante ricorso a due mezzi operativi con frequenza di due giorni a settimana; durante il periodo di alta stagione (01.05 – 30.09) il servizio viene svolto da tre mezzi operanti per due giorni a settimana. 	

• **Servizi accessori erogati a favore del Comune socio affidatario**

SCHEDA B – Servizi accessori	anno di riferimento 2018
Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico	<p>Lo spazzamento stradale viene svolto con spazzatrici da 6 e 4 mc, oltre ad un operatore a terra dotato di soffiatore a batteria o a scoppio.</p> <p>Il servizio <i>de quo</i> viene svolto con frequenze diverse a seconda del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> durante il periodo di bassa stagione (01.01 – 30.04 e 16.11 – 31.12) si è ricorsi a due mezzi in servizio per sei giorni a settimana; durante i mesi di maggio e giugno il servizio è stato svolto mediante ricorso a tre mezzi operativi per sei giorni a settimana, oltre ad un’ulteriore spazzatrice in servizio continuo; durante i mesi di luglio e agosto il servizio viene svolto da quattro mezzi in servizio continuo, oltre ad un quinto operativo per sei giorni a settimana; durante il mese di settembre il servizio viene svolto da quattro mezzi operativi per sei giorni a settimana; durante il mese di ottobre e la prima quindicina di novembre il servizio viene svolto da tre mezzi in servizio per sei giorni a settimana, oltre a un mezzo operativo per cinque giorni a settimana. <p>In caso di particolari eventi atmosferici o su richiesta del Comune il servizio può essere implementato. La raccolta dello spazzamento viene recapitata all’impianto di primo destino Z.a.i. S.r.l. di Portogruaro (VE).</p>

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> SCHEDA B – Servizi accessori anno di riferimento 2018 </div>	
Gestione dei cestini stradali	Nell'anno 2018 MTF S.r.l. ha provveduto allo svuotamento dei cestini dislocati sul territorio comunale di Lignano Sabbiadoro con un mezzo tipo mini-van con frequenza giornaliera nel periodo estivo (16.04 – 30.09), maggiorata nei mesi di luglio e agosto con un servizio pomeridiano. Durante il periodo di bassa stagione (01.01 – 15.04 e 01.10 – 31.12) il servizio viene svolto con frequenza di due giorni a settimana.
Pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico	MTF S.r.l. provvede alla pulizia dei parchi e delle aree verdi comunali.
Attività di <i>call center</i>, <i>front office</i> e <i>contact center</i>	MTF Srl si avvale di un <i>call center</i> a cui gli utenti possono rivolgersi per prenotare la raccolta degli ingombranti, del verde, nonché per richieste varie o reclami.
Attività di comunicazione, campagne di sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti	Nell'anno 2018 è stata svolta una campagna di sensibilizzazione al tema del riciclaggio rivolto a tutta la popolazione, durante 5 grandi eventi (concerti e manifestazioni) programmati dal Comune nel periodo maggio – agosto.
Servizio di vigilanza ecologica	Nell'anno 2018 MTF S.r.l. ha concesso in comodato d'uso a titolo gratuito al Comune di Lignano Sabbiadoro n. 5 fototrappole in aggiunta alle n. 4 già concesse nel 2017, al fine di consentire una più efficace attività di sorveglianza delle postazioni di raccolta rifiuti.
Servizio in occasione di manifestazioni e/o eventi particolari	I servizi di raccolta dei rifiuti urbani e del servizio di spazzamento viene integrato in occasione di eventi programmati sul territorio comunale o su richiesta dell'Amministrazione comunale.
Raccolta pile e farmaci	Sul territorio comunale di Lignano Sabbiadoro sono presenti contenitori per la raccolta di pile esauste e farmaci scaduti. Nell'anno 2018 il servizio di raccolta di tali rifiuti è stato effettuato nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre) con frequenza quindicinale e nei mesi restanti con frequenza mensile. L'impianto di primo destino della raccolta di pile e farmaci è lo stabilimento di proprietà Fenice Ecologia S.r.l. a Gradisca d'Isonzo (GO).
Raccolta cassette di legno e plastica	Nell'anno 2018 il servizio di raccolta delle cassette di legno e plastica è stato effettuato con un autocarro cassonato: l'operatore provvede a caricare manualmente i rifiuti <i>de quibus</i> e a recapitarli presso gli spazi ove è organizzata dal Comune la "Giornata della raccolta". Nei mesi di giugno, luglio e agosto la raccolta avviene tre volte a settimana; durante gli altri mesi due volte a settimana.
Raccolta inerti	Nell'anno 2018 la raccolta degli inerti abbandonati sul territorio comunale di Lignano Sabbiadoro è stata eseguita su richiesta dell'Amministrazione comunale. Gli stabilimenti che nel corso dell'ultimo esercizio chiuso hanno ricevuto i volumi di raccolta sono stati gli impianti di Zanini Oliviero S.r.l. a Mortegliano (UD) e Vuaran Gianni di Vuaran Manuel & C. S.a.s. a Varmo (UD).
Lavaggi dei lastricati	Le zone pedonali lastricate di Lignano Sabbiadoro e Lignano Pineta nel periodo estivo sono soggette a lavaggio con la frequenza di due giorni a settimana, mediante ricorso ad un mini-van dotato di cisterna mobile e idropulitrice ad acqua calda.

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Nell'ultimo triennio, in base ai dati comunicati alla scrivente Agenzia dalla stessa MTF S.r.l. ⁽¹⁷⁾, il Gestore *de quo* ha stabilizzato nel territorio comunale di Lignano Sabbiadoro la percentuale di raccolta differenziata riferibile al servizio reso, che è fluttuata dal 45,98% nell'anno 2016 al 47,49% nell'anno 2017, attestandosi da ultimo nel 2018 su una quota del 47,03%. Trattasi di percentuali che richiedono di essere interpretate alla luce degli elementi caratterizzanti la gestione in analisi, ed in particolare:

- la parzialità del servizio di raccolta svolto da MTF S.r.l. a favore del Comune socio, che non contempla alcuni servizi accessori (come la gestione della c.d. "giornata della raccolta differenziata") oggettivamente capaci di incrementare le prestazioni in termini di differenziazione dei rifiuti urbani. Analizzando il report delle raccolte RU validato da ARPA per gli anni 2016, 2017 e 2018 ⁽¹⁸⁾, si evince come l'attività svolta da MTF S.r.l. sul territorio di Lignano Sabbiadoro concorra a raggiungere prestazioni complessive in materia di differenziazione dei rifiuti urbani non distanti dalla media regionale e comunque in linea con le medie nazionali: 56,59% per il 2016 (media ponderata FVG: 66,94%; media nazionale: 52,6% ¹⁹), 55,24% per il 2017 (media ponderata FVG: 67,60%; media nazionale: 55,5% ²⁰), 61,38% per il 2018 (media ponderata FVG: 68,80%; media nazionale: dato non disponibile);
- la particolare vocazione turistica della località balneare di Lignano Sabbiadoro, che risulta interessata per significativi periodi dell'anno da un'utenza del SRU poco attenta alle pratiche di differenziazione dei rifiuti urbani conferiti sul territorio comunale.

2. Risultati economici ultimo esercizio MTF S.r.l.

L'obiettivo di indagine del presente capitolo sarà quello di valutare le *performances* economiche e finanziarie della società MTF S.r.l. nel biennio 2017-2018.

La documentazione esaminata è stata la seguente:

- bilancio di esercizio 2018;
- bilancio di esercizio 2017 ⁽²¹⁾.

CONTO ECONOMICO in sintesi	2018	2017	Δ 2017/2018
Valore della produzione	3.032.296	3.084.281	-1,69%
Costi della produzione	2.702.725	2.757.816	-2,00%
Costi per servizi	1.176.933	1.289.800	-8,75%
Costi per il personale	1.017.283	950.262	7,05%
Ammortamenti e svalutazioni	264.494	291.910	-9,39%
Differenza tra valori e costi della produzione	329.571	326.465	0,95%
Utile (perdita) di esercizio	237.116	271.894	-12,79%

Tab. 11 - Risultati esercizi 2017-2018 MTF S.r.l.

Il bilancio relativo all'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2018, presenta un utile netto di oltre 237.000 euro, in calo rispetto all'anno precedente di circa il 13% (circa 35.000 €). Dalla lettura del conto economico 2018, pare

¹⁷ Dati comunicati da MTF S.r.l. (v. nota Prot. AUSIR n. 1537 dd 07.06.2019).

¹⁸ Fonte: http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/Rifiuti-urbani/produzioneRU.

¹⁹ Fonte: ISPRA, *Rapporto RIFIUTI URBANI - EDIZIONE 2017 - ESTRATTO*. Percentuale RD calcolata secondo il criterio definito dal DM 26 maggio 2016.

²⁰ Fonte: ISPRA, *Rapporto RIFIUTI URBANI - EDIZIONE 2018 - ESTRATTO*. Percentuale RD calcolata secondo il criterio definito dal DM 26 maggio 2016.

²¹ Fonte: https://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=13&ID_sottosezione=36&pa=21#

legittimo riconoscere come il *trend* negativo sul risultato di esercizio sia prevalentemente imputabile ad un cospicuo incremento delle imposte correnti (+ 55.000 € nel 2018 rispetto al 2017), con la conseguenza che sotto il profilo della solidità societaria non si rilevano elementi di particolare criticità in prospettiva di un futuro affidamento della gestione integrata del SRU a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro.

A migliore descrizione della situazione finanziaria della Società, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi:

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
INDICI DI REDDITIVITA'			
R.O.E. (return on equity) reddito netto/patrimonio netto	30,02 %	36,13 %	44,98 %
R.O.I. (return on investment) reddito operativo/capitale investito	18,73 %	15,43 %	21,08 %
R.O.S. (return on sales) reddito operativo/ricavi	10,94 %	10,88 %	15,10 %
R.O.A. (return on assets) [valore della produzione - costi della produzione]/tot. attivo	17,92 %	18,88 %	23,67 %
INDICI DI ROTAZIONE			
ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO ricavi delle vendite e delle prestazioni/tot. attivo	163,84 %	173,48 %	156,76 %
ROTAZIONE DEL CIRCOLANTE ricavi delle vendite e delle prestazioni/attivo circolante	280,54 %	391,41 %	313,45 %
INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI patrimonio netto/immobilizzazioni	106,41 %	80,35 %	70,21 %
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO [tot. passivo - patrimonio netto]/tot. attivo	57,06 %	56,48 %	65,78 %
MEZZI PROPRI SU CAPITALE INVESTITO patrimonio netto/tot. attivo	42,94 %	43,52 %	34,22 %

Tab. 12 - Fonte: MTF S.r.l.

Dall'analisi economica e patrimoniale di MTF S.r.l. risultano, dunque, evidenti le buone *performances* ottenute dalla società, tali da poter legittimamente desumere una solidità patrimoniale e una buona capacità di produrre reddito.

Ai fini della presente relazione, in considerazione dei tempi e degli obiettivi, si è tralasciata una valutazione puntuale della società, la quale richiederebbe un'approfondita analisi delle diverse poste di bilancio: ciò che maggiormente rileva, in questa sede, è la valutazione dell'efficacia della proposta aziendale al Comune socio gestito e non un'analisi puntuale dell'effettivo valore aziendale.

Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene che dal punto di vista economico patrimoniale non vi siano presenti elementi tali da configurare particolari rischi per il Comune di Lignano Sabbiadoro nell'affidamento a regime, a favore di MTF S.r.l. e fino all'anno 2035, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Anzi, come precedentemente esplicitato, si denota nel complesso una solidità patrimoniale ed una redditività operativa tali da inquadrare la Società come patrimonialmente solida e in grado di produrre una redditività operativa tale da garantire risultati netti di esercizio positivi.

3. Analisi sulla convenienza economica

Il costo medio pro-capite iva compresa del servizio reso ammonta a 71,94 €/abitante equivalente (iva compresa) per il 2018 e di 73,26 €/abitante equivalente per il 2017 ⁽²²⁾.

	2018	2017
A) Costo servizi SRU resi da MTF S.r.l. al Comune di Lignano Sabbiadoro (iva compresa)	3.013.000 €	3.000.000 €
B) Popolazione equivalente servita (elaborazione AUSIR su dati ISTAT e PromoturismoFVG)	41.885 AE	40.948 AE
COSTO PRO-CAPITE SERVIZI MTF S.r.l. (A/B)	71,94 €/AE	73,26 €

Tab. 13 - Elaborazione AUSIR. Fonte dati economici: MTF S.r.l.

Volendo inquadrare tali componenti di costo in seno all'intera gestione RU (solo in parte affidata a MTF), si consideri che l'ammontare complessivo preventivato dal Consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro in sede di Piano Economico Finanziario per gli anni 2017 e 2018 ammontava ad € 5.200.000. Rapportando tale importo al numero di abitanti equivalenti di ciascun esercizio, si ottiene un costo pro-capite complessivo dei servizi di igiene ambientale pari a:

- 126,99 €/A.E. per il 2017;
- 124,15 €/A.E. per il 2018.

In ambo i casi, trattasi di importi paragonabili ai dati analoghi riscontrati nei bacini di gestione limitrofi, attesa anche la particolarità del territorio in analisi e la frammentazione dei servizi venutasi a creare negli anni.

Tale considerazione trova, peraltro, riscontro nella comparazione tra il risultato economico dell'ipotetica gestione integrata del SRU per il Comune di Lignano Sabbiadoro (126,99 €/ab nel 2017, come sopra determinato) e quanto manifestato in termini di costo annuo pro capite dai diversi operatori economici considerati da Bain & Company nel proprio studio condotto per Utilitalia, pubblicato a giugno 2018. Il campione di indagine è composto dai Comuni ricadenti nei bacini gestiti da SAVNO S.r.l. (Veneto), ASVO S.p.A. (Veneto), Consorzio dei comuni dei Navigli (Lombardia), Mantova Ambiente – TEA S.p.A. (Lombardia), Covar 14 (Piemonte), Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (Piemonte) e Consorzio di Bacino Alessandrino (Piemonte).

Lo studio considerato offre una significativa base di dati sui costi della raccolta differenziata dei diversi materiali, delle modalità di raccolta, del bacino d'utenza e di altre variabili. Oltre all'aggiornamento dei dati, lo studio presenta le prime riflessioni e i rendimenti di costi per i diversi modelli di raccolta; si tratta di uno strumento di pianificazione su basi realistiche delle strategie volte al recupero di materia dei rifiuti urbani al servizio di decisori istituzionali, imprese e studiosi.

Se da un lato lo studio evidenzia come la raccolta differenziata in Italia abbia fatto notevoli passi in avanti nonostante le difficoltà di alcune aree territoriali e le tante incertezze normative che circondano il settore, dall'altro ciò ha comportato una crescita dei costi. Infatti, dal 2007 – anno di riferimento del primo studio condotto – al 2016 i costi della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti sono complessivamente cresciuti del 4,5% medio annuo. Una quota di questi aumenti è ovviamente legata all'impatto dell'inflazione (per esempio sui carburanti e sulla gestione complessiva dei veicoli di raccolta) e alle dinamiche contrattuali. Almeno la metà dell'incremento complessivo, però, sempre secondo lo studio, è dovuto all'espansione della differenziata e, in

²² Costi dei servizi resi al Comune di Lignano Sabbiadoro comunicati da MTF S.r.l.:

- anno 2018: € 3.013.000 iva compresa (v. nota Prot. AUSIR n. 1537/19, come integrata in data 17.06.2019);
- anno 2017: € 3.000.000 iva compresa (v. nota Prot. AUSIR n. 1537/19, come integrata in data 17.06.2019).

particolare, allo sviluppo della raccolta porta a porta che, com'è ovvio, impegna una quantità più importante di personale.

Sul punto si segnala che MTF S.r.l., come precedentemente riconosciuto, ha mantenuto sostanzialmente inalterati negli anni i costi relativi ai servizi erogati al Comune di Lignano Sabbiadoro, pur a fronte di una maggiore incidenza dell'inflazione (riduzione del costo complessivo tra il 2017 ed il 2018: -1,8% circa).

Segue un diagramma di confronto tra le realtà economiche considerate: il costo (€/ab) per i servizi erogati dai diversi operatori è stato determinato dalla società di consulenza mediante analisi dei rispettivi piani finanziari.




Fig. 17 - Fonte: Bain & Company per Utilitalia (giugno 2018).

Dall'analisi comparativa appare evidente come MTF S.r.l. concorra a mantenere il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Lignano Sabbiadoro in linea con i risultati della gestione ottenuti dagli altri operatori considerati.

Ciò rappresenta un forte elemento di positività dell'operato dell'azienda *in house* MTF S.r.l. (che ha come vincolo societario l'erogazione dei servizi esclusivamente dedicata al Comune di Lignano Sabbiadoro, per il quale opera da oltre 13 anni) e costituisce un ulteriore elemento di conferma sulla forma di gestione, anche nella prospettiva dell'affidamento a MTF S.r.l. dell'intera gestione integrata dei RU.

4. Investimenti

In base alle informazioni trasmesse alla scrivente Agenzia dalla società MTF S.r.l., non rientrano nelle attuali strategie aziendali progetti di investimento particolari.

La società, con propria nota Prot. AUSIR n. 2166 dd 28.08.2019, ha rilevato che il proprio piano investimenti, ancora in attesa di approvazione da parte del Comune socio affidatario, prevede una spesa annua di circa 300.000 € da destinarsi all'integrazione e aggiornamento del parco automezzi e delle attrezzature.

5. Considerazioni conclusive

Per dovere di chiarezza e di sintesi, si riassumono nel paragrafo conclusivo le principali evidenze dell'analisi sopra illustrata, finalizzata alla valutazione dell'opportunità di affidare a regime, a favore di MTF S.r.l. e fino all'anno

2035, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni soci che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale".

Dalle considerazioni argomentate nei paragrafi precedenti, pare di poter ritenere MTF S.r.l. come una Società che:

- rispetta i requisiti normativi nazionali e comunitari in materia di gestione *in house providing* del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Nell'ambito della prima parte della trattazione, infatti, si è dato atto di come le previsioni statutarie relative
 - al capitale pubblico;
 - all'esercizio di un controllo analogo da parte dell'Ente locale socio;
 - all'attività prevalente svolta a favore dello stesso Comune socio;trovino riscontro sia nei principali elementi organizzativi, sia nei dati di bilancio dell'ultimo triennio a disposizione della scrivente Agenzia;
- svolge da oltre 13 anni il servizio di raccolta anche differenziata dei rifiuti urbani in un contesto, quello del Comune di Lignano Sabbiadoro, caratterizzato da una forte vocazione turistica e da una connaturata difficoltà tecnico-logistica. Le modalità di svolgimento dei servizi affidati dal Comune socio e le *performances* ottenute in termini quantitativi, qualitativi ed economici dimostrano un avanzato livello di conoscenza del territorio e delle sue dinamiche demografiche fortemente improntate alla stagionalità;
- nelle more della progressiva internalizzazione di tutti i servizi rientranti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, può attingere al *know-how* del principale azionista (Ambiente Servizi S.p.A.), a sua volta gestore *in house* del SRU per conto di 23 Comuni soci dell'ex Provincia di Pordenone, nonché proprietario del 99,66% di Eco Sinergie S.c.a.r.l. (detentrica di un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti con sede in San Vito al Tagliamento).

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si ritiene che l'opzione di maggiore efficienza, efficacia, convenienza economica e organizzativa sia l'affidamento a regime, a favore di MTF S.r.l. e fino all'anno 2035, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni soci che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale".

IV^ SEZIONE – ANALISI DEL GESTORE NET S.P.A.

A. Modello gestionale ed organizzativo

NET S.p.A. è una società *in house providing* con sede legale a Udine che «... ha per oggetto l'attività di gestione, anche indiretta attraverso la partecipazione a società operanti nel settore, dei servizi di:

- di igiene urbana ed ambientale, comprese le attività connesse alla nettezza urbana [...] ed allo smaltimento e/o incenerimento dei rifiuti, nonché la gestione diretta e indiretta di impianti e centri di raccolta, smaltimento e di discariche, nonché l'autotrasporto di cose in conto terzi;
- cimiteriali e funebri;
- sfalcio, diserbo e manutenzione del verde pubblico;
- recupero e smaltimento di materie prime secondarie;
- prevenzione e sgombero neve e ghiaccio;
- pulizia e riqualificazione aree abbandonate;
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- intermediazione di rifiuti.

La società [può] esercitare altresì tutte le attività complementari, affini, analoghe o comunque connesse con l'oggetto sociale, comprese le attività di gestione della tariffa rifiuti, di commercializzazione e manutenzione dei beni strumentali all'espletamento del servizio, nonché le attività di studio, progettazione, costruzione, realizzazione e gestione di infrastrutture, opere ed impianti incluse discariche.» (Statuto, art. 4).

La Società al momento eroga il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a favore del bacino di gestione costituito:

- da n. 55 Comuni dell'Ambito ottimale di affidamento come definito nell'allegato al Decreto del Direttore generale dell'AUSIR n. 115/2019 – proposta di individuazione del perimetro amministrativo dei comuni dell'Assemblea locale "Centrale", quale ambito di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché proposta di forma di affidamento del servizio stesso – di seguito denominato "Ambito ottimale di affidamento";
- dal territorio dell'ex Comune di Teor, oggi confluito in Rivignano Teor (appartenente all'Ambito ottimale di affidamento);
- dal Comune di Muggia (facente parte dell'Assemblea locale "Orientale Triestina");

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica del bacino di affidamento della Società *de qua* nell'ambito del territorio della ex Provincia di Udine:




Fig. 18 - Elaborazione Uffici AUSIR.

La Società NET S.p.A. è iscritta all'Albo gestori ambientali alla posizione TS/000521 per le seguenti categorie:

- 2 bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- 1B ordinaria (raccolta e trasporto rifiuti urbani - bacino di utenza fino a 500.000 abitanti e non inferiore a 100.000 abitanti);
- 1B ordinaria (raccolta e trasporto rifiuti urbani - bacino di utenza fino a 500.000 abitanti e non inferiore a 100.000 abitanti) relativamente a spazzamento meccanizzato;
- 1B ordinaria (raccolta e trasporto rifiuti urbani - bacino di utenza fino a 500.000 abitanti e non inferiore a 100.000 abitanti) relativamente ai centri di raccolta;
- 4E ordinaria (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate);
- 8B ordinaria (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate).

Si precisa che la Società risulta iscritto all'Albo trasportatori per trasporto nazionale ed internazionale con ruolo n. UD/3254078/W (iscrizione del 19.03.2001).

1. NET S.p.A. come forma di cooperazione tra Enti locali per la gestione *in house* del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti

NET S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico con sede a Udine. Si è costituita con atto del 14 luglio 2011 - rep. n. 20715 notaio Peresson - di fusione tra il CSR Bassa Friulana S.p.A. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Bassa Friulana) e la già NET S.p.A. nata nel 2001 dalla trasformazione dell'Azienda Speciale ATM (Azienda Trasporti e Mobilità istituita al fine di svolgere attività di gestione dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Udine).

Risalgono al 2014 le adesioni dei comuni di Chiusaforte, Comunità Montana della Carnia, Malborghetto Valbruna e Povoletto; nel 2015 si associano anche i comuni di Muggia, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Prepotto, mentre risalgono al 2016 le ultime adesioni dei comuni di Grimacco, Pulfero e Torreano oltre al subentro delle Unioni Territoriali Intercomunali del Natisone e del Torre a seguito della soppressione della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio in attuazione della normativa regionale sul riordino degli Enti locali nel Friuli-Venezia Giulia.

Si riporta di seguito la compagine sociale attuale che prevede il comune di Udine quale socio di maggioranza (detenendo una quota di partecipazione del 68,0155 %), seguito dai comuni di Cervignano del Friuli (3,7154 %), Latisana (3,4018 %), San Giorgio di Nogaro (2,3109 %), Fiumicello Villa Vicentina (1,7560 %) e Palmanova (1,7246 %) mentre i restanti 53 soci detengono quote comunque inferiori all' 1,5000 %.

Compagine societaria Gestore NET S.p.A.		
<i>SOCI</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Quota partecipazione [%]</i>
Comune di Aiello del Friuli	64.377	0,659
Comune di Aquileia	104.229	1,066
Comune di Bagnaria Arsa	104.229	1,066
Comune di Biciniccio	52.114	0,533
Comune di Buia	1.037	0,011
Comune di Campolongo Tapogliano	33.721	0,345
Comune di Carlino	82.770	0,847
Comune di Cassacco	1.037	0,011
Comune di Castions di Strada	113.425	1,160
Comune di Cervignano del Friuli	363.221	3,715
Comune di Chiopris Viscone	3.716	0,038
Comune di Chiusaforte	400	0,004
Comune di Cividale del Friuli	2.787	0,029
Comune di Drenchia	50	0,001
Comune di Fiumicello Villa Vicentina	171.671	1,756
Comune di Forni di Sopra (Comune socio non servito) ²³	1.037	0,011
Comune di Gonars	137.950	1,411
Comune di Grimacco	100	0,001
Comune di Latisana	332.566	3,402
Comune di Malborghetto-Valbruna	300	0,003
Comune di Manzano	1.858	0,019
Comune di Marano Lagunare	67.442	0,690

²³ Il comune di Forni di Sopra, oltre a detenere direttamente quote azionarie, possiede anche una partecipazione indiretta nel capitale sociale di NET S.p.A., aderendo all'UTI della Carnia (v. Sezione V).

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Compagine societaria Gestore NET S.p.A.		
Comune di Mereto di Tomba	929	0,010
Comune di Muggia	1.300	0,013
Comune di Muzzana del Turgnano	79.704	0,815
Comune di Palazzolo dello Stella	98.098	1,003
Comune di Palmanova	168.605	1,725
Comune di Pocenia	76.639	0,784
Comune di Pontebba	929	0,010
Comune di Porpetto	79.704	0,815
Comune di Povoletto	1.300	0,013
Comune di Precenicco	49.049	0,502
Comune di Prepotto	100	0,001
Comune di Pulfero	100	0,001
Comune di Resia	400	0,004
Comune di Rivignano Teor	61.311	0,627
Comune di Ronchis	58.245	0,596
Comune di Ruda	88.901	0,909
Comune di San Giorgio di Nogaro	225.922	2,311
Comune di San Leonardo	100	0,001
Comune di Santa Maria la Longa	67.442	0,690
Comune di San Pietro al Natisone	200	0,002
Comune di San Vito al Torre	39.852	0,408
Comune di Talmassons	123.830	1,267
Comune di Tarcento	104	0,001
Comune di Tarvisio	1.858	0,019
Comune di Tavagnacco	707	0,007
Comune di Terzo di Aquileia	76.639	0,784
Comune di Torreano	100	0,001
Comune di Torviscosa	104.229	1,066
Comune di Tricesimo	1.348	0,014
Comune di Trivignano Udinese	52.114	0,533
Comune di Udine	6.649.330	68,016
Comune di Visco	18.393	0,188
UTI del Natisone	2.468	0,025
UTI del Torre	4.583	0,047
UTI della Carnia	990	0,010
Net S.p.A. - Azioni proprie	640	0,007

Tab. 14 - Compagine societaria Gestore NET S.p.A.

Con riferimento alla compagine di cui sopra, si evidenzia che, per quanto riguarda l'attuale Comune di Rivignano Teor (fusione dei comuni di Rivignano e di Teor divenuta efficace dal 2014), solo il territorio dell'ex Comune di Teor appartiene al bacino di gestione della Società NET S.p.A.

Si evidenzia, inoltre, che la partecipazione alla compagine azionaria di NET S.p.A. da parte delle Comunità montane e poi dell'UTI "del Torre" e dell'UTI "del Natisone" ha consentito gli affidamenti in *house providing* rispettivamente per i territori dei Comuni di Attimis e Faedis, Savogna e Stregna.

Il bacino di gestione della società NET S.p.a. come già definito, comprende un totale di abitanti serviti pari a circa 306.000 (di cui circa 293.000 residenti nell'Ambito ottimale di affidamento), mentre il totale di utenze domestiche e non domestiche ammonta a circa 178.000 (171.000 delle quali appartengono al bacino di affidamento)²⁴.

La Società, come meglio dettagliato nel paragrafo seguente, rappresenta una forma di cooperazione tra Enti locali per la gestione in *house providing* del servizio pubblico relativo alla raccolta anche differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Statuto e convenzione per l'esercizio del controllo analogo: conformità di NET S.p.A. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello in *house providing*

I Soci pubblici di NET S.p.A. hanno deliberato in merito alla partecipazione alla Società, approvando lo Statuto societario e sottoscrivendo la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 (di seguito "Convenzione").

• Statuto di NET S.p.A.

Lo Statuto vigente è stato approvato giusto atto a rogito del notaio Lucia Peresson dd 27.07.2017, rep. 27724 racc. 12307. NET S.p.A., quale Società avente durata fissata sino al 31.12.2050 salvo scioglimenti anticipati o proroghe deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti (Statuto, art. 3); ha come oggetto «... l'attività di gestione, anche indiretta attraverso la partecipazione a società operanti nel settore, dei servizi di:

- igiene urbana ed ambientale, comprese le attività connesse alla nettezza urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti nonché spazzamento stradale) ed allo smaltimento e/o incenerimento dei rifiuti, nonché la gestione diretta e indiretta di impianti e centri di raccolta, smaltimento e di discariche, nonché l'autotrasporto di cose in conto terzi;
- cimiteriali e funebri;
- sfalcio, diserbo e manutenzione del verde pubblico;
- recupero e smaltimento di materie prime secondarie;
- prevenzione e sgombero neve e ghiaccio;
- pulizia e riqualificazione aree abbandonate;
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- intermediazione di rifiuti.

La società potrà esercitare altresì tutte le attività complementari, affini, analoghe o comunque connesse con l'oggetto sociale, comprese le attività di gestione della tariffa rifiuti, di commercializzazione e manutenzione dei beni strumentali all'espletamento del servizio, nonché le attività di studio, progettazione, costruzione, realizzazione e gestione di infrastrutture, opere ed impianti incluse discariche.» (Statuto, art. 4).

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, lo Statuto prevede la costituzione di una Assemblea dei Soci, l'attività di un Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") e, infine, ammette l'eventuale nomina di un Direttore Generale.

La partecipazione degli Enti locali soci è sancita ai sensi dell'art. 9, il quale stabilisce sia la composizione che le competenze dell'Assemblea dei Soci: «L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte

²⁴ Popolazione su base ISTAT 2018, utenze su base O.R.So 2018.

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché assenti o dissenzienti, ed i loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- la determinazione del compenso degli amministratori dei sindaci e dell'organo di revisione;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci...[...]...

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.». (Statuto, art. 9).

In ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 12, «L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.».

Per quanto riguarda il *quorum* dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 6, «Ogni azione dà diritto a un voto.»; inoltre l'art. 11 stabilisce che «L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è considerata respinta. [...] Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.»; lo stesso articolo introduce anche la maggioranza qualificata: «Ai sensi dell'art. 2364 c. 1 n. 5 del C.C. deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea, che delibera con il voto favorevole del 70% del capitale sociale, il compimento dei seguenti atti dell'organo di amministrazione:

a) trasferimento a qualunque titolo e/o conferimento e/o affitto di azienda o ramo di azienda il cui valore del ramo sia superiore a 300.000,00 €;

b) operazioni relative ad installazioni di impianti o siti di smaltimento definitivi che abbiano un rilevante impatto sul territorio degli Enti Territoriali locali soci.»

Sotto il profilo organizzativo, lo Statuto all'art. 14 prevede che «*La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque componenti nominati dall'assemblea sulla base di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi; nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione i membri, ad esclusione del Presidente, saranno nominati sulla base di liste presentate dai soci*» (Statuto, art. 14).

Ai sensi del successivo art. 15, «L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, dovrà essere una figura di comprovata esperienza eletta dall'assemblea con la maggioranza qualificata di almeno i $\frac{3}{4}$ del capitale sociale.

La firma sociale, nonché la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale compete altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.»

Lo Statuto prevede la possibilità che il CdA, ove nominato, deleghi «... *nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni a un solo amministratore o al Presidente, in quest'ultimo caso previa autorizzazione dell'assemblea*» (Statuto, art. 16). A tali amministratori delegati, se nominati, compete «... *la firma e la rappresentanza legale nei limiti della delega.*» (Statuto, art. 16). Il medesimo articolo 16 stabilisce comunque che compete al consiglio «... *il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe*» e che gli organi delegati siano comunque tenuti a «... *referire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo almeno ogni 180 (centottanta) giorni sul generale andamento della*

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.» (Statuto, art. 16).

I poteri dell'Organo amministrativo (CdA o Amministratore unico) sono individuati dall'art. 18, in base al quale esso «... è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.» Il medesimo articolo stabilisce inoltre che «Rientrano nella competenza collegiale del consiglio, ove nominato, e quindi non sono delegabili al singolo amministratore, oltre alle attribuzioni previste dalla legge come non delegabili, l'approvazione del budget pluriennale della società, dei piani di investimento connessi ai contratti stipulati con gli enti pubblici per la gestione dei servizi pubblici nonché le materie soggette ad approvazione di Consiglio con le maggioranze qualificate di cui al successivo comma.» Infine l'articolo 18 stabilisce le materie con riferimento alle quali è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (con CdA a 3 membri) o 4/5 dei componenti del CdA (se a 5 membri): «...a) cessione o acquisto di partecipazioni per importi pari o superiori a 500.000 € o che comportino la perdita o acquisto della maggioranza, indipendentemente dall'importo; b) i contratti tra la Società e uno o più soci o loro società (per tali intendendosi le Società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ex articolo 2359, commi 1 e 2, c.c.) per importi pari o superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) se non previsti nel business plan già approvato.».

L'Organo amministrativo può avvalersi, inoltre, della facoltà di «... nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso, il potere di rappresentanza nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso. Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore, oltre che i requisiti di professionalità necessari per l'espletamento dell'incarico affidatogli.» (Statuto, art. 24).

Lo Statuto di NET S.p.A., inoltre, individua in capo agli enti pubblici soci numerosi e particolari poteri di ingerenza nella gestione della società in ragione delle seguenti clausole, contenute nell'art. 19:

- 1) il cd. "controllo analogo" è esercitato «da un Comitato di Coordinamento dei Soci composto da 7 componenti nominati secondo quanto stabilito da apposita convenzione tra i soci pubblici affidanti»;
- 2) tale Comitato «rappresenta la sede di informazione, consultazione e confronto fra i soci affidanti i servizi di Igiene Urbana e tra questi e la Società, nonché di controllo dei soci stessi sulla gestione aziendale, compresa la disamina e la formulazione di pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Organo amministrativo della società»;
- 3) l'Organo amministrativo della Società «è tenuto alla preventiva consultazione del Comitato di Coordinamento dei soci al fine di acquisirne indirizzi e osservazioni in materia di (a) atti di straordinaria amministrazione; (b) piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale»;
- 4) «l'Organo amministrativo, entro il 15 dicembre di ciascun anno, predispone e invia al Comitato di Coordinamento dei Soci una Relazione previsionale relativa all'attività della Società per l'anno successivo contenente la definizione dei piani strategici, industriali, economici, patrimoniali e finanziari di breve e medio periodo nonché dei piani di investimento della Società stessa», nonché «le proposte di eventuali variazioni di tariffe e corrispettivi dei contratti di servizio (sulla base delle previsioni di conto afferenti alle divisioni gestionali) per l'anno successivo»;
- 5) il Comitato di Coordinamento dei Soci «nei 15 giorni successivi al ricevimento della Relazione previsionale e di eventuali variazioni di tariffe e corrispettivi, trasmessa dall'Organo amministrativo esprime un proprio parere sui contenuti e sull'attuazione della stessa che costituisce documento di indirizzo per l'Organo amministrativo della società, anche con riferimento alla determinazione di tariffe e corrispettivi del servizio»;
- 6) l'Organo amministrativo della Società «trasmette altresì, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, la bozza dello stesso al Comitato di Coordinamento dei Soci unitamente ad una apposita Relazione consuntiva in cui illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati

in attuazione di quanto stabilito nella propria Relazione previsionale motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni iniziali»;

7) il Comitato di Coordinamento dei Soci, «ove ritenga che l'Organo amministrativo abbia omesso, disatteso o comunque ritardi il compimento delle operazioni oggetto di indirizzo, può richiedere ai sensi dell'art. 2367 Codice civile l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti eventuali provvedimenti nell'interesse della Società», fermo restando che «l'Amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci qualora ne sia fatta richiesta dal Comitato di Coordinamento dei Soci con la specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno»;

8) l'Organo amministrativo ed il Collegio sindacale della Società «sono tenuti a collaborare con il Comitato di Coordinamento dei Soci, al fine di consentire la corretta effettuazione di controlli, ispezioni e verifiche da parte il corretto controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società, purché tale diritto non venga esercitato in modo da ostacolare una gestione efficiente della società stessa».

Di seguito si riporta l'organizzazione del modello di governance attualmente adottato²⁵:




Fig. 19 - Modello di governance NET.

• Convenzione per il controllo analogo su NET S.p.A.

La Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 (di seguito "Convenzione") è lo strumento condiviso per l'esercizio associato del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

²⁵ Fonte sito istituzionale della Società NET S.p.A.: <https://netaziendapulita.it/la-net/azienda/governance>.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Come si evince dalla seguente tabella, tutti i Consigli comunali dei soci affidatari hanno deliberato in merito all'approvazione e sottoscrizione di tale accordo, datato 30 aprile 2011.

Comune gestito	Estremi delle delibere di approvazione della convenzione ex art. 30 TUEL
Aiello del Friuli	Deliberazione CC n. 18 dd 27.05.2011.
Aquileia	Deliberazione CC n. 11 dd 10.03.2011.
Attimis	Deliberazione Commissario Straordinario n. 38 dd 31.03.2011.
Bagnaria Arsa	Deliberazione CC n. 14 dd 29.03.2011.
Bicinicco	Deliberazione CC n. 16 dd 14.04.2011.
Buja	Deliberazione CC n. 11 dd 26.04.2011.
Campolongo Tapogliano	Deliberazione CC n. 11 dd 07.04.2011.
Carlino	Deliberazione CC n. 3 dd 18.02.2011.
Cassacco	Deliberazione CC n. 13 dd 28.04.2011.
Castions di Strada	Deliberazione CC n. 10 dd 18.02.2011.
Cervignano del Friuli	Deliberazione CC n. 20 dd 25.03.2011.
Chiopris Viscone	Deliberazione CC n. 9 dd 14.03.2011.
Chiusaforte	Deliberazione GC n. 176 dd 28.11.2014.
Cividale del Friuli	Deliberazione CC n. 6 dd 07.03.2011.
Drenchia	Deliberazione GC n. 2 dd 15.01.2018.
Faedis	Deliberazione Commissario Straordinario n. 38 dd 31.03.2011.
Fiumicello Villa Vicentina	Fiumicello: Deliberazione CC n. 4 dd 18.03.2011. Villa Vicentina: Deliberazione CC n. 13 dd 30.03.2011.
Gonars	Deliberazione CC n. 11 dd 20.04.2011.
Grimacco	Deliberazione GC n. 63 dd 22.12.2016.
Latisana	Deliberazione CC n. 8 dd 11.02.2011.
Malborghetto Valbruna	Deliberazione GC n. 146 dd 04.12.2014.
Manzano	Deliberazione CC n. 22 dd 14.04.2011.
Marano Lagunare	Deliberazione CC n. 9 dd 04.03.2011.
Mereto di Tomba	Deliberazione CC n. 18 dd 14.04.2011.
Muggia	Deliberazione GC n. 62 dd 23.03.2015.
Muzzana del Turgnano	Deliberazione CC n. 15 dd 27.04.2011.
Palazzolo dello Stella	Deliberazione CC n. 9 dd 17.02.2011.
Palmanova	Deliberazione CC n. 61 dd 19.10.2011.
Pocenia	Deliberazione CC n. 9 dd 17.02.2011.
Pontebba	Deliberazione CC n. 16 dd 24.03.2011.
Porpetto	Deliberazione Commissario Straordinario n. 7 dd 29.04.2011.
Povoletto	Deliberazione GC n. 2 dd 09.01.2014.
Precenico	Deliberazione CC n. 13 dd 29.04.2011.

Comune gestito	Estremi delle delibere di approvazione della convenzione ex art. 30 TUEL
Prepotto	Deliberazione GC n. 80 dd 17.12.2015.
Pulfero	Deliberazione GC n. 116 dd 19.12.2016.
Resia	Deliberazione GC n. 54 dd 18.02.2015.
Rivignano Teor (Teor)	Deliberazione CC n. 9 dd 17.02.2011.
Ronchis	Deliberazione CC n. 15 dd 19.02.2011.
Ruda	Deliberazione CC n. 12 dd 28.03.2011.
San Giorgio di Nogaro	Deliberazione CC n. 9 dd 28.04.2011.
San Leonardo	Deliberazione GC n. 99 dd 15.12.2015.
San Pietro al Natisone	Deliberazione GC n. 121 dd 09.12.2015.
San Vito al Torre	Deliberazione CC n. 19 dd 28.04.2011.
Santa Maria la Longa	Deliberazione CC n. 18 dd 28.04.2011.
Savogna	Deliberazione Commissario Straordinario n. 38 dd 31.03.2011.
Stregna	Deliberazione Commissario Straordinario n. 38 dd 31.03.2011.
Talmassons	Deliberazione CC n. 15 dd 07.04.2011.
Tarcento	Deliberazione CC n. 87 dd 15.11.2011.
Tarvisio	Deliberazione CC n. 14 dd 12.04.2011.
Tavagnacco	Deliberazione CC n. 17 dd 28.03.2011.
Terzo d'Aquileia	Deliberazione CC n. 06 dd 31.03.2011.
Torreano	Deliberazione GC n. 110 dd 23.12.2016.
Torviscosa	Deliberazione CC n. 6 dd 28.03.2011.
Tricesimo	Deliberazione CC n. 14 dd 27.04.2011.
Trivignano Udinese	Deliberazione CC n. 22 dd 29.04.2011.
Udine	Deliberazione CC n. 22 dd 28.03.2011.
Visco	Deliberazione CC n. 9 dd 20.04.2011.

Tab. 15 - Delibere di approvazione della convenzione per il controllo analogo su NET S.p.A.

Le indicate previsioni statutarie di NET S.p.A. sul controllo analogo (art. 19), sopra illustrate, hanno trovato conferma e attuazione nella *“Convenzione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti territoriali soci della società NET S.p.A. per l’esercizio coordinato del controllo analogo”*, da ricondurre altresì al modello civilistico del patto parasociale, in conformità sul punto anche all’art. 16, co. 2°, lett. c, D.lgs. n. 175 del 2016, compresa la durata del patto parasociale ai fini del controllo analogo, la quale secondo tale disposizione può essere *«superiore ai cinque anni»*, come è nel caso in esame ove tale Convenzione comunque *«avrà durata fino a quando permarranno gli affidamenti diretti alla Società del Servizio Pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, da parte degli Enti Territoriali sottoscrittori del presente accordo»* (art. 6, co. 1°, Convenzione).

In tale Convenzione - oltre a quanto confermato e ripreso rispetto alle indicate previsioni, contenute nello Statuto di NET S.p.A. - spiccano le seguenti ulteriori clausole:

a) *«la “Società” costituisce un soggetto finalizzato all’esercizio di funzioni e competenze di interesse pubblico degli stessi “Enti Territoriali affidanti” in materia di gestione dei rifiuti urbani e di igiene ambientale»*; *«in*

considerazione degli specifici obiettivi di interesse pubblico che improntano l'attività della "società", gli "Enti Territoriali affidanti" intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed attivare ulteriori specifici strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla "Società" analogo a quello esercitato sui propri servizi» (art. 1, co. 1° e 2°, Convenzione);

b) il controllo analogo avviene per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, ove nello specifico «gli "Enti Territoriali affidanti" pubblici servizi, riuniti in apposita adunanza nominano il Comitato di Coordinamento», «composto da 7 membri nominati a maggioranza relativa determinata sulla base della popolazione amministrata» (art. 4, co. 1°, Convenzione);

c) «il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e di discussione fra gli "Enti Territoriali affidanti" e tra questi e la Società, nonché di controllo dei medesimi sulla Società circa la gestione dei servizi pubblici svolti e l'andamento generale dell'amministrazione»; «rimane in carica per un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti»; «è convocato dal suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno tre membri»; «le sedute sono valide quando è raggiunta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti»; «le decisioni del Comitato di Coordinamento sono assunte in spirito di leale collaborazione tra lo stesso e il Consiglio di amministrazione, ricercando la maggior armonia nell'interesse congiunto della società e della collettività servita» (art. 4, co. 2°, Convenzione);

d) «la Società è assoggettata ad un generale potere di controllo da parte del Comitato di Coordinamento che provvede a:

- assumere informazioni sull'attuazione degli investimenti, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, e in generale sull'andamento della "Società" con riferimento all'attività affidata, anche su richiesta di uno o più "Enti Territoriali affidanti";

- organizzare incontri consultivi e informativi tra gli "Enti Territoriali affidanti", anche su richiesta di uno o più di essi, per la discussione e la definizione di eventuali proposte o pareri sulle materie di competenza dell'Organo amministrativo della società o comunque afferenti problematiche inerenti le attività affidate alla "Società";

- ricercare soluzioni conciliative di sintesi tra le possibili diverse posizioni degli "Enti Territoriali affidanti" rispetto alle problematiche di interesse comune, al fine di perseguire percorsi metodologici e operativi che garantiscano il più ampio consenso» (art. 5, co. 1°, Convenzione);

e) «al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, il Comitato di Coordinamento, oltre alla documentazione di supporto alle funzioni innanzi esplicitate ed alla documentazione obbligatoria da Codice Civile, riceverà dal Consiglio di amministrazione, entro il 15 dicembre di ciascun anno, una Relazione previsionale relativa all'attività della "Società" per l'anno successivo, contenente la definizione dei piani strategici, industriali, economici, patrimoniali e finanziari di breve e medio periodo nonché dei piani di investimento della "Società" stessa e l'illustrazione delle eventuali modifiche alle tariffe e corrispettivi dei contratti di servizio (sulla base delle previsioni afferenti le divisioni gestionali) a valere per l'anno successivo»; «il Comitato di Coordinamento, nei 15 giorni successivi rilascia un proprio parere al Consiglio di amministrazione che costituisce documento di indirizzo per il medesimo, anche con riferimento alla determinazione delle tariffe e dei corrispettivi del servizio da inserire nei bilanci di previsione di ciascun "Ente Territoriale affidante"» (art. 5, co. 2°, Convenzione);

f) «almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea della "Società" per l'approvazione del bilancio, il Consiglio di amministrazione trasmette altresì il relativo progetto con la documentazione di corredo al Comitato di Coordinamento ed una apposita Relazione consuntiva sulle operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto precedentemente indicato nella Relazione previsionale, motivando gli eventuali scostamenti verificatisi»; «il Comitato di Coordinamento verifica quindi lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della "Società"» (art. 5, co. 3°, Convenzione);

g) si prevede che «il Comitato di Coordinamento si avvarrà (...) della collaborazione degli Amministratori e dei dirigenti della "Società" nonché del suo Collegio sindacale» (art. 5, co. 4°, Convenzione).

Con le indicate previsioni dello Statuto NET e della convenzione-patto parasociale fra i soci pubblici si è dunque realizzata una fitta trama di vincoli e controlli, preventivi e successivi, da parte di tali soci (nel loro complesso e singolarmente) sulla generale attività della società e sulla concreta erogazione di ciascun servizio sinora affidato a tale società, sì da raggiungere non solo un ragionevole contemperamento fra le esigenze dei Comuni di maggiori dimensioni e quelle dei Comuni di minori dimensioni (essendo NET società “pluricomunale”, ammessa dall’ordinamento italiano ed europeo), ma anche un significativo grado di controllo analogo in capo a ciascun Comune ai fini del modello organizzativo dell’*in house providing*, che può valere anche per la gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

- **Conformità di NET S.p.A. alla normativa comunitaria e nazionale sul modello *in house providing***

Di seguito si riportano schematicamente gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali gli uffici dell’AUSIR hanno accertato, per il Gestore NET S.p.A., il soddisfacimento dei requisiti previsto dalla disciplina europea in materia di società *in house providing*.

- a. Controllo analogo: l’attività della Società, ai fini del modello organizzativo dell’*in house providing*, è vincolata e controllata da ciascun Comune socio in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 (datata 30 aprile 2011, approvata e sottoscritta da tutti gli Enti pubblici affidatari).

In particolare, gli artt. 4 e 5 della citata Convenzione disciplinano l’attività e le funzioni del Comitato di Coordinamento dei Soci, organo previsto dall’art. 19 dello Statuto.

Si rimanda alle pagine precedenti per maggiori dettagli in merito alle specifiche competenze di tale organo e alle relative modalità con le quali è garantito l’esercizio del controllo.

- b. Attività prevalente: lo svolgimento dell’attività prevalente in favore dei Comuni partecipanti affidatari, in misura espressamente superiore all’80% del fatturato, è anche una prescrizione statutaria posta come limite dell’oggetto sociale della società (art. 4, co. 5°, Statuto NET S.p.A.), con l’ulteriore vincolo statutario che NET può svolgere attività diverse solo se il relativo importo complessivo sia inferiore al 20% e solo se tali attività diverse siano preordinate a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società stessa; d’altronde, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per l’esercizio del controllo analogo, gli «*Enti Territoriali affidanti tra loro si impegnano a vigilare affinché la Società svolga la parte più importante della propria attività per conto degli Enti Territoriali affidanti stessi.*» (Convenzione, art. 3); infine, in base a quanto dichiarato dal Gestore con propria nota Prot. AUSIR n. 2173 dd 28.08.2019, il requisito *de quo* risulta rispettato dalla Società NET S.p.A. almeno nell’ultimo triennio di attività:

- fatturato ad Enti soci affidanti pari all’ 90,87 % nel 2016 (euro 30.310.905);
- fatturato ad Enti soci affidanti pari all’ 90,17 % nel 2017 (euro 30.755.927);
- fatturato ad Enti soci affidanti pari all’ 90,88 % nel 2018 (euro 32.124.133).

Ne consegue che - non solo per Statuto ma anche in concreto - risulta rispettata la prescrizione per cui «oltre l’ottanta per cento del (...) fatturato» deve essere «effettuato nello svolgimento dei compiti affidati (alla società *in house*) dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci» (art. 16, co. 3°-5°, D.lgs. n. 175 del 2016; cfr. anche - per quanto applicabile - l’art. 5, co. 1°, lett. b, D.lgs. n. 50 del 2016).

- c. Capitale pubblico: l’articolo 5 dello Statuto prevede che «*La partecipazione dei soci pubblici non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% dell’intero Capitale Sociale, salvo il caso in cui la partecipazione di soci privati sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nell’esercizio di un’influenza determinante sulla società.*» (Statuto, art. 5).

Sul punto, si veda anche l’art. 3 della Convenzione: «*Gli “Enti Territoriali affidanti” si impegnano a garantire che il capitale sociale della “Società” sia interamente detenuto da enti pubblici salvo che, la*

mancata abrogazione dell'art. 23 bis del DL 112/2008 comporti la scelta della prosecuzione a scadenza degli attuali contratti di servizio, ai sensi del comma 8, lettera a), dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 mediante l'ingresso del socio operativo privato in misura non inferiore al 40% del capitale.». (Convenzione, art. 3).

Ne consegue che con lo Statuto di NET S.p.A. (in particolare art. 1; art. 5, co. 2°) si garantisce il mantenimento di un'integrale partecipazione pubblica al capitale di tali società poiché in sintesi possono essere o divenire soci unicamente enti pubblici, ove in tutti i casi i Comuni che giovano dei servizi erogati da NET, partecipano alla Società (direttamente, nella maggior parte dei casi, o indirettamente attraverso altri enti pubblici, costituiti dagli stessi Comuni), ove fra i servizi svolti dalla Società spiccano proprio quelli riferiti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Si riporta la compagine societaria attuale in base ai dati in possesso della scrivente Agenzia.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 31/05/2018




Fig. 20 - Fonte: visura camerale NET S.p.A.

D'altronde, in ragione della sussistenza attuale dei tre requisiti per l'*in house providing* sinora illustrati (capitale sociale a integrale partecipazione pubblica; attività prevalente; controllo analogo) con deliberazione n. 36-2019 l'Assemblea regionale d'ambito ha riconosciuto – in base alla L.R. n. 5 del 2016 - il titolo di NET S.p.A. a proseguire in tutte le gestioni in essere sul territorio dell'ex Provincia di Udine fino alla loro naturale scadenza segnata negli atti comunali di affidamento e relativi contratti.

3. Altri aspetti societari utili alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del Gestore *in house* NET S.p.A.

Nel presente paragrafo vengono illustrati ulteriori aspetti societari che concorrono a comprovare l'idoneità tecnica della Società NET S.p.A. ²⁶

Le attività del Gestore sono svolte presso n. 3 sedi: quella legale a Udine centro si occupa delle mansioni amministrative mentre n. 2 poli tecnologici sono ubicati a Udine, zona periferica, e a San Giorgio di Nogaro (UD). Presso quest'ultima sede è attivo un proprio impianto di trattamento dei rifiuti²⁷, presso il quale dal 2016 e a seguito di un *refitting* di quello esistente, viene conferita la totalità del rifiuto indifferenziato, trasferendovi così l'intera attività prima svolta presso il polo udinese. Nel 2018 la percentuale di recupero propria di tale impianto si è attestata al 72,6 % dei rifiuti indifferenziati sottraendoli alle discariche e destinandoli in gran parte ad altri processi produttivi.

Nello specifico l'impianto è articolato in tre linee:

- linea A: trattamento del rifiuto indifferenziato (potenzialità autorizzata pari a 71.000 t/anno)
- linea B: compostaggio del rifiuto verde (potenzialità autorizzata di 10.000 t/anno)
- linea C: trasferimento della FORSU (potenzialità autorizzata che ammonta a 15.200 t/anno).

Il trasferimento, dal 2016, delle attività di trattamento dal polo udinese verso quello ubicato a San Giorgio di Nogaro ha permesso a NET S.p.A. di dedicare la sede di Via Gonars a Udine esclusivamente alla messa in riserva – trasferimento R13 della FORSU e del verde ²⁸. Ha consentito inoltre alla Società di avviare un riassetto di tale polo al fine di renderlo idoneo allo svolgimento di attività di raggruppamento e stoccaggio provvisorio anche di altre frazioni di rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate, attività complementari e funzionali sia alla raccolta che al trasporto degli stessi verso i rispettivi impianti di recupero. La Società ha quindi ottenuto l'autorizzazione per l'attività di "messa in riserva per avvio a recupero R13 – trasferimento"²⁹ il cui avvio è previsto gradualmente, in modo da coordinarlo con le fasi stabilite dalla concessione relativa alla costruzione di un nuovo impianto previsto nel medesimo sito.

Infatti nell'aprile 2016 NET S.p.A. ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di una concessione per la "*costruzione e gestione di un nuovo impianto di digestione anaerobica e opere accessorie e complementari*", interventi da realizzarsi proprio nell'area di proprietà della Società in via Gonars a Udine. Sono previsti i seguenti interventi:

- *fase A*: progettazione e realizzazione della nuova sede ("opere accessorie e complementari");
- *fase B*: progettazione, costruzione e successiva gestione per 20 anni, di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di 35.000 t/anno di FORSU, 19.000 t/anno di FOP (Frazione organica Putrescibile derivante dall'indifferenziato) e 12.500 t/anno di verde.

Attualmente sono stati avviati i lavori per la realizzazione della *fase A*, che nel dettaglio, comprende la costruzione di un fabbricato ad uso uffici, sale riunioni, spogliatoi, officina e magazzino legato all'attività di manutenzione e lavaggio degli automezzi adibiti a raccolta e trasporto rifiuti, parcheggi ospiti-dipendenti (incluso parco automezzi speciali).

La *fase B* non risulta a tutt'oggi terminata (è concluso il procedimento di assoggettabilità a VIA); la costruzione del nuovo impianto sarà avviata a valle del trasferimento delle strutture operative della Società nella nuova sede in costruzione.

Tale nuovo impianto permetterà inoltre, la produzione di biometano per autotrazione, biogas e ammendante compostato di qualità. Il biometano potrà essere in quota parte destinato all'alimentazione dei mezzi operativi

²⁶ Informazioni e dati comunicati da NET S.p.A. con proprie note (v. nota Prot. AUSIR n. 1536/19 integrata in data 24.06.2019 e nota Prot. AUSIR n. 2173 dd 28.08.2019).

²⁷ Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale STINQ-UD/AIA/133, giusto Decreto n. 3779/AMB dd 05.12.2017.

²⁸ Attività autorizzata con AIA STINQ-120/UD (v. nota Prot. AUSIR n. 2173 dd 28.08.2019).

²⁹ Autorizzazione rilasciata con decreto n. 2979/AMB del 15.07.2019.

della Società, mentre il biogas alimenterà un gruppo di cogenerazione che produrrà l'energia elettrica ad uso dell'impianto stesso.

NET S.p.A. svolge l'attività con un parco veicoli interamente di proprietà composto nel 2018 da 124 automezzi, oggetto di costanti integrazioni come dimostrato dall'incremento delle dotazioni nell'ultimo triennio (106 nel 2016 e 116 nel 2017). Negli ultimi due anni NET S.p.A. ha avviato un processo di ammodernamento del parco automezzi che proseguirà anche nei prossimi anni in ragione dei servizi operativi che sarà chiamata a svolgere. Tale ammodernamento prevede anche la trasformazione di 50 veicoli con conversione all'alimentazione mista gasolio-biometano con riferimento al nuovo impianto di digestione anaerobica.

Dal punto di vista dell'organizzazione interna del personale, il numero dei dipendenti della Società si è mantenuto sostanzialmente costante negli ultimi 3 anni: 110 nel 2016, 110 nel 2017 e 107 nel 2018 suddivisi secondo il prospetto di seguito riportato.

AREA	RISORSE (al 31.12.2018)
Affari generali e legali	5
Amministrazione	7
Direzione	2
Impianti	4
Qualità, sicurezza, ambiente	3
Risorse umane	2
Segreteria tecnica	2
Servizi operativi	73
Officina	4
Sistemi informativi	1
Tariffa	4
TOTALE	107

Tab. 16 - Dotazione organica NET S.p.A. nel 2018. Fonte: NET S.p.A.

Da ultimo si precisa che NET S.p.A. ha ottemperato già a partire dal dicembre 2012 alle prescrizioni previste dal D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, concludendo il processo volto alla costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo avente quale finalità la prevenzione dei rischi di commissione dei reati che comportino una peculiare forma di responsabilità penale-amministrativa a carico della Società.

Di seguito si riporta l'organigramma attuale di NET S.p.A.³⁰.

³⁰ Fonte sito istituzionale della Società NET S.p.A.: <https://netaziendapulita.it/search?SearchableText=organigramma>.




Fig. 21 - Organigramma Società NET S.p.A.

Va segnalato che NET S.p.A. detiene una quota pari allo 0,34% della società Eco Sinergie S.c.a.r.l., la quale gestisce un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti con sede in San Vito al Tagliamento. Tale partecipazione azionaria può risultare vantaggiosa soprattutto ai fini della riduzione delle spese per la raccolta differenziata a titolo di trasporto e smaltimento, nonché ai fini della divisione dei proventi dalla vendita ai consorzi di riciclo dei materiali selezionati. Infatti, l'impianto ha una capacità totale di 90.000 t/anno di rifiuto urbano e speciale ed è abilitato a ricevere rifiuti non solo dagli Enti locali soci di della Società Ambiente Servizi che lo ha realizzato, ma anche da altri territori.

Il Gestore possiede anche altre partecipazioni azionarie in EXE S.p.A. (società in liquidazione) e Consorzio Friuli Energia rispettivamente del 24,42% e 1,39%.

Si precisa infine che la Società NET S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e risulta, anche conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007 (prima emissione del 22.07.2015).

B. Performances tecniche, economiche e patrimoniali-finanziarie

1. Organizzazione tecnica del servizio e risultati

Si riporta di seguito una sintesi delle modalità operative adottate dalla società NET S.p.A. nell'espletare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei confronti dei Comuni affidatari. I servizi principali e accessori sono stati organizzati in schede con riferimento all'anno 2018 ³¹.

In particolare si precisa che, con riferimento alle varie frazioni merceologiche interessate, verranno specificate le diverse modalità di raccolta adottate dalla Società in favore dei Comuni soci affidatari.

• Servizi principali erogati a favore dei Comuni soci affidatari

SCHEDA A.1	Raccolta secco residuo	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	SECCO RESIDUO	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio della raccolta del rifiuto secco residuo consiste per alcuni Comuni nello svuotamento dei cassonetti stradali da lt. 70, 120, 240, 1.100 e 3.200, mentre per altri è garantito il sistema porta a porta.</p> <p>La raccolta avviene a mezzo di autocompattatori (lateral, posteriori), vasche e mini compattatori o autocarri cassonati; le squadre comprendono un autista e/o un operatore ecologico o solo un autista che provvede autonomamente alle operazioni di raccolta.</p> <p>Qualora i rifiuti conferiti dagli utenti nei cassonetti e/o nei dispositivi porta a porta presentino delle anomalie, questi non vengono svuotati/ritirati dagli operatori i quali provvedono ad avvisare le relative Amministrazioni comunali o a inserire nei contenitori un tagliando di informazione per l'utente.</p> <p>In particolare, con riferimento ai Comuni nel quale è attiva la raccolta porta a porta, gli operatori registrano l'avvenuto svuotamento attraverso il lettore in dotazione; il <i>download</i> dei dati viene effettuato con cadenza giornaliera ai fini di eventuali successive elaborazioni.</p> <p>Il rifiuto secco è stato avviato all'impianto di destino ubicato a San Giorgio di Nogaro (UD) di proprietà della Società.</p>	

³¹ Informazioni e dati comunicati da NET S.p.A. (v. nota Prot. AUSIR n. 2245 dd 05.09.2019).

SCHEDA A.1	Raccolta secco residuo	anno di riferimento 2018
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto secco residuo viene svolto con frequenze diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso dei Comuni nei quali è attivo il sistema porta a porta, i contenitori, identificati tramite un codice, vengono esposti all'esterno delle proprietà private sulla pubblica via la sera precedente il giorno di raccolta stabilito da apposito calendario; ▪ per i rimanenti Comuni, lo svuotamento dei cassonetti stradali avviene con frequenze diverse per ogni Comune. 	

SCHEDA A.2	Raccolta plastica, acciaio, alluminio	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	PLASTICA – ACCIAIO – ALLUMINIO	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio della raccolta della plastica, dell'acciaio e dell'alluminio consiste per alcuni comuni nello svuotamento dei cassonetti stradali da lt. 240 a 3.200 mentre per altri è garantito il sistema porta a porta.</p> <p>I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocompattatori, minicompattatori o autocarri cassonati; le squadre comprendono un autista e un operatore ecologico o solo un autista che provvede autonomamente alle operazioni di raccolta.</p> <p>Nei Comuni presso i quali è attivo il sistema porta a porta, qualora i rifiuti conferiti dagli utenti presentino delle anomalie o comunque non consentano la verifica della qualità del materiale, questi non vengono svuotati/ritirati dagli operatori i quali provvedono a inserirvi un tagliando di informazione per l'utente.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta della plastica, dell'acciaio e dell'alluminio viene svolto con frequenze diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso dei Comuni nei quali è attivo il sistema porta a porta, i contenitori vengono esposti all'esterno delle proprietà private sulla pubblica via la sera precedente il giorno di raccolta stabilito da apposito calendario; ▪ per i rimanenti Comuni, lo svuotamento dei cassonetti stradali avviene con frequenze diverse per ogni Comune. 	

SCHEDA A.3	Raccolta vetro	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	VETRO	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio della raccolta degli imballaggi in vetro consiste per alcuni Comuni nello svuotamento di bidoni carrellati o campane con oblò da lt. 240 a 2.400, mentre per altri è garantito il sistema porta a porta con contenitori da lt. 35/40.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con modalità e frequenze diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso dei Comuni nei quali è attivo il sistema porta a porta, i contenitori, vengono esposti all'esterno delle proprietà private sulla pubblica via la sera precedente il giorno di raccolta stabilito da apposito calendario; ▪ per i rimanenti Comuni, lo svuotamento dei cassonetti stradali avviene con frequenze diverse per ogni Comune. 	

SCHEDA A.4	Raccolta carta e cartone	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	CARTA e CARTONE	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio di raccolta del rifiuto carta e cartone consiste per alcuni Comuni nello svuotamento di cassonetti stradali da lt. 240 a 3.200 mentre per altri è garantito il sistema porta a porta.</p> <p>I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocompattatori, minicompattatori o autocarri cassonati; le squadre comprendono un autista e un operatore ecologico o solo un autista che provvede autonomamente alle operazioni di raccolta.</p> <p>La raccolta interessa, altresì, materiale che gli operatori dovessero rinvenire all'esterno dei contenitori in dotazione.</p> <p>Nei Comuni presso i quali è attivo il sistema porta a porta, qualora i rifiuti conferiti dagli utenti presentino delle anomalie, questi non vengono svuotati/ritirati dagli operatori i quali provvedono a inserirvi un tagliando di informazione per l'utente.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta della carta e del cartone viene svolto con modalità e frequenze diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso dei Comuni nei quali è attivo il sistema porta a porta, i contenitori, vengono esposti all'esterno delle proprietà private sulla pubblica via la sera precedente il giorno di raccolta stabilito da apposito calendario; ▪ per i rimanenti Comuni, lo svuotamento dei cassonetti stradali avviene con frequenze diverse per ogni Comune. 	

SCHEDA A.5	Raccolta verde	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	FRAZIONE VEGETALE	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>Il servizio della raccolta della frazione vegetale consiste per alcuni Comuni nello svuotamento dei cassonetti stradali da lt. 2.400 e 3.200, mentre per altri è garantito il sistema porta a porta (dedicato agli utenti che ne facciano richiesta mediante <i>call center</i>) con l'esposizione all'esterno della proprietà sulla pubblica via.</p> <p>In alcuni Comuni, invece, è attivo il solo conferimento presso il centro di raccolta.</p>	
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Lo svuotamento dei cassonetti stradali avviene con frequenze diverse per i vari Comuni; per i territori ove è attivo il sistema porta a porta, il servizio avviene a chiamata.</p> <p>Per gli altri casi si fa riferimento alle procedure previste per i centri di raccolta.</p>	

SCHEDA A.6	Raccolta umido organico	anno di riferimento 2018
Frazioni merceologiche interessate dalla raccolta	UMIDO	
Modalità di svolgimento del servizio	<p>In alcuni Comuni il servizio di raccolta del rifiuto umido consiste nello svuotamento dei cassonetti stradali da lt. 240 (a servizio di utenze sia domestiche che non domestiche), mentre per altri è attivo il sistema porta a porta con contenitori da lt. 25. È prevista anche l'assegnazione individuale di contenitori, sempre da lt. 240, alle utenze non domestiche caratterizzate da una produzione elevata.</p>	

SCHEDA A.6	Raccolta umido organico anno di riferimento 2018
	Lo stabilimento di primo destino della raccolta del rifiuto umido è l'impianto di compostaggio di proprietà Bioman S.p.A. sito a Maniago (PN).
Frequenza ordinaria del servizio	<p>Il servizio di raccolta dell'umido viene svolto con modalità e frequenze diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso dei Comuni nei quali è attivo il sistema porta a porta, i contenitori, vengono esposti all'esterno delle proprietà private sulla pubblica via la sera precedente il giorno di raccolta stabilito da apposito calendario; ▪ per i rimanenti Comuni, lo svuotamento dei cassonetti stradali avviene in genere 2 volte/settimana.

SCHEDA A.8	Gestione dei centri di raccolta anno di riferimento 2018
Descrizione del servizio	<p>A seconda degli spazi a disposizione e delle tipologie di rifiuti raccolti presso i centri di raccolta, per ottimizzare la gestione dei rifiuti la società NET S.p.A. utilizza vari tipi di contenitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cassoni da 30 mc (h 250 cm), normalmente utilizzati per la raccolta degli ingombranti, del ferro, del legno, di carta e cartone e degli imballaggi in plastica, di sfalci, ramaglie e dei RAEE; ▪ cassoni da 15 mc (h 110 cm), normalmente utilizzati per la raccolta degli inerti e dello spazzamento stradale (area diversa e separata autorizzata); ▪ multi benne da 6/10 mc, utilizzate in alternativa ai cassoni da 15 mc, a seconda del livello di produzione dei rifiuti; ▪ <i>press container</i>, utilizzati dove possibile al fine di ottimizzare le raccolte. <p>Per tipologie di rifiuto particolari possono inoltre essere utilizzati contenitori adeguati alla specifica tipologia di raccolta (es. contenitori coibentati con bacini di contenimento per la raccolta degli oli esausti).</p> <p>I contenitori vengono forniti dalla Società che ne gestisce anche l'eventuale manutenzione/sostituzione con costi già compresi nel servizio.</p> <p>I prelievi presso i centri di raccolta avvengono con sostituzione dei cassoni "vuoto per pieno" e svuotamento di navette e altri contenitori con interventi "a chiamata" secondo le reali necessità.</p> <p>Le raccolte, effettuate con mezzi adeguati, sono programmate sempre al di fuori degli orari di apertura del centro, per evitare i rischi connessi all'interferenza con gli utenti.</p> <p>Si sottolinea che la Società gestisce anche due centri di raccolta ubicati nel Comune di Udine e garantisce il presidio in ulteriori 14 eco-piazzole di Comuni soci.</p>

• ***Servizi accessori erogati a favore dei Comuni soci affidatari***

SCHEDA B – Servizi accessori	anno di riferimento 2018
Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico	<p>Il servizio prevede lo spazzamento meccanizzato e manuale e/o pulizia dedicata per eventi o manifestazioni nei comuni che lo richiedono, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree pubbliche e di uso pubblico, pavimentate e asfaltate (strade, piazze, marciapiedi, portici, ecc.) sia con l'utilizzo di macchine spazzatrici sia mediante lo spazzamento manuale (laddove la viabilità e il rispetto della quiete notturna non consentono un intervento di spazzamento reso esclusivamente dal "servizio meccanico").</p>

SCHEDA B – Servizi accessori		anno di riferimento 2018
Gestione dei cestini stradali	Nel Comune di Udine e, su richiesta, per gli altri Comuni, il servizio consiste nello svuotamento manuale con veicolo di tipo motofurgone dei cestini stradali, con frequenze giornaliere o diversificate per zone, secondo quanto previsto nei contratti.	
Servizio di bollettazione	Si rileva che NET S.p.A., già dal 2001, gestisce la tariffazione per il Comune di Udine: trattasi di servizio accessorio (comprensivo di aggiornamento banca dati, elaborazione, stampa e invio degli avvisi all'utenza) erogato dal 2019 anche ad altri n. 5 Comuni soci. Per alcuni di questi (5 su 6 totali), sono altresì erogati i servizi di gestione diretta del <i>call center</i> , il servizio di front office e lo sportello <i>on-line</i> .	
Pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico	Il servizio prevede la rimozione di rifiuti ingombranti/verdi/inerti o di qualunque altro rifiuto abbandonato sul territorio del Comune che ne fa richiesta, con l'ausilio di personale formato.	
Attività di <i>call center</i> e <i>contact center</i>	È garantita la possibilità di prenotare la raccolta di ingombranti/verde, porre quesiti, conoscere modalità e tempi del servizio porta a porta e/o stradale, avere informazioni circa la programmazione degli interventi, informazioni sulla TARI e sui servizi offerti, nonché avanzare reclami e segnalazioni.	
Attività educative, formative e di servizio all'utenza	Attività svolte attraverso progetti didattici rivolti all'informazione e alla formazione sulle tematiche ambientali, quali ad esempio i laboratori didattici svolti all'interno di manifestazioni culturali di richiamo nazionale e/o locale rivolti ai ragazzi delle scuole in tema di riciclaggio e sul risparmio energetico.	
Attività di comunicazione	Oltre a quanto sopra, la Società dispone di un sito web, nel quale vengono pubblicate informazioni sui servizi di raccolta e avvisi sull'organizzazione degli stessi. Inoltre, dispone anche di un sistema di segnalazioni circa abbandoni, errati conferimenti e disservizi, nonché gestisce una pagina APP nel sito.	
Campagne di sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti	La Società è impegnata nella realizzazione e articolazione di progetti di comunicazione con lo scopo di sviluppare comportamenti virtuosi da parte degli utenti, con riunioni, serate su richiesta da parte delle Amministrazioni, Enti o associazioni varie e di categoria.	

Pur rilevando che NET S.p.A., mediante procedure ad evidenza pubblica, si avvalga oggi di soggetti terzi per espletare alcuni servizi della gestione integrata dei rifiuti urbani, si può ragionevolmente ritenere che (a) il confermare la scelta della forma di gestione in house providing e (b) l'allineamento degli affidamenti in essere a una unica scadenza che corrisponda a un periodo pari almeno a 15 anni possano favorire nel prossimo futuro un processo di progressiva internalizzazione dello svolgimento dei servizi al momento appaltati a terzi.

Nell'ultimo triennio, in base ai dati in possesso della scrivente Agenzia, NET S.p.A. ha raccolto un volume di rifiuti pressoché costante: pari a 158.347,478 t nel 2018, 159.873,661 t nel 2017 e 157.621,214 t nel 2016 ⁽³²⁾; la Società ha inoltre stabilmente incrementato, nei territori comunali serviti, la percentuale di raccolta differenziata, passando dal 64,52% nell'anno 2016 al 65,27% nell'anno 2017, sino ad ottenere nel 2018 una quota del 66,95% ⁽³³⁾. Trattasi di risultati in linea con la media regionale e comunque superiori agli standard nazionali (media ponderata FVG 2016: 66,94%; media nazionale 2016: 52,6%; media ponderata FVG 2017: 67,60%; media

³² Dati comunicati da NET S.p.A. (v. nota Prot. AUSIR n. 1536 dd 07.06.2019).

³³ Medie annue pesate sulla popolazione di ciascun Comune del bacino di gestione (v. nota Prot. AUSIR n. 1536 dd 07.06.2019). Per il Comune di Rivignano Teor è stata considerata la sola aliquota di residenti imputabile al territorio dell'ex Comune di Teor, determinata su base proporzionale rispetto ai residenti 2013.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

nazionale 2017: 55,5%; media ponderata FVG 2018: 68,80% ³⁴). Tali valori da un lato risentono positivamente delle buone prestazioni ottenute sul 10% dei Comuni gestiti (ove si registrano percentuali di RD superiori al 75%), dall'altro scontano i risultati poco efficienti conseguiti in Comuni collocati in contesti montani sfavorevoli.

2. Risultati economici ultimo esercizio NET S.p.A.

In questo capitolo saranno valutate le *performance* economiche e finanziarie della società NET S.p.A.

Sono stati esaminati i bilanci approvati relativi all'esercizio 2017 e 2018 ³⁵.

Si riportano di seguito i dati principali oggetto di analisi e ricavati dalla documentazione sopracitata.

CONTO ECONOMICO in sintesi	2018	2017	Δ 2017/2018
Valore della produzione	€ 32.605.675	€ 31.489.127	3,55 %
Costi della produzione	€ 32.311.997	€ 31.117.739	3,84 %
<i>Costo del personale</i>	€ 5.653.539	€ 5.421.185	4,29 %
<i>Costo per servizi</i>	€ 23.807.035	€ 22.614.853	5,27 %
<i>Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti</i>	€ 1.342.138	€ 1.280.385	4,82 %
Differenza tra valori e costi della produzione	€ 293.678	€ 371.388	-20,92 %
Utile (perdita) di esercizio	€ 274.498	€ 319.864	-14,18 %
Patrimonio netto	€ 19.485.647	€ 19.514.972	-0,15 %

Tab. 17 - Risultati esercizi 2017-2018 NET S.p.A.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, presenta un valore della produzione pari a € 32.605.675, in aumento di oltre 1 milione di euro rispetto all'esercizio precedente. Tale aspetto, benché compensato da un equivalente incremento dei costi per i servizi, denota una capacità della società di accrescere il volume di attività, aspetto di cui tenere conto positivamente in una prospettiva di prossimo affidamento dell'intero ciclo di gestione integrata del SRU.

Con riferimento all'ultimo triennio e al fine di comprendere la situazione reddituali della Società, nella seguente tabella si riportano gli indici di redditività, di liquidità e quelli di indebitamento oltre al tasso di copertura degli immobilizzi.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
INDICI DI REDDITIVITÀ			
R.O.E. (return on equity) reddito netto/patrimonio netto	0,01	0,02	0,10
R.O.I. (return on investment) reddito operativo/capitale investito	0,01	0,01	0,06
R.O.S. (return on sales) reddito operativo/ricavi	0,01	0,01	0,07
ALTRI INDICI			
INDICE DI LIQUIDITÀ PRIMARIA Rapporto tra liquidità immediata e differita rispetto ai debiti a breve termine. In una situazione finanziaria equilibrata l'indice dovrebbe tendere ad 1, valore che esprime un'equivalenza tra i debiti a breve e le risorse finanziarie disponibili per soddisfarli. Un valore dell'indice superiore ad 1 denota una buona liquidità.	1,79	1,78	2,19

³⁴ Fonte: ISPRA, Rapporto RIFIUTI URBANI - EDIZIONI 2017 e 2018 - ESTRATTO. Percentuale RD calcolata secondo il criterio definito dal DM 26 maggio 2016.

³⁵ Fonte sito istituzionale della Società NET S.p.A.: <http://trasparenza.netaziendapulita.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
INDICE DI LIQUIDITA' SECONDARIA È il rapporto tra le attività disponibili e i debiti a breve termine. Tale indice fa riferimento al concetto di capitale circolante netto cioè al rapporto fra le attività correnti e le passività correnti.	1,82	1,76	2,03
INDICE DI INDEBITAMENTO È il rapporto fra i debiti e i mezzi propri. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti esistenti.	0,80	0,76	0,72
TASSO DI COPERTURA DEGLI IMMOBILIZZI È il rapporto tra i mezzi propri e l'attivo fisso. I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi.	1,25	1,24	1,33

Tab. 18 - Fonte: bilanci NET relativi agli esercizi 2016-2018.

Dall'analisi economica patrimoniale de NET S.p.A. si riscontrano buone *performance* ottenute dalla società dalle quali si può desumere una solidità patrimoniale e una buona capacità di produrre reddito.

Considerando i fini e gli obiettivi della presente relazione, non è stata effettuata una analisi puntuale dell'effettivo valore aziendale, ma è stata valutata l'efficacia della proposta aziendale ai Comuni socie gestiti.

Osservando i dati riportati, si ritiene che dal punto di vista economico patrimoniale non si riscontrino elementi tali da rappresentare rischi particolari per i soci nell'affidamento a regime a favore di NET S.p.A. e fino all'anno 2035 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio dei comuni facenti parte dell'Assemblea locale "Centrale".

3. Analisi sulla convenienza economica

Il costo medio pro-capite del servizio reso a favore dei Comuni soci ricadenti nell'ex Provincia di Udine determinato sulla base dell'importo a consuntivo 2018, ammonta a 91,00 €/abitante (iva compresa)³⁶ mentre quello riferito al consuntivo 2017 risultava pari a 90,50 €/abitante (iva compresa)³⁷.

	2018	2017
A) Costo SRU per l'intero bacino di gestione (iva compresa)	€ 27.851.671,76	€ 27.622.501,65
B) Popolazione servita (dati ISTAT)	306.047	305.226
COSTO PRO-CAPITE (A/B)	91,00 €/ab	90,50 €/ab

Tab. 19 - Elaborazione AUSIR. Fonte: NET S.p.A. e ISTAT.

Quest'ultimo importo risulta particolarmente conveniente se confrontato con altre realtà limitrofe a livello nazionale. Infatti, considerando i dati contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani – edizione 2018, emerge come il costo medio pro-capite proprio di NET S.p.A. relativo all'anno 2017 sia inferiore rispetto al campione oggetto d'indagine composto da Comuni ricadenti nei bacini dei seguenti Gestori (importi desunti dai rispettivi piani finanziari): SAVNO S.r.l. (Veneto), ASVO S.p.A. (Veneto), Consorzio dei comuni dei Navigli (Lombardia), Mantova Ambiente – TEA S.p.A. (Lombardia), Covar 14 (Piemonte), Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (Piemonte) e

³⁶ Costo SRU comunicato da NET S.p.A. per l'intero bacino di gestione: € 27.851.671,76 iva compresa (v. nota Prot. AUSIR n. 1847 dd 11.07.2019).

³⁷ Costo SRU comunicato da NET S.p.A. per l'intero bacino di gestione: € 27.622.501,65 iva compresa (v. nota Prot. AUSIR n. 2258 dd 06.09.2019).

Consorzio di Bacino Alessandrino (Piemonte). Si riporta di seguito la rappresentazione comparativa dei diversi costi pro-capite (€/abitante).




Fig. 22 - Fonte: Bain & Company per Utilitalia (giugno 2018).

Lo studio redatto da Bain & Company per Utilitalia e pubblicato nel giugno 2018, offre una significativa base di dati sui costi della raccolta differenziata dei diversi materiali, delle modalità di raccolta, del bacino d'utenza e di altre variabili.

Oltre all'aggiornamento dei dati, lo studio presenta le prime riflessioni e i rendimenti di costi per i diversi modelli di raccolta; si tratta di uno strumento di pianificazione su basi realistiche delle strategie volte al recupero di materia dei rifiuti urbani al servizio di decisori istituzionali, imprese e studiosi.

Se da un lato lo studio evidenzia come la raccolta differenziata in Italia abbia fatto notevoli passi in avanti nonostante le difficoltà di alcune aree territoriali e le tante incertezze normative che circondano il settore, dall'altro ciò ha comportato una crescita dei costi. Infatti, dal 2007 (anno di riferimento del primo studio condotto) al 2016 i costi della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti sono complessivamente cresciuti del 4,5% medio annuo. Una quota di questi aumenti è ovviamente legata all'impatto dell'inflazione (per esempio sui carburanti e sulla gestione complessiva dei veicoli di raccolta) e alle dinamiche contrattuali. Almeno la metà dell'incremento complessivo, però, sempre secondo lo studio, è dovuto all'espansione della differenziata e, in particolare, allo sviluppo della raccolta porta a porta che, com'è ovvio, impegna una quantità più importante di personale.

Alla luce di ciò, è possibile effettuare un confronto tra gli operatori economici assunti a campione e NET S.p.A., che, come precedentemente riconosciuto, ha mantenuto sostanzialmente inalterati negli anni i costi relativi ai servizi erogati, pur a fronte di una maggiore incidenza dell'inflazione.

Dall'analisi comparativa appare evidente come la Società NET S.p.A. sia in grado di erogare il servizio ad un costo pro capite/annuo nettamente inferiore rispetto agli altri operatori considerati.

4. Investimenti

L'efficienza, l'efficacia e soprattutto l'economicità del servizio sinora erogato dalla società NET S.p.A. sono il risultato sia di una buona gestione aziendale sia degli investimenti effettuati nel corso degli anni.

In particolare assume particolare rilevanza l'intervento, ormai concluso, di *refitting* dell'impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati sito a San Giorgio di Nogaro che ha consentito il trasferimento di tutta l'attività effettuata, fino al 2016, nell'impianto di Udine.

Si sottolinea inoltre che la sede operativa di Udine è localizzata in posizione baricentrica rispetto all'intero bacino servito ed è raggiungibile agevolmente dagli automezzi perlopiù attraverso arterie extraurbane. In ragione di ciò, appare ragionevole la volontà del Gestore di voler valorizzare il polo tecnologico già ivi esistente. Infatti, nel 2016 è stata avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica (già citata nel paragrafo A.3) al fine di realizzare la nuova sede operativa della Società oltre a un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di FORSU, FOP e verde. La Società NET S.p.A. contribuirà per una quota di circa 9 M€ sui 39 M€ a cui ammonta l'investimento complessivo in concessione (di cui circa 7 per le opere incluse nella *fase A* e circa 32 per quelle della *fase B*).

Inoltre, con riferimento alle medesime considerazioni in merito alla baricentricità della sede di Udine rispetto al bacino di utenza e sulla facilità di accesso all'area e considerando anche l'attivazione del futuro impianto di digestione anaerobica sopracitato, appare ragionevole la scelta della Società di avviare il riassetto di tale polo al fine di renderlo idoneo allo svolgimento di attività di raggruppamento e stoccaggio provvisorio anche di altre frazioni di rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate. Tale scelta infatti, permetterà di ottimizzare i carichi dei mezzi e ridurre l'impatto dei trasporti comprimendo i relativi costi di gestione complessiva dei rifiuti. Gli investimenti previsti per questo intervento, incluse spese tecniche, ammonteranno a circa 300.000 €.

La Società NET S.p.A. ha previsto e sta attuando ulteriori investimenti che riguardano la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta per il Comune di Udine (procedura di gara ad evidenza pubblica per un importo complessivo a base d'asta di circa 3.200.000 € IVA esclusa); ulteriori investimenti riguardano il settore IT (Information Technology) e prevedono la sostituzione graduale delle apparecchiature obsolete e l'ammodernamento e il potenziamento della rete (investimento medio annuale prevedibile in 150 – 200.000 €).

5. Considerazioni conclusive ed idoneità

Nei paragrafi precedenti è stata condotta una analisi del Gestore sia in merito ad aspetti gestionali – organizzativi e sia con riferimento a quelli finanziari legati alla solidità economica patrimoniale.

Tale studio aveva come obiettivo verificare l'idoneità tecnica, economica e dimensionale di NET S.p.A. nell'ottica di un affidamento della gestione *in house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito di affidamento individuato con Decreto del Direttore generale dell'AUSIR n. 115 del 18 luglio 2019 ed approvato dall'Assemblea regionale d'Ambito con Delibera n. 29 del 23 luglio 2019.

In primis è stato verificato che NET S.p.A. rispetti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e necessari per l'affidamento *in house* del servizio *de quo*: la Società infatti, è caratterizzata da un capitale interamente pubblico, svolge una attività prevalente a favore dei Comuni soci per le prestazioni da essi affidati ed è controllata dai Soci stessi in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Secondariamente si sono riscontrati, quali punti di forza, un elevato livello organizzativo interno, una capacità di pianificare investimenti a lungo termine puntando oltre che sull'efficienza, anche sulla sostenibilità ambientale e di instaurare un efficace sistema di comunicazione con l'utenza.

L'esistenza di impianti di trattamento dei rifiuti garantisce inoltre quell'autonomia necessaria a contenere i costi di smaltimento; si aggiunga a ciò l'elevato *know-how* interno assicura un complesso di cognizioni specifiche necessarie per svolgere in modo ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Seppure si rilevi che NET S.p.A. si avvalga oggi di soggetti terzi per espletare alcuni servizi marginali della gestione integrata dei rifiuti urbani, si ritiene che (a) il confermare la scelta della forma di gestione *in house providing* e (b) l'allineamento degli affidamenti in essere a una unica scadenza che corrisponda a un periodo pari almeno a

15 anni possano favorire nel prossimo futuro un processo di progressiva internalizzazione dello svolgimento di quei servizi marginali che sono al momento appaltati a terzi.

Inoltre, analizzando i bilanci disponibili approvati nell'ultimo biennio, si sono notate le buone *performance* raggiunte dalla Società dal punto di vista economico che garantiscono la necessaria solidità patrimoniale e una buona capacità di produrre reddito.

Infine, a seguito del confronto effettuato rispetto ad altri operatori in realtà nazionali limitrofe assunti quale campione di riferimento, si è riscontrata la convenienza economica ad affidare a NET S.p.A. il servizio in esame.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, tenuto conto:

- della rispondenza della modalità di affidamento del servizio alla disciplina europea con particolare riferimento ai principi dell'*in house*, avendo accertato l'esistenza, dei requisiti seguenti rilevabili nella società NET S.p.A.:
 - a) capitale interamente pubblico;
 - b) svolgimento dell'attività prevalentemente con i Soci pubblici affidanti;
 - c) esercizio da parte dei Soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- dell'elevato *know-how* interno esistente;
- dell'economicità della gestione dimostrata anche dal confronto con altre società e modalità di gestione;

si ritiene che l'opzione di maggiore efficienza, efficacia, convenienza economica e organizzativa sia l'affidamento a regime, a favore di NET S.p.A. e fino all'anno 2035, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni soci facenti parte dell'Assemblea locale "Centrale".

V^A SEZIONE – LA FORMA DI GESTIONE *IN HOUSE PROVIDING* PER I 28 COMUNI “DELLA CARNIA”

1. Lo scenario attuale

Come emerge da quanto sopra riportato, nell’Ambito ottimale di affidamento composto dai Comuni facenti parte dell’Assemblea locale “Centrale” per la gestione integrata dei rifiuti urbani ex allegato A della LR 5/2016, i gestori A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. servono n. 106 Comuni soci su n. 134 Comuni dell’Ambito, una popolazione di n. 491.239 su un totale dell’Ambito di n. 528.791 persone (incidenza dell’93% circa ³⁸), n. 279.157 utenze totali, domestiche e non domestiche (dati O.R.So. 2018), pari all’89,42% delle utenze totali servite nell’Ambito (A&T 2000 S.p.A.: n. 100.928 utenze; NET S.p.A.: n. 171.393 utenze; MTF S.r.l.: n. 6.836 utenze), con affidamenti di servizi comunque riferiti al settore dei rifiuti urbani che i Comuni soci hanno inteso configurare espressamente secondo il modello dell’*in house providing*.

I restanti 28 Comuni dell’ambito di affidamento *de quo* (corrispondenti ai Comuni costituenti l’area di aggregazione territoriale “della Carnia”, ex all. C LR 26/2014) hanno esercitato le funzioni amministrative in materia di organizzazione del SRU nei rispettivi territori per il tramite dell’Unione Territoriale Intercomunale “della Carnia” (già Comunità montana della Carnia) mediante approvazione e sottoscrizione in data 15 ottobre 2012 di una convenzione delega “*per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nei Comuni della Carnia*”. L’atto di delega, successivamente modificato a cavallo tra il 2013 ed il 2014, prevede una durata di 8 anni, con scadenza al 31.12.2020.

Alla compagine dei Comuni deleganti l’UTI Carnia si è aggiunto, successivamente, anche il Comune di Sappada (distaccato dalla Regione Veneto e aggregato al Friuli-Venezia Giulia dal 1 marzo 2018: cfr. l. 5 dicembre 2017, n. 182) mediante sottoscrizione in data 19.04.2019 dell’*addendum* alla convenzione sopramenzionata.

Alla luce di quanto sopra, l’UTI Carnia e i suoi Comuni si sono visti riconoscere dall’AUSIR - ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 - il titolo a proseguire la gestione fino alla naturale scadenza (31 dicembre 2020) con riferimento ai 28 Comuni deleganti.

Oltre a ciò, occorre segnalare che la stessa Unione Territoriale Intercomunale è subentrata alla Comunità montana della Carnia (cui si è sostituita *ex lege*) anche per la una quota di partecipazione nella società NET S.p.A., con la conseguenza che i 28 Comuni *de quibus* detengono già quanto meno una partecipazione indiretta (come definita all’art. 2, lett. g, D.lgs. 175/2016) nel capitale sociale di uno dei Gestori *in house* operanti nell’ambito di cui trattasi, ove inoltre il Comune di Forni di Sopra detiene anche una partecipazione diretta nella stessa NET. Sempre ai fini dell’applicabilità del modello *in house* anche ai territori oggi deleganti l’UTI Carnia, non risulta d’altronde alla scrivente Agenzia l’esistenza di elementi ostativi all’avvio di procedimenti che portino ciascuno dei Comuni ad acquisire quote di partecipazione diretta in NET oppure negli altri Gestori dell’ambito di affidamento.

2. Le ragioni del mancato ricorso al mercato

Come noto, con propria LR n. 5 del 15 aprile 2016, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha istituito, dal 01.01.2017, la scrivente Agenzia (AUSIR), ente di governo dell’ambito territoriale ottimale regionale in materia, anche, di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Ciò premesso, si precisa quanto segue:

³⁸ Dati ISTAT 2018.

- l'operatività dell'ente di governo d'ambito si è perfezionata con la nomina del Direttore generale di AUSIR, occorsa in data 17 gennaio 2018 giusta deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 2;
- con Decreto del Direttore generale di AUSIR n. 80 dd 15.05.2019 è stato avviato il *procedimento per il riconoscimento e la prosecuzione della gestione in essere dell'unione territoriale intercomunale della Carnia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016*;
- con Decreto del Direttore generale di AUSIR n. 115 dd 18.07.2019 è stata formulata all'Assemblea regionale d'Ambito la *proposta di individuazione del perimetro amministrativo dei comuni dell'assemblea locale "centrale", quale ambito di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché proposta di forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*;
- con successiva deliberazione n. 29 dd 23.07.2019 l'Assemblea regionale d'Ambito ha fatto propria la proposta del Direttore, chiedendo contestualmente all'Assemblea locale "Centrale" di formulare il proprio parere vincolante in materia di ambito di affidamento e di scelta della forma di affidamento;
- con deliberazione n. 5 dd 23.09.2019 l'Assemblea locale "Centrale" ha espresso il proprio parere vincolante favorevole all'adozione della forma di gestione del SRU per il territorio dell'ex Provincia di Udine secondo il modello dell'*in house providing*.

Pertanto - una volta spirato il termine della naturale scadenza della gestione in forma associata attraverso l'UTI Carnia (31 dicembre 2020) - si rende comunque necessario ottenere anche per tutti i restanti 28 Comuni dell'ambito territoriale oggi deleganti l'UTI (circa il 7% della popolazione dell'ambito di affidamento *de quo*) una riunificazione delle gestioni a livello sovracomunale, la quale può avvenire secondo lo schema del modello gestionale *in house providing* (in A&T 2000 S.p.A., in MTF S.r.l. o in NET S.p.A., che oggi servono circa il 93% della popolazione, con gestioni comunque riconosciute *ex lege*, nella maggior parte dei casi anche oltre il 31 dicembre 2030), raggiungendo pertanto ulteriori economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza.

Anche per i territori dei Comuni della Carnia, l'affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alle società interamente pubbliche operanti nell'ambito in parola e il conseguente mancato ricorso al mercato trovano fondamento nelle seguenti ragioni:

- a. la forma di gestione dell'*in house providing* non solo ha sinora incontrato il maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito, che vedrebbero così continuare la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio, ma rafforzerebbe la possibilità anche di raggiungere per questa via aggregazioni delle gestioni e dei gestori, che la stessa legge regionale (art. 16, co. 4°) indica e promuove, «... al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione ...»;
- b. la forma di gestione dell'*in house providing* potrebbe garantire gli *standard* previsti per il servizio nell'intero ambito, compresi dunque i Comuni della Carnia;
- c. si afferma la preferenza per un affidamento *in house* del servizio a tali società (A&T 2000 S.p.A., NET S.p.A. o MTF S.r.l.) rispetto alle inefficienze e diseconomie di gara aventi ad oggetto l'affidamento a impresa terza del servizio per l'intero ambito ottimale (previa riunificazione delle gestioni oggi in capo a NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. - serventi circa il 93% della popolazione d'ambito) o per parti di esso, ove i suddetti Gestori *in house* conserverebbero comunque la titolarità a proseguire gli affidamenti in essere, nella maggior parte dei casi anche oltre il 31 dicembre 2030;
- d. la riunificazione con superamento della frammentazione è un principio di legge ineludibile, che troverebbe progressiva e graduale realizzazione attraverso il modello dell'*in house providing* da attuarsi con ricorso a forme di partecipazione nei gestori pubblici esistenti (art. 34, co. 20°, D.L. n. 179 del 2012);
- e. tra le forme di gestione previste dall'ordinamento europeo, il modello gestionale dell'*in house providing* è in questo caso il solo che tiene conto sia della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione dei costi di esercizio e di programmazione degli investimenti, sia dell'esigenza di

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

- preservare il patrimonio di conoscenze, esperienze e professionalità legate al territorio e al rapporto con la popolazione locale;
- f. tra le forme di gestione previste dall'ordinamento europeo, il modello gestionale dell'*in house providing* risulta essere la forma di gestione più facilmente reversibile e modificabile anche dopo l'avvio concreto della gestione.

VI^ SEZIONE – GLI ULTERIORI BENEFICI DELLA FORMA DI GESTIONE *IN HOUSE PROVIDING*

Fermo restando quanto sinora illustrato, merita aggiungere che la bontà della scelta del modello gestionale dell'*in house providing* (in capo ad A&T 2000, MTF e NET) rispetto al ricorso al mercato si afferma anche per i seguenti possibili benefici della predetta forma di gestione, i quali assumono rilevanza anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

a) **Flessibilità del rapporto *in house***

Il modello *in house providing* consente - proprio per il rapporto di dipendenza del gestore rispetto ai Comuni partecipanti, a loro volta organizzati nell'Ente di governo d'Ambito, cioè l'AUSIR - di poter continuamente e più agevolmente modificare nel corso del tempo le condizioni e le modalità di gestione ed erogazione del servizio da parte del gestore *in house* (per l'intero ambito e anche con riferimento al territorio di ciascun Comune) rispetto all'affidamento con gara, nel quale inevitabilmente si cristallizza invece il rapporto futuro (pluriennale: almeno 15 anni) al momento originario, cioè quello in cui - interpellato il mercato - si ottiene l'offerta migliore dall'aggiudicatario, con limitate possibilità per l'Amministrazione di adeguare il rapporto stesso nel corso della sua esecuzione contrattuale proprio perché il contratto, posto in gara e aggiudicato secondo le condizioni offerte dal vincitore, resta un vincolo non superabile. A ciò si aggiunga che le aggregazioni fra gestori e per gestioni, anche in ambiti diversi e a superamento della frammentazione (indicate e favorite dalla legge regionale n. 5 del 2016, art. 16), sono più facilmente e direttamente raggiungibili ove i gestori da aggregare siano società interamente pubbliche *in house providing*.

b) **Progettazione dei servizi**

La progettazione dei servizi avverrebbe in sinergia con le società affidatarie *in house providing* A&T 2000, NET, MTF: tale metodologia consente di tradurre in modo più completo le esigenze del singolo Comune, che è comunque partecipa a una delle citate Società. Va infatti considerato che l'attenzione prestata dall'Amministrazione alle esigenze del territorio richiede continua flessibilità nella gestione del servizio reso. La progettazione può essere continuamente aggiornata, anche durante l'erogazione del servizio, proponendo e applicando di volta in volta le modifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissi. Consente inoltre di sfruttare l'esperienza delle società affidatarie *de quibus*, che possono consigliare le soluzioni più idonee ed efficienti nell'esclusivo interesse di ogni singolo Comune servito. L'obiettivo è creare un'architettura del servizio integrata e personalizzata, che fornisca un valore unico per il Comune servito. La sinergia con le società affidatarie *in house* consentirebbe una migliore qualità dei servizi, avendo come fine ultimo il miglioramento della raccolta differenziata. La buona qualità del materiale raccolto, oltre a contenere i costi di smaltimento del rifiuto in discarica (fondamentale in questo caso individuare un soggetto gestore dotato di un impianto atto a gestire il dopo raccolta), comporterebbe maggiori contributi da parte dei Consorzi di Filiera, con conseguente contenimento dei costi a carico dell'utente finale.

c) **Esigenze espresse e implicite**

Nell'organizzazione dei servizi vengono sempre considerati tutti gli elementi necessari, anche quelli che all'utilizzatore finale sono ignoti, ma che influiscono nelle scelte iniziali e anche nel risultato finale. Tali elementi, frutto dell'esperienza delle società affidatarie *in house providing* A&T 2000, MTF e NET, si possono tradurre in proposte migliorative concrete al Comune socio, potendo trovare - in sinergia con lo stesso - successiva implementazione. In altre parole, il *know how* maturato dalle Società in anni di efficace gestione dei territori degli Enti locali sopra indicati rappresenta una potenziale risorsa a disposizione delle Amministrazioni, cui affidarsi nell'obiettivo di assecondare le richieste peculiari del territorio, mantenendo

(e, ove possibile, incrementando) gli *standard* del servizio nel rispetto del necessario equilibrio tra costo e livello qualitativo.

d) Costo (e durata) del procedimento

L'affidamento diretto del servizio secondo il modello gestionale dell'*in house providing* prevede un "costo" iniziale per il Comune socio per la partecipazione dello stesso nella società pubblica, quand'anche essa sia indiretta. L'acquisizione di quote societarie tuttavia non rappresenta per l'Ente un costo ma un investimento, che può risultare fruttifero sia nel breve periodo (attraverso la distribuzione degli utili, se prevista e stabilita dall'assemblea soci), sia nel medio-lungo periodo per effetto della vendita delle quote acquistate (presupponendo un accrescimento del valore aziendale nel tempo).

e) Vantaggio economico

A parità di efficacia dei servizi erogati, la società pubblica affidataria è un'azienda *not for profit*, che non ha, quindi, come obiettivo l'utile. Il vantaggio economico del Comune partecipante dipende, infatti, dall'efficienza dell'affidatario, un elemento che può essere direttamente valutato e controllato (dal Comune e anche dalla stessa AUSIR) in virtù del rapporto *in house*.

f) Gestione del rapporto contrattuale

Ferme restando le regole nei rapporti generali con la società affidataria, le richieste operative - quando sono poste dai Comuni soci ad una propria società *in house providing* - possono essere recepite molto più facilmente e comportare periodiche modifiche contrattuali, sempre che siano ritenute adeguate e sempre sotto la guida e il controllo del Ente di governo d'Ambito (AUSIR), a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente. Perseguendo un interesse pubblico, è addirittura la stessa società affidataria a proporre modifiche e ottimizzazioni possibili.

g) Controllo e trasparenza

L'Ente locale socio esercita sulla società un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, come sopra illustrato. Per effetto anche del controllo diretto esercitato, vi è massima trasparenza sia nelle scelte aziendali, sia in tutti i procedimenti a esse relativi. Questo risultato è garantito sia per effetto delle disposizioni della L. 241/90, a cui la società pubblica di per sé è soggetta, sia per i poteri di direzione, verifica e controllo attribuiti ai Comuni partecipanti, ferme restando altresì le funzioni di controllo e vigilanza proprie dell'AUSIR.

h) Partecipazione attiva alla definizione delle strategie

Oltre al controllo diretto esercitato sulla società affidataria, le Amministrazioni dei Comuni di fatto partecipano attivamente alla definizione delle strategie aziendali sia durante le riunioni assembleari delle Società e nella stessa azione dell'organo amministrativo (MTF), sia negli organi di controllo analogo istituiti con patto parasociale-convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000 (AT&T 2000 e NET).

i) Investimenti di lungo termine

L'azienda partecipata può effettuare investimenti strutturali e funzionali che possono consentire il perseguimento da parte delle Amministrazioni pubbliche partecipanti di obiettivi strategici di lungo termine.

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24/21 DD. 27.05.2021

Oggetto: Verifica dell'avveramento delle condizioni poste nella deliberazione Assemblea Regionale d'Ambito 2 ottobre 2019, n. 37 per la gestione d'ambito di A&T 2000 S.p.a. anche per i Comuni dell'ex U.T.I. Carnia. Integrazione del Contratto di servizio già stipulato fra l'AUSIR e A&T 2000 S.p.A.

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di MAGGIO alle ore 15.30 presso la sede dell'AUSIR sita in via Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 10.05.2021, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente		x
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente	x	
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente		x
Canciani	Emiliano	Reana del Rojale	Componente	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente	x	
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente	x	
Martines	Francesco	Palmanova	Componente	x	
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente		x
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente		x

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

Visto lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia *«ordinamento degli enti locali»* (art. 4, co. 1°, punto 1° bis, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia *«disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi»* (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

Vista la legge Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, con cui sono state affidate all'AUSIR le funzioni di *«programmazione, organizzazione e controllo»* sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero territorio regionale (art. 4, co. 5°), in espressa attuazione delle indicate clausole di Statuto speciale (art. 1, co. 2°);

Considerato che con tale legge (art. 1, co. 3°) la Regione Friuli-Venezia Giulia si è posta l'obiettivo di *«attuare il principio (...) della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo 152/2006»*;

Visto infatti l'art. 200, co. 1°, lett. a, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con il quale - nello stabilire l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali - si segna la necessità del *«superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti»*;

Considerato che l'Assemblea Regionale d'Ambito provvede: (1) *«all'individuazione»* dell'ambito di affidamento del servizio *«di dimensione almeno provinciale»*, nonché (2) alla *«scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore»*, in entrambi i casi previo *«parere vincolante»* dell'Assemblea locale interessata, parere che l'Assemblea Regionale d'Ambito deve chiedere a quella locale (art. 6, co. 7°, lett. a, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. b, e co. 8°, L.R. n. 5 del 2016);

Considerato che poi - ottenuto tale parere sull'ambito di affidamento e sulla forma di affidamento - la stessa Assemblea Regionale d'Ambito provvede in concreto *«all'affidamento»* del servizio *«ai sensi dell'articolo 16»* della legge regionale e comunque *«nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore»* (art. 6, co. 7°, lett. c, L.R. n. 5 del 2016);

Visto l'art. 16, co. 1°, L.R. n. 5 del 2016, ove si riafferma che l'AUSIR, e per essa l'Assemblea Regionale d'Ambito, *«delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento (...) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore»*;

Considerato che nello stesso art. 16, L.R. n. 5 del 2016 si soggiunge (co. 2°) che *«l'AUSIR può affidare (...) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipe dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale»*, con la precisazione che *«in tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario»*;

Visto l'art. 34, co. 20°, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. da L. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *«per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»*;

Considerato che quest'ultima disposizione di legge statale è stata ulteriormente precisata con specifico riferimento al settore dei rifiuti urbani e tenuto conto dell'organizzazione (in ambiti ottimali) del relativo servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, con funzioni in capo ad enti di governo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

Visto infatti il vigente art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. da L. 14 settembre 2011, n. 148, ove si è confermato che gli enti di governo del servizio rifiuti (come è l'AUSIR) debbono adottare l'indicata relazione ex art. 34, co. 20°, D.L. n. 179 del 2012, ma rispettando anche le seguenti ulteriori regole:

- *«nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio»*;
- *«al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti»*;
- *«nell'ipotesi di affidamento in house» tale piano economico-finanziario deve specificare anche «l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio»*;
- *tale piano economico-finanziario (qualunque sia la forma di affidamento prescelta) «deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»*;
- *«nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»*;

- II -

Vista la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 37, con cui questa Assemblea Regionale aveva anzitutto individuato *«il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* e poi aveva affidato - *in house providing* e a regime, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2035 - *«ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che partecipano alle rispettive società»*, in attuazione e in conformità alle indicate disposizioni di legge statale e regionale;

Considerato che, secondo il punto n. 4 della deliberazione n. 37 del 2019, *«l'indicato affidamento ha effetto sinché permangano per A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. il vincolo del capitale interamente pubblico, il vincolo del controllo analogo, il vincolo dell'attività prevalente, allo stato secondo gli atti (Statuti; Convenzioni ex art. 30, D.lgs. n. 267 del 2000) e in base alle relative valutazioni contenute nella Relazione in Allegato n. 1»* alla stessa deliberazione n. 37 del 2019;

Considerato che in tale deliberazione si era anche precisato che:

«3.a.) tale affidamento della gestione del servizio nell'ambito sarà in conformità alla Convenzione di servizio e al Piano d'ambito con tutti i suoi allegati (compreso il Piano economico-finanziario), nonché alla Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani»;

«3.b.) l'affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. nei territori dei Comuni i quali oggi abbiano in corso una gestione a diverso titolo, in particolare quella dell'U.T.I. della Carnia per i relativi n. 28 Comuni, ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico e sempreché a quella data tali Comuni siano soci di una di tali società e siano rispettati tutti i vincoli per l'in house providing» sopra indicati;

Considerato infatti che per i Comuni carnici si era rinviato l'effetto di affidamento al venir meno della gestione all'epoca in corso perché con la precedente deliberazione 26 settembre 2019, n. 35 questa Assemblea regionale:

1. aveva accertato che l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e i suoi Comuni possedevano i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 per proseguire fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2020 la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati nei territori dei Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo e Treppo Carnico (oggi Comune di Treppo Ligosullo), Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
2. aveva disposto per l'effetto che l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e gli indicati Comuni potessero proseguire la relativa gestione sino al 31 dicembre 2020 secondo la Convenzione 15 ottobre 2012 e alle condizioni in essa stabilite;

Dato atto che non pende alcuna contestazione in sede giurisdizionale avverso la deliberazione di affidamento n. 37 del 2019, che dunque è divenuta inoppugnabile;

- III -

Considerato che il 31 dicembre 2020 è scaduta l'indicata gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati dell'U.T.I. Carnia;

Considerato d'altronde che il 1° gennaio 2021 la stessa U.T.I. è stata *«sciolta di diritto»* dalla I. Regione Friuli-Venezia Giulia 29 novembre 2019, n. 21 (art. 27, co. 1°);

Vista tutta la corrispondenza agli atti fra l'AUSIR, l'ex U.T.I. Carnia, i rispettivi Comuni, la società A&T 2000 s.p.a.;

Considerato in particolare che nei mesi di novembre e dicembre 2020 tutti i 28 Comuni dell'ex U.T.I. Carnia, con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, hanno deciso di acquisire la qualità di socio di A&T 2000 s.p.a. e hanno approvato lo Statuto di tale Società e la Convenzione di controllo analogo, in espressa attuazione della deliberazione di affidamento dell'Assemblea Generale

d'Ambito n. 37 del 2019 e per vedere gestito da tale Società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei loro territori;

Considerato che tali deliberazioni dei Consigli comunali, inviate all'AUSIR, sono state pubblicate negli Albi pretori dei rispettivi Comuni per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e al più tardi l'ultimo giorno di pubblicazione è stato il 1° gennaio 2021 (Comune di Lauco);

Considerato che pertanto il termine per impugnare tali deliberazioni comunali al T.A.R. (60 giorni) era al più tardi il 2 marzo 2021, mentre il termine d'impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (120 giorni) era al più tardi il 3 maggio 2021;

Dato atto che i Comuni dell'ex U.T.I. Carnia non hanno comunicato all'AUSIR alcuna impugnazione di tali deliberazioni comunali, né la stessa AUSIR ha avuto altrimenti notizia di impugnazioni;

Ritenuto pertanto che oggi tutte le indicate deliberazioni comunali debbano essere considerate inoppugnabili;

Vista inoltre la sentenza 7 gennaio 2001, n. 184, con cui il Consiglio di Stato, sez. IV, ha definito il contenzioso fra NET s.p.a., l'ex U.T.I. Carnia e A&T 2000 s.p.a., respingendo l'appello di NET e confermando la sentenza T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 giugno 2020, n. 217, con riferimento a precedenti *«provvedimenti assunti dall'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia in ordine ad un'indagine esplorativa fra le società interamente pubbliche operanti nel settore rifiuti urbani nell'ambito territoriale dei Comuni componenti la stessa»*;

Considerato che anche tale sentenza del Consiglio di Stato è passata in giudicato ed è divenuta definitiva;

Viste inoltre le comunicazioni all'AUSIR dei Comuni interessati e di A&T 2000 s.p.a., in particolare la lettera di quest'ultima 2 febbraio 2021, prot. n. 594, da cui emerge che tali Comuni hanno acquistato le azioni di tale Società, con la conseguenza che *«il nuovo assetto del capitale sociale avente efficacia dal 31. 01.2021»* ricomprende anche tali Comuni;

Vista infine la lettera 1° aprile 2021, prot. n. 1760, con cui A&T 2000 s.p.a. ha trasmesso all'AUSIR la nuova Convenzione di controllo analogo sottoscritta con firma digitale da tutti i 66 Comuni soci (sia quelli già soci, sia quelli dell'ex U.T.I. Carnia, nuovi soci), sostanzialmente nel medesimo testo già valutato da questa Assemblea Regionale con la deliberazione n. 37 del 2019;

Considerato infatti che in tale nuova Convenzione di controllo analogo (art. 3) si precisa solo che la durata di essa è *«in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2050»*;

Ritenuto che tale nuova durata della Convenzione di controllo analogo e dello Statuto societario al 31 dicembre 2050 siano conformi e conseguenti alla deliberazione n. 37 del 2019, con cui questa Assemblea generale aveva stabilito che:

- *«gli enti pubblici soci di A&T 2000 S.p.A. devono adeguare la durata della Convenzione di controllo analogo (oggi fissata al 31 dicembre 2030: art. 3, co. 1°, Convenzione) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035)»* (§ 10 deliberato);

- *«A&T 2000 S.p.A. deve adeguare la durata della società (oggi prevista «fino al 31/12/2030»: art. 4, co. 1°, Statuto) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035)»* (§ 11 deliberato);

Considerato inoltre che nella nuova Convenzione di controllo analogo (art. 5, co. 6°) il numero dei membri della Commissione di coordinamento passa da cinque a «sette»;

Ritenuto che anche tale modifica sia conforme alla deliberazione di questa Assemblea Generale n. 37 del 2019, trovando ragione nell'ingresso dei 28 Comuni dell'ex U.T.I. Carnia nel capitale della Società con conseguente loro adesione alla Convenzione di controllo analogo;

- IV -

Vista la deliberazione 10 dicembre 2019, n. 53, con cui questa Assemblea Regionale d'Ambito aveva approvato *«lo schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra l'AUSIR e i Gestori affidatari ex deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37»*;

Dato atto che non pende alcuna contestazione in sede giurisdizionale avverso tale deliberazione n. 53 del 2019, che dunque è divenuta inoppugnabile;

Visto il *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, sottoscritto il 15 maggio 2020 fra l'AUSIR e A&T 2000 s.p.a.;

Ritenuto necessario adeguare tale Contratto in ragione dell'ingresso dei Comuni dell'ex U.T.I. Carnia nel capitale sociale di A&T 2000 s.p.a., in particolare modificando l'art. 4 secondo il testo dell'*Addendum* riportato nell'Allegato A di questa deliberazione;

Ritenuto necessario precisare che gli effetti di tale *Addendum* valgono con decorrenza 1° gennaio 2021 perché da tale data A&T 2000 s.p.a. gestisce il servizio nei Comuni dell'ex U.T.I. Carnia in via transitoria e d'urgenza, in attesa della presente deliberazione di Assemblea regionale, essendo scaduta la precedente gestione dell'U.T.I. Carnia ed inoltre essendo stata quest'ultima sciolta *ex lege* (cfr. le lettere di A&T 2000 s.p.a. 3 dicembre 2020, prot. n. 4806, e dell'AUSIR 15 dicembre 2020, prot. n. 3475, nonché quelle di A&T 2000 s.p.a. 17 dicembre 2020, prot. n. 5037 e 30 dicembre 2020, prot. n. 5258);

- V -

Visto il decreto del Direttore generale n. 31/2021 dell'8 marzo 2021, con cui si è avviato *«il procedimento per la verifica dell'avveramento delle condizioni poste nella deliberazione Assemblea regionale d'ambito 2 ottobre 2019, n. 37 per la gestione d'ambito di A&T 2000 S.p.a. anche per i Comuni dell'ex U.T.I. Carnia, compresa l'eventuale integrazione del Contratto di servizio già stipulato fra l'AUSIR e A&T 2000 S.p.a.»*;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 813 dd 08.03.2021, spedita via p.e.c. agli enti e ai soggetti interessati;

Dato atto che nessun soggetto diverso dall'ex U.T.I. Carnia, dai rispettivi Comuni e dalla società A&T 2000 s.p.a. ha presentato all'AUSIR atti, documenti, osservazioni o richieste pertinenti per il procedimento in corso;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

**L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO
DELIBERA**

- 1) di prendere atto che si sono avverate le condizioni poste nella deliberazione Assemblea regionale d'Ambito 2 ottobre 2019, n. 37 per la gestione d'ambito di A&T 2000 s.p.a. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani anche per i territori dei Comuni dell'ex U.T.I. Carnia, nei modi, limiti e termini stabiliti da tale deliberazione n. 37 del 2019;
- 2) di approvare l'*Addendum al Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, secondo il testo riportato nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 3) di dare mandato al Presidente dell'AUSIR di sottoscrivere senza indugio tale *Addendum* con A&T 2000 s.p.a.;
- 4) di comunicare e pubblicare senza indugio questa deliberazione e il suo Allegato A secondo legge e in base allo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Davide Furlan

- Allegato A alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 24/2021 -

***ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI TRA
L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO E IL GESTORE,
SOTTOSCRITTO IL 15 MAGGIO 2020 DALL'AUSIR E DA A&T 2000 S.P.A.***

Tra

l'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede legale a Udine, via Poscolle n. 6, codice fiscale e reg. impr. 94145210301, P.IVA 02923180307, nel seguito denominata "EGA", rappresentata dal Presidente e rappresentante legale dell'Ente, dott. Davide Furlan, nato a Gorizia il 24.12.1968, domiciliato per la carica a Udine, via Poscolle n. 6;

e

il Gestore A&T 2000 S.p.A., con sede a Codroipo, piazzetta G. Marconi 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine con il numero di iscrizione 02047620303, Codice Fiscale e Partita IVA 02047620303, avente capitale sociale di Euro 1.020.181,00, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Luciano Aita nato a Moruzzo (UD) il 20.10.1952, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta.

PREMESSE

Vista la deliberazione Assemblea regionale d'Ambito 27 maggio 2021, n. 24, avente il seguente oggetto: *"Verifica dell'avveramento delle condizioni poste nella deliberazione Assemblea Regionale d'Ambito 2 ottobre 2019, n. 37 per la gestione d'ambito di A&T 2000 S.p.A. anche per i Comuni dell'ex U.T.I. Carnia. Integrazione del Contratto di servizio già stipulato fra l'AUSIR e A&T 2000 S.p.A."*;

Considerato che - in ragione delle motivazioni in essa contenute e con i conseguenti deliberati - l'Assemblea regionale d'Ambito ha anche approvato il testo del presente *Addendum*, dando mandato al Presidente dell'AUSIR di sottoscrivere senza indugio tale *Addendum* con A&T 2000 S.p.A.;

Tutto ciò premesso, le Parti - a integrazione e specificazione del *CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI TRA L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO E IL GESTORE*, sottoscritto il 15 maggio 2020 dall'AUSIR e da A&T 2000 S.p.A. - convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

1. Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale di questo *Addendum*.

2. All'art. 4, co. 4.1, del *CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI TRA L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO E IL GESTORE*, sottoscritto il 15 maggio 2020 dall'AUSIR e da A&T 2000 S.p.A., dopo la parola «**VENZONE**» è aggiunto quanto segue, con validità ed efficacia dal 1° gennaio 2021:

« - **nonché, con specifica decorrenza dal 1° gennaio 2021 per ogni effetto previsto o derivante da questo Contratto,**

AMARO

AMPEZZO

ARTA TERME

CAVAZZO CARNICO

CERCIVENTO

COMEGLIANS

ENEMONZO

FORNI AVOLTRI

FORNI DI SOPRA

FORNI DI SOTTO

LAUCO

OVARO

PALUZZA

PAULARO

PRATO CARNICO

PREONE

RAVASCLETTO

RAVEO

RIGOLATO
SAPPADA
SAURIS
SOCCHIEVE
SUTRIO
TOLMEZZO
TREPPA LIGOSULLO
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
ZUGLIO. » .

3. Pertanto le Parti accertano e convengono che l'art. 4 del *CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI TRA L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO E IL GESTORE*, sottoscritto il 15 maggio 2020 dall'AUSIR e da A&T 2000 S.p.A., è così riformulato:

« Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate

4.1 L'esercizio della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte del Gestore A&T 2000 S.p.A., si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni di seguito riportati:

ARTEGNA
BASILIANO
BERTIOLO
BORDANO
BUTTRIO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMPOFORMIDO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOGNA
FAGAGNA
FLAIBANO
FORGARIA NEL FRIULI

GEMONA DEL FRIULI

LESTIZZA

LUSEVERA

MAGNANO IN RIVIERA

MAJANO

MARTIGNACCO

MOGGIO UDINESE

MOIMACCO

MONTENARS

MORTEGLIANO

MORUZZO

NIMIS

OSOPPO

PAGNACCO

PASIAN DI PRATO

PAVIA DI UDINE

POZZUOLO DEL FRIULI

PRADAMANO

PREMARIACCO

RAGOGNA

REANA DEL ROJALE

REMANZACCO

RESIUTTA

RIVE D'ARCANO

RIVIGNANO TEOR limitatamente al solo territorio dell'ex Comune di Rivignano (l'affidamento prosegue ai sensi della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 36/2019 fino a quando il Comune di Rivignano Teor non comunichi all'AUSIR gli atti con cui definisca quale partecipazione societaria sia rilevante ai fini della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/2019 e, comunque, fino a quando non siano avverate tutte le condizioni previste dall'ultima deliberazione citata)

SAN DANIELE DEL FRIULI

SAN GIOVANNI AL NATISONE

SAN VITO DI FAGAGNA

SEDEGLIANO

TAIPANA

TRASAGHIS

TREPPPO GRANDE

VARMO

VENZONE

- nonché, con specifica decorrenza dal 1° gennaio 2021 per ogni effetto previsto o derivante da questo Contratto,

AMARO

AMPEZZO

ARTA TERME

CAVAZZO CARNICO

CERCIVENTO

COMegliANS

ENEMONZO

FORNI AVOLTRI

FORNI DI SOPRA

FORNI DI SOTTO

LAUCO

OVARO

PALUZZA

PAULARO

PRATO CARNICO

PREONE

RAVASCLETTO

RAVEO

RIGOLATO

SAPPADA

SAURIS

SOCCHIEVE

SUTRIO

TOLMEZZO

TREPPPO LIGOSULLO

VERZEGNIS

VILLA SANTINA

ZUGLIO.

4.2 Si precisa che i sopracitati Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande hanno una partecipazione indiretta ex art. 2 co. 1, lett. g) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 nel Gestore A&T 2000 S.p.A., per il tramite della "Comunità Collinare del Friuli".

4.3 Oltre agli Enti pubblici menzionati nei commi precedenti, ad oggi hanno partecipazioni nel Gestore A&T 2000 S.p.A. anche i seguenti enti pubblici: il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, il Comune di Attimis, il Comune di Faedis e il Comune di Povoletto.».

Letto, approvato e sottoscritto.

Per A&T 2000 S.P.A.

f.to sig. Luciano Aita

IL PRESIDENTE DELL'AUSIR

f.to dott. Davide Furlan